

# RESOCONTO STENOGRAFICO

615.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI ALDO ANIASI E LUIGI PRETI

### INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	56983	
<b>Disegni di legge:</b>		
(Aprovazione in Commissione) . . .	57037	
(Autorizzazione di relazione orale) .	57038	
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	57038	
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	56983	
<b>Diseño di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		
Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, concernente la proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie (3784).		
		PRESIDENTE . . . . . 56986
<b>Diseño di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		
Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, concernente ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria (3812), e della		

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

PAG.	PAG.
concorrente proposta di legge: Usellini ed altri: Delega per la concessione di amnistia per reati tributari e ulteriori disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze tributarie (3670).	
PRESIDENTE . . . 56986, 56987, 56988, 56989, 56994, 56997, 56998, 57000, 57002, 57004, 57017, 57020, 57022, 57025, 57027, 57028, 57029, 57030, 57031, 57033, 57035, 57036, 57037, 57038, 57039, 57045, 57046, 57047, 57048, 57049, 57050, 57051, 57052, 57053, 57061, 57067, 57069, 57070, 57079, 57085, 57086	
ANTONI VARESE (PCI) . . 57000, 57002, 57037, 57039	
AZZARO GIUSEPPE (DC), <i>Relatore</i> 57029, 57030, 57031, 57039, 57045, 57069	
BATTAGLIA ADOLFO (PRI) . . . 57036, 57047	
BERNARDINI VINICIO (PCI) . . . 57039, 57049	
BONINO EMMA (PR) . . . 57047, 57050, 57053	
CATALANO MARIO (PDUP) . . . . . 57047	
CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 57033, 57036, 57069	
MILANI ELISEO (PDUP) . . . . . 56995	
MINERVINI GUSTAVO ( <i>Misto-Ind.Sin.</i> ) . 56987, 56997, 57015, 57016	
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 57039, 57051, 57052, 57053, 57061	
POCHETTI MARIO (PCI) . . . . . 57037	
SANTAGATI ORAZIO (MSI-DN) . . 56998, 56999, 57000, 57020, 57025, 57039, 57045, 57046, 57048, 57049	
SPAGNOLI UGO (PCI) . . . . . 57027	
SPAVENTA LUIGI ( <i>Misto-Ind.Sin.</i> ) . . . . 57036	
TESSARI ALESSANDRO (PR) . . . . 56988, 57002, 57003, 57085	
USELLINI MARIO (DC) 57022, 57023, 57036, 57039, 57045, 57050, 57053, 57061, 57069	
VIOLANTE LUCIANO (PCI) 56994, 57017, 57018	
<b>Proposte di legge:</b>	
(Annunzio) . . . . . 56983	
(Approvazione in Commissione) . . . 57037	
(Assegnazione a Commissioni in sede referente) . . . . . 56984	
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . . 57038	
(Ritiro) . . . . . 56983	
<b>Proposta di legge di iniziativa regionale:</b>	
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . . 56984	
<b>Interrogazioni e interpellanze:</b>	
(Annunzio) . . . . . 57097	
<b>Commemorazione del deputato Francesco Compagna</b>	
PRESIDENTE . . . . . 56984, 56986	
CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . . 56986	
<b>Giunta delle elezioni:</b>	
(Modifica nella composizione) . . . . 56983	
<b>Giunta per il regolamento:</b>	
(Modifica nella composizione) . . . . 56983	
<b>Ministro del bilancio:</b>	
(Trasmissione di documento) . . . . 56984	
<b>Nomina di una Commissione di indagine</b> . . . . . 57037	
<b>Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni e per la costituzione di una commissione parlamentare</b>	
PRESIDENTE . . 57092, 57093, 57094, 57095, 57096, 57097	
BATTAGLIA ADOLFO (PRI) . . . . . 57094	
CARADONNA GIULIO (MSI-DN) . . . . . 57093	
CASINI CARLO (DC) . . . . . 57095	
GIANNI ALFONSO (PDUP) . . . . . 57096	
MENNITTI DOMENICO (MSI-DN) . . . . . 57092	
NAPOLITANO GIORGIO (PCI) . . . . . 57092	
RIZZO ALDO ( <i>Misto-Ind. Sin.</i> ) . . . . . 57096	
ROCCELLA FRANCESCO (PR) . . . 57093, 57094	
SANZA ANGELO MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . . 57096	
SERVELLO FRANCESCO (MSI-DN) . . . . 57095	
SPAGNOLI UGO (PCI) . . . . . 57093	
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE TOMASO (MSI-DN) . . . . . 57094	
ZANFAGNA MARCELLO (MSI-DN) 57091, 57092	
<b>Risoluzione:</b>	
(Annunzio) . . . . . 57097	
<b>Votazioni segrete</b> 57038, 57039, 57046, 57048, 57049, 57050, 57051, 57052, 57053, 57061, 57070, 57079, 57086	
<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . . 57097	

**La seduta comincia alle 16.**

RAFFAELE GIURA LONGO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Bambi, Bonalumi, Darida e Orione son in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che, in data 25 gennaio 1983, è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

MACALUSO e CARADONNA: «Norme concernenti la tutela del vino marsala» (3888).

**Trasmissione dal Senato.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quella II Commissione permanente:

S. 2134. — «Proroga del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo 10

del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94» (3889).

**Ritiro di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Baldelli ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

BALDELLI: «Disciplina della proiezione e della rappresentazione in pubblico di spettacoli cinematografici» (3786).

Questa proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Modifica nella composizione  
della Giunta delle elezioni.**

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Giunta delle elezioni il deputato Antonio Baslini in sostituzione del deputato Alfredo Biondi, chiamato a far parte del Governo.

**Modifica nella composizione  
della Giunta per il regolamento.**

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Giunta per il regolamento il deputato Giuseppe Amadei in sostituzione del deputato Carlo Vizzini.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

**Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*IV Commissione (Giustizia):*

BONINO ed altri: «Modificazioni ed integrazioni della legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui» (3835) (con parere della I, della II e della XIV Commissione);

*VIII Commissione (Istruzione):*

GANDOLFI e DUTTO: «Istituzione di nuovi corsi di laurea presso l'Università degli studi di Bari con decentramento a Taranto» (3838) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

*IX Commissione (Lavori pubblici):*

RAUTI: «Norme per la tutela del patrimonio naturale e per la prevenzione degli impatti ambientali» (3789) (con parere della I, della II, della IV, della V, della VIII, della X, della XI, della XII e della XIV Commissione);

*XI Commissione (Agricoltura):*

MANNUZZU ed altri: «Disposizioni in materia di soccida» (3831) (con parere della I, della IV e della XIII Commissione);

*XIII Commissione (Lavoro):*

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: «Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301» (3770) (con parere della I e della V Commissione);

IANNIELLO ed altri: «Norme in materia di assistenza e previdenza per i lavoratori agricoli a tempo determinato (3796) (con

parere della I, della V e della XI Commissione);

*Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Difesa):*

ACCAME: Istituzione dei tribunali dell'onore competenti a dirimere le controversie concernenti gli interessi legittimi del personale militare» (3791) (con parere della IV e della V Commissione).

**Trasmissione dal ministro del bilancio.**

PRESIDENTE. Comunico che il ministro del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1981, n. 750, la proposta di determinazione degli oneri indiretti sostenuti dall'IRI nel 1981.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, detta proposta è deferita per il parere, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare per l'esame preventivo dei programmi di utilizzazione del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale; tale parere dovrà essere espresso entro il 26 febbraio 1983.

**Commemorazione del deputato Francesco Compagna.**

PRESIDENTE (*Si leva in piedi e con lei i deputati e i membri del Governo. — Pronuncia le seguenti parole*): Onorevoli colleghi, il giorno 24 luglio dell'anno scorso è improvvisamente mancato, nel pieno della sua attività politica e di Governo, il collega Francesco Compagna.

La sua scomparsa ha colpito tutti, amici ed avversari politici, a lui egualmente legati da un rapporto di stima e di rispetto intellettuale e dall'apprezzamento delle sue doti di umanità, ricca e profonda.

L'amarezza è stata resa più forte dalla considerazione che la passione per l'impegno politico e civile, vissuto con deli-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

cate responsabilità di Governo, lo avevano spinto a non risparmiare le sue energie, a non premettere cautele per la sua salute che pure sarebbero state giustificate e comprensibili.

In questi tempi, in cui troppo spesso nelle immagini comuni vi è una visione insincera della politica e di chi ad essa si dedica, l'esempio di Compagna e di altri colleghi recentemente scomparsi, i cui nomi sono nei ricordi nostri, serve a restituire verità e dignità a quell'opera difficile che è fare politica, lavorare giorno per giorno perché si trasformi in concreta esperienza un progetto ideale.

La biografia intellettuale e politica di Francesco Compagna parte dalla sua Napoli del dopoguerra e da quel centro ricco di fermenti culturali che fu l'Istituto italiano di studi storici. Il suo impegno politico nasce direttamente dal dibattito culturale ed è mosso da una preoccupazione che sarà costante nel suo pensiero: la necessità di costruire un tessuto ricco e saldo di democrazia politica che possa realmente unificare il nord ed il sud dell'Italia e fare del nostro paese una componente essenziale ed attiva dell'Europa. Nel suo primo volume del '49 *La lotta politica in Italia ed il Mezzogiorno* rievocando, con sicurezza e maturità di giudizio, le vicende dei primi sei anni del dopoguerra, esplicitamente segnalava i problemi di fondo della giovane democrazia italiana: il peso della devastazione morale operata dal fascismo che si aggiungeva alle insufficienze dello Stato storico e all'arretratezza della coscienza politica del paese.

Compagna forse in alcuni passaggi di quel suo scritto non valutava nella giusta misura quanto di nuovo si era messo in moto nella società italiana e quali soggetti diventassero protagonisti di tale processo; ma questa osservazione non tocca il valore della ispirazione profondamente democratica di quella sua opera, e della individuazione lucida di taluni nodi della vita politica italiana che saranno presenti anche nei decenni a venire.

Nella direzione di *Nord e Sud*, rivista che fondò nel '54, e dalla partecipazione a

quel crogiolo di impegno culturale e civile che fu *Il Mondo* di Panunzio, alla cattedra universitaria, dall'attività parlamentare a quella di Governo, Francesco Compagna è stato interlocutore sensibile, sempre attento e vivace, nel dibattito politico dagli anni cinquanta in poi. Con due saldi e costanti punti di riferimento: un'idea moderna della politica, che non è mai declamazione o arte della pura mediazione ma è sempre intessuta di competenza e di fatti; un'ispirazione meridionalista, che parte da una visione unitaria dei problemi nazionali.

Per il Mezzogiorno e per il suo riassetto si batté sempre, rifiutando la mitologia della civiltà contadina a favore della strada della modernizzazione ed industrializzazione. Fu coerente con questa impostazione anche dinanzi alle esperienze amare di questi ultimi anni.

Per il Mezzogiorno continuò a battersi anche nella sua qualità di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, incarico di grande delicatezza che aveva assunto avendo attenzione alla sostanza del compito e non al rango formale. Del resto un uomo della sua finezza intellettuale e politica non avrebbe mai potuto in questo campo far questione di spalline.

Negli ultimi mesi della sua esistenza Compagna affronta, con la sua attività istituzionale e con interventi pubblici, le drammatiche questioni del terremoto e della camorra, di quelli che gli appaiono come nuovi e al tempo stesso vecchi mali della terra a lui così cara.

Avverte il rischio che queste antiche condanne, tornate in forme e gravità nuove alla ribalta della vita del meridione, possano comprometterne i destini, rendendo più difficile il cammino che porta ad un Mezzogiorno moderno, prospero, pienamente integrato nella realtà nazionale e attraverso essa nell'Europa. Di qui la necessità di opporsi con una iniziativa concreta ed efficace, che egli studiò e sollecitò, nel governo e nell'opinione pubblica.

Onorevoli colleghi, la perdita di Francesco Compagna è stata grave per l'intero paese. Ma dobbiamo ricordarlo, per

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

l'amore che egli portava alla sua città, è stata una perdita particolarmente dolorosa per Napoli in un momento in cui essa ha bisogno per il suo futuro di intelligenze lucide, appassionate, combattive.

Con questo animo, interpretando i nostri comuni sentimenti, rinnovo alla moglie ed ai figli del caro collega, al suo partito ed a quanti lo apprezzarono e gli furono vicini il profondo cordoglio della Camera dei deputati (*Segni di generale consentimento*).

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa alle espressioni di cordoglio testé pronunciate dall'onorevole Presidente della Camera.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, concernente la proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie (3784).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, concernente la proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 18 gennaio 1983 è stata chiusa la discussione congiunta sulle linee generali dei disegni di legge nn. 3784 e 3812, non-

ché della concorrente proposta di legge n. 3670, ed hanno replicato il relatore e il rappresentante del Governo.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge di conversione n. 3784, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo:

«È convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, concernente proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie».

Poiché a tale articolo unico non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel proseguo della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, concernente ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria (3812); e della concorrente proposta di legge: Usellini ed altri: Delega per la concessione di amnistia per reati tributari e ulteriori disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze tributarie (3670).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, concernente ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle

imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria; e della concorrente proposta di legge: Usellini ed altri: Delega per la concessione di amnistia per reati tributari e ulteriori disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze tributarie.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 18 gennaio 1983 è stata chiusa la discussione congiunta sulle linee generali dei disegni di legge nn. 3784 e 3812, nonché della concorrente proposta di legge n. 3670, ed hanno replicato il relatore e il rappresentante del Governo. Si dovrà pertanto passare ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione n. 3812.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALDO ANIASI.

GUSTAVO MINERVINI. Chiedo di parlare per un richiamo all'ultimo comma dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVO MINERVINI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, egregi colleghi, vorrei sottoporre al Presidente, di cui richiamo l'attenzione, la questione della ammissibilità degli emendamenti.

Come è noto, siamo in sede di conversione in legge di un decreto-legge, e l'articolo 96-bis, all'ottavo comma, prevede che siano ammissibili soltanto gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi strettamente inerenti alla materia del decreto-legge.

Ora, come ella avrà constatato, signor Presidente, qui abbiamo un grosso fascicolo a stampa contenente emendamenti e subemendamenti; altri subemendamenti, monoscritti e dattiloscritti, sono stati ora distribuiti in fotocopia.

Richiamo la sua attenzione sulla potestà che l'articolo 96-bis, ottavo comma, le attribuisce, con facoltà per altro di interpellare, ove lo creda, l'Assemblea. Faccio notare che il problema fu ampiamente trattato in una seduta precedente, e pre-

cisamente in quella del 16 febbraio 1982, come risulta dal resoconto stenografico, particolarmente dalla pagina 40.810 alla pagina 40.817 e dalla pagina 40.819 alla pagina 40.822; poi, alla pagina 40.844 ed alla pagina 40.094. Si svolse un'ampia discussione sulla questione che era stata sollevata dal compianto collega onorevole Colonna, il quale espresse l'opinione che il Governo non potesse presentare emendamenti o articoli aggiuntivi rispetto al testo del decreto-legge e che, quindi, la facoltà di emendazione...

Scusi, Presidente, dato che questa è una facoltà che compete a lei — anche se sto parlando a dei colleghi che non mi ascoltano — lei, onorevole Presidente, mi deve ascoltare.

PRESIDENTE. La sto ascoltando.

GUSTAVO MINERVINI. Dicevo che l'onorevole Colonna, per primo, prese la parola ed espone la tesi secondo la quale il Governo, da cui proviene il decreto-legge, non poteva presentare alcun emendamento al testo, e che la norma dell'ottavo comma dell'articolo 96-bis concerneva esclusivamente gli emendamenti di origine parlamentare, precludendo quindi al Governo ogni potestà di emendare i decreti-legge e consentendola ai deputati nei limiti della stretta inerenza alla materia del decreto-legge.

Sull'argomento intervennero nello stesso senso e con copia di osservazioni gli onorevoli Gianni e Bassanini, il quale ultimo, in particolare, sottolineò due linee di pensiero che, a suo avviso, costituivano la duplice *ratio* di questa norma. Egli disse, da un lato, che essendosi creata una corsia preferenziale, questa dovesse essere riservata alle materie che il Governo aveva prescelto per la loro necessità ed urgenza, dall'altro, che, verificandosi la necessità ed urgenza, nei modi abbreviati che si fanno, non si potessero poi versare nel decreto ulteriori materie che questa verifica non avessero subito. E nella materia in oggetto ciò si è verificato ampiamente, perché abbiamo vastissimi emendamenti del Governo, uno dei quali oc-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

cupa pagine e pagine dello stampato ed è relativo addirittura a dodici articoli. Vi sono poi altri emendamenti e subemendamenti di varie parti politiche.

Tornando a quella occasione, ricordo che si espressero con correttezza tutte le parti politiche. Per la democrazia cristiana, se non erro, l'onorevole Ciannamea riconobbe il principio (nè era possibile altrimenti), ma ritenne che, non essendovi la possibilità di sottoporre nuovamente alla Commissione e all'Assemblea il giudizio sulla necessità e l'urgenza, la potestà fosse tutta del Presidente, o, in subordine, dell'Assemblea a norma dell'ottavo comma dell'articolo 96-bis.

Anche il gruppo radicale aderì in linea di principio e quando il Presidente dichiarò non ammissibili numerosi emendamenti del Governo e dello stesso gruppo radicale, si dolse soltanto per una asserita parzialità del Presidente in questa scelta.

Il gruppo socialista, con correttezza ancora maggiore, ritirò addirittura tutti gli emendamenti che, in via di principio, erano stati ritenuti dal Presidente non del tutto ammissibili.

Il gruppo comunista, per bocca dell'onorevole Alinovi, dichiarò che avrebbe ritardato la discussione se non si fosse seguito un criterio rigoroso: criterio rigoroso che il Presidente ebbe ad accogliere escludendo a mano a mano e fin dall'inizio una serie di emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi e facendo anche una selezione successiva nel momento in cui altri subemendamenti venivano presentati. In quella occasione il Presidente sottolineò anche la doverosità del suo comportamento selettivo.

Nella vicenda del decreto-legge in esame, io già prospettai la questione in sede di discussione sulle linee generali e in relazione agli emendamenti di cui si aveva notizia. Ed il Presidente di turno, onorevole Scalfaro, come si legge nel resoconto stenografico del 18 gennaio 1983, a pagina 74, sottolineò l'estrema delicatezza della questione e disse che in materia bisognava procedere con estremo equilibrio. Poiché da lei, signor Presi-

dente, mi aspetto, anzi sono sicuro di ottenere, un giudizio ugualmente equilibrato, le rivolgo appello per una selezione, attenta e fedele al regolamento, degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati (*Applausi all'estrema sinistra*).

ALESSANDRO TESSARI. Chiedo di parlare a favore della tesi sostenuta dall'onorevole Minervini.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Siamo curiosi di conoscere l'orientamento della Presidenza in ordine al problema sollevato dal collega Minervini. Anche questa mattina, nel corso dell'esame che il Comitato dei nove ha fatto dei due decreti-legge, è emerso imbarazzo e difficoltà, nel senso che ci siamo trovati di fronte non solo ad una serie di emendamenti già depositati, a firma del Governo, alcuni dei quali lo stesso Governo, in altre occasioni (sempre relative a questo provvedimento) aveva «scaricato», ma anche ad emendamenti che innovano completamente rispetto alla materia dei provvedimenti e pongono quei problemi cui ha fatto riferimento l'onorevole Minervini. Se dovesse essere accolta la tesi che il Governo può emendare i suoi decreti, innovando, introducendo, cioè, altre materie rispetto a quelle toccate dal provvedimento iniziale, non si vede il motivo per impedire a chicchessia di presentare, sempre attraverso emendamenti, argomenti anche estranei alle materie del decreto-legge.

Un'analogia discussione è avvenuta questa mattina presso la Commissione istruzione e la Commissione bilancio. Cito questi episodi perché rafforzano la tesi del collega Minervini. Nel decreto relativo alla spesa pubblica, vi sono quattro articoli che attengono alla competenza della pubblica istruzione (riduzione delle spese concernenti questo dicastero) e ve ne sono due, il primo ed il secondo, che non hanno niente a che fare con la competenza della Commissione pubblica istruzione. Dunque, esiste una situazione un

po' imbarazzante cui si è trovata di fronte la Commissione stessa, che non poteva emendare il testo, in quanto tale emendabilità veniva rinviata alla Commissione bilancio, che, a sua volta era, per altro, incompetente ad emendare il testo medesimo, avendo la possibilità di intervenire soltanto su due dei sei articoli del decreto-legge.

Questo andamento, sul quale ha richiamato l'attenzione, nella Commissione bilancio, il collega Calderisi, pone alcuni interrogativi ai deputati: quale segnale la Presidenza della Camera dà per il prosieguo dei lavori, non solo in relazione al decreto in esame, ma anche con riferimento ad altri provvedimenti? Possiamo liberamente innovare, introducendo nei sacchi vuoti, del Governo, o pieni di materie eterogenee, qualunque argomento, qualunque riferimento? È problema molto delicato, poiché in passato abbiamo visto respingere alcuni emendamenti della nostra parte politica, con la motivazione che non erano attinenti alla materia del decreto.

Non spendo altre parole, avendo il collega Minervini illustrato la situazione in modo chiaro: attenderemmo non solo un segnale dalla Presidenza, che costituirebbe per noi un fatto molto significativo e in armonia con lo spirito del regolamento, e che potrebbe aiutare il Governo nella futura produzione di decreti. Mi riferisco all'invito a non alterare eccessivamente, a non snaturare il corpo, la sostanza dei decreti-legge, con emendamenti quali quelli presentati al provvedimento in esame, che fra l'altro è un doppio decreto: ve n'è uno che prolunga la scadenza a dicembre ed un secondo che fissa la scadenza del condono al 15 marzo, creando un vuoto legislativo pericoloso, tanto è vero che questa mattina il sottosegretario Carpino ha dovuto presentare ulteriori emendamenti del Governo per colmare tale vuoto, che deriva — appunto — dalla emanazione di un decreto che non è stato ancora convertito in legge e che ha creato già effetti che non possono essere sanati dal secondo decreto... È una complicazione legislativa

che ci auguriamo possa cessare. Non solo, ma uno di questi emendamenti consta di 16 commi complicatissimi. Un emendamento composto di 16 commi! Quando si pensa che la *ratio* del primo e del secondo decreto era quella di uno spostamento dei termini previsti per il condono, si deve concludere che la materia complicata ed eterogenea dell'emendamento 2.01 del Governo è cosa ben diversa. Vorremmo quindi essere messi in condizione di sapere come si procede e se al Governo sia consentita qualsiasi stranezza legislativa, senza che la Presidenza intervenga a far rispettare il regolamento.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno chiede di parlare contro, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sugli interventi degli onorevoli Minervini e Alessandro Tessari. Gli emendamenti che sono stati presentati dal Governo e da alcuni parlamentari al disegno di legge n. 3812, di cui stiamo discutendo, recano ampie e numerose modifiche al decreto-legge n. 429 del 1982. Ripeto a tali emendamenti i colleghi Minervini e Tessari prospettano dubbi di ammissibilità, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 96-bis del regolamento. Secondo tali colleghi, infatti, gli emendamenti in questione non sarebbero strettamente attinenti alla materia del decreto-legge che è oggetto del disegno di legge n. 3812.

Dichiaro anzitutto che la Presidenza deve prescindere da ogni rilievo circa il merito e l'opportunità delle modifiche proposte. Occorre poi far rilevare che, quando la Camera è chiamata a pronunciarsi sulla conversione in legge di un decreto-legge recante proroga dell'operatività di un precedente provvedimento, sembra ammissibile la presentazione di emendamenti che subordinino la proroga stessa all'introduzione delle modifiche ed integrazioni che appaiono necessarie od opportune, per quanto concerne il provvedimento da prorogare, purché attinenti alla materia oggetto del provvedimento medesimo. In questo senso, mi sembra che si possa anche citare il precedente del 9 e 10 novembre 1982, concernente la

proroga — per decreto-legge — del termine previsto dall'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304, cioè la «legge sui pentiti».

Nel caso di specie, l'oggetto del decreto-legge della cui conversione oggi discutiamo non consiste soltanto nella proroga dell'operatività dell'originario provvedimento sul condono tributario e nelle modificazioni conseguenti (di cui agli articoli 1 e 3 del decreto), ma anche in un'importante modifica (articolo 2) al testo del precedente provvedimento, nel senso di ripristinare la pregiudiziale tributaria per i reati commessi sotto l'imperio delle precedenti disposizioni. Dunque, dal momento che lo stesso testo in discussione reca modifiche al decreto-legge n. 429 del 1982, non si vede perché tale oggetto non possano avere emendamenti, governativi o parlamentari, purché — come nel caso di specie — non fuoriescano dalla materia oggetto del richiamato decreto-legge n. 429.

La Presidenza, pertanto, valutata attentamente e obiettivamente la situazione, non ritiene di dover dichiarare inammissibili, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 3812.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che è del seguente tenore:

«È convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, concernente ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria».

Ricordo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ricordo altresì che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«I termini previsti dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto-legge

10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, che scadevano il 30 novembre 1982 e successivamente prorogati al 15 dicembre 1982 con il decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, sono ulteriormente differiti al 15 marzo 1983.

I soggetti che presentano nel periodo dal 16 dicembre 1982 al 15 marzo 1983 le dichiarazioni integrative di cui al titolo II, capo I, del citato decreto n. 429, devono effettuare i versamenti previsti dall'articolo 20 dello stesso decreto in ragione del quaranta per cento entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate di uguale importo, rispettivamente, nei mesi di giugno e novembre 1983. L'importo delle imposte dovute può essere ridotto di una somma pari al cinque per cento se è interamente versato entro il termine stabilito per la presentazione delle predette dichiarazioni.

I soggetti che presentano nello stesso periodo di tempo indicato nel comma precedente le dichiarazioni integrative ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, devono effettuare i versamenti previsti dall'articolo 30, terzo comma, del citato decreto n. 429, in tre rate di uguale importo, di cui la prima entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione integrativa, la seconda nel periodo dal 10 al 31 luglio 1983 e la terza nel periodo dal 10 al 30 novembre 1983. L'importo dell'imposta dovuta deve essere versato in unica soluzione entro il termine di presentazione delle predette dichiarazioni se non è superiore a lire cinquecentomila; se è superiore a lire cinquecentomila ed è interamente versato entro detto termine, tale importo può essere ridotto di una somma pari al cinque per cento dell'imposta stessa.»

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 1.*

1. 5.

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRUCIANELLI, CAFIERO.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

*Sopprimere l'articolo 1.*

1. 9.

TESSARI ALESSANDRO, BONINO.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

I termini previsti dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, che scadevano il 30 novembre 1982 sono differiti al 15 marzo 1983.

1. 10.

GOVERNO.

All'emendamento 1. 10 del Governo è riferito il seguente subemendamento:

*Sostituire le parole: 15 marzo 1983 con le seguenti: 15 febbraio 1983.*

0.1.10.1.

ANTONI, D'ALEMA, VIOLANTE, BERNARDINI, MANNUZZU, BELLOCCHIO, SARTI, GIURA LONGO, TONI, TRIVA.

Sono stati poi presentati i seguenti altri emendamenti, sempre riferiti all'articolo 1 del decreto-legge:

*Al primo comma, sostituire le parole: 15 marzo 1983 con le seguenti: 31 gennaio 1983.*

1. 6.

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRUCIANELLI, CAFIERO.

*Al secondo comma sostituire le parole: 15 marzo 1983 con le seguenti: 31 gennaio 1983.*

1. 7.

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRUCIANELLI, CAFIERO.

*Al secondo comma, sostituire le parole: quaranta per cento con le seguenti: sessanta per cento.*

1. 8.

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRUCIANELLI, CAFIERO.

*Al secondo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo: Sull'importo delle imposte dovute relativamente alle dichiarazioni integrative presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia se interamente versato entro il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative, sia se corrisposto alle scadenze rateali sopra previste, è dovuto un interesse, pari al saggio ufficiale di sconto vigente alla suddetta data, maggiorato dell'interesse legale, calcolato rispetto alle corrispondenti scadenze di pagamento previste dallo stesso articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.*

1. 11.

GOVERNO

All'emendamento 1. 11 del Governo, sono riferiti i seguenti subemendamenti:

*Sostituire le parole da: è dovuto un interesse fino alla fine, con le seguenti: è dovuto un interesse del 23 per cento annuo.*

0. 1. 11. 2.

ANTONI, VIOLANTE, BERNARDINI, D'ALEMA, TRIVA, BELLOCCHIO, GIURA LONGO, SARTI, MANNUZZU, TONI.

*Sostituire le parole da: pari al saggio ufficiale fino a: interesse legale, con le seguenti: in ragione del 23 per cento annuo.*

0. 1. 11. 1.

GOVERNO

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

È stato presentato altresì il seguente emendamento, sempre riferito all'articolo 1 del decreto legge:

*Al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sull'importo delle somme dovute relativamente alle dichiarazioni integrative presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia se interamente versato entro il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative sia se corrisposto alle scadenze rateali sopra previste, si applica l'interesse nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma precedente, calcolato rispetto alle corrispondenti scadenze previste dal terzo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.

1. 12.

GOVERNO.

A tale emendamento è riferito il seguente subemendamento:

*Sostituire le parole:* nella misura e con le modalità *con le seguenti:* nella misura del 23 per cento annuo e con le modalità.

0. 1. 12. 1.

D'ALEMA, ANTONI, BERNARDINI,  
VIOLANTE, TONI, BELLOCCHIO,  
TRIVA, SARTI, MANNUZZU,  
GIURA, LONGO.

Sempre all'articolo 1 del decreto-legge sono altresì riferiti i seguenti altri emendamenti:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Ai fini degli articoli 17, 18, 26, secondo comma, e 27 le maggiori somme e le relative franchigie derivanti dalle dichiarazioni integrative si considerano dichiarate anche ai fini penali con la dichiarazione originaria. Resta ferma la punibilità dei reati connessi con la dichiarazione originaria, per le ipotesi di cui al primo

comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se le eventuali maggiori imposte definitivamente accertate ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, superano il limite di importo indicato nel primo comma dallo stesso articolo 56 e, per le ipotesi di cui all'articolo 50, comma primo, secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se, a seguito di accertamento definitivo ai sensi degli articoli 26, secondo comma, e 27 del citato decreto-legge n. 429, risulta una eventuale maggiore imposta sottratta o un eventuale rimborso indebito per un ammontare superiore agli importi indicati negli stessi commi del citato articolo 50.

1. 1.

USELLINI.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Il ministro delle finanze potrà determinare con proprio decreto le norme di attuazione del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni ai fini di assicurare il rispetto del principio del divieto di doppia imposizione sancito dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1. 2.

USELLINI.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le controversie, di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, ancorché non impugnabili per decorrenza di termini, si considerano tuttora pendenti e come tali assoggettabili alle disposizioni contenute negli articoli 24 e 31 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1972, n. 516.

1. 13.

SANTAGATI, RUBINACCI.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli effetti, delle disposizioni di cui agli articoli 24 e 31 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, si considerano pendenti anche le controversie di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

1. 3.

USELLINI.

A quest'ultimo emendamento sono riferiti i seguenti subemendamenti:

*Sostituire le parole:* di cui al primo con le seguenti: per le quali, ai sensi del primo.

0. 1. 3. 1.

VALENSISE, BAGHINO, ALMIRANTE, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, SANTAGATI, SOSPIRI, ABBATANGELO, TRANTINO, CARADONNA, ZANFAGNA.

*Aggiungere, in fine, le parole:* si sia verificata la perenzione dei termini per la riassunzione dei ricorsi.

0. 1. 3. 2.

VALENSISE, BAGHINO, ALMIRANTE, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, SANTAGATI, SOSPIRI, ABBATANGELO, TRANTINO, CARADONNA, ZANFAGNA.

È stato infine presentato il seguente emendamento, sempre riferito all'articolo 1 del decreto-legge:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Il termine per i pagamenti previsti dal primo comma dell'articolo 23 del decreto-

legge 10 luglio 1982, n. 429, è fissato al 15 marzo 1983.

1. 4.

GOVERNO.

A tale emendamento sono riferiti i seguenti subemendamenti:

*Sostituire le parole:* 15 marzo con le seguenti: 31 gennaio.

0. 1. 4. 1.

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRUCIANELLI, CAFIERO.

*Sostituire le parole:* 15 marzo 1983 con le seguenti: 15 febbraio 1983.

0. 1. 4. 2.

BERNARDINI, ANTONI, VIOLANTE, D'ALEMA, TONI, TRIVA, GIURA LONGO, MANNUZZU, BELLOCCHIO, SARTI.

Sempre all'articolo 1 del decreto-legge sono stati successivamente presentati i seguenti altri emendamenti:

*Al primo comma sostituire le parole:* 15 marzo 1983 con le seguenti: 15 febbraio 1983.

1. 15.

ANTONI, D'ALEMA, VIOLANTE, BERNARDINI, MANNUZZU, BELLOCCHIO, SARTI, GIURA LONGO, TONI, TRIVA.

*Al secondo comma sostituire le parole:* 15 marzo 1983, con le seguenti: 15 febbraio 1983.

1. 16.

ANTONI, D'ALEMA, VIOLANTE, BERNARDINI, MANNUZZU, BELLOCCHIO, SARTI, GIURA LONGO, TONI, TRIVA.

*Al secondo comma sostituire le parole:* nei mesi di giugno e novembre 1983, con

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

*le seguenti:* nei mesi di marzo e aprile 1983.

1. 17.

ANTONI, D'ALEMA, VIOLANTE, BERNARDINI, MANNUZZU, BELLOCCHIO, SARTI, GIURA LONGO, TONI, TRIVA.

*Al terzo comma sostituire le parole:*

La seconda nel periodo dal 10 al 31 luglio 1983 e la terza nel periodo dal 10 al 30 novembre 1983, *con le seguenti:* La seconda nel periodo dal 10 al 31 marzo 1983 e la terza nel periodo dal 10 al 30 aprile 1983.

1. 18.

D'ALEMA, ANTONI, VIOLANTE, BERNARDINI, MANNUZZU, BELLOCCHIO, SARTI, TRIVA, TONI, GIURA LONGO.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

Le norme sul condono si applicano anche alle controversie in corso di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

I provvedimenti amministrativi relativi a tali controversie sono sospesi sino al 15 febbraio 1983. Alla scadenza del termine, se il contribuente si è avvalso delle norme sul condono, il procedimento è estinto.

Il condono non dà diritto al rimborso delle somme pagate.

1. 19.

BERNARDINI, ANTONI, VIOLANTE, MANNUZZU, D'ALEMA, SARTI, GIURA LONGO, TONI, TRIVA, BELLOCCHIO.

Ha chiesto di parlare sul complesso degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto legge l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò molto bre-

vemente sull'emendamento 1.10 del Governo; del resto, già abbiamo discusso in Commissione circa il delicato problema della ammissibilità dell'emendamento stesso e il Governo si è riservato di riflettere. Credo che il Presidente della Commissione, Azzaro, con grande equilibrio, fosse d'accordo sul tipo di rilievo che ora sto per fare.

L'emendamento del Governo 1.10 così recita: «I termini previsti dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, che scadevano il 30 novembre 1982 sono differiti al 15 marzo 1983».

A questo riguardo, vorrei ricordare che il decreto-legge presentato prima di quello della cui conversione ci stiamo oggi occupando, e che ha prorogato quei termini al 30 novembre, è ancora in vigore; quindi, sostanzialmente questo emendamento non interviene a disciplinare una situazione di fatto carente di normativa, né interviene a disciplinare in maniera diversa una situazione che ha già una propria normativa. Infatti, il decreto-legge al nostro esame propone la conferma di una situazione, già disciplinata da legge, per precauzione, per fini tuzioristici.

Riteniamo che non si possa presentare un emendamento il quale non fa altro che consolidare una situazione già esistente, tanto più che quando un decreto-legge non viene convertito in legge, la Costituzione stabilisce che gli effetti cessino *ex tunc* mentre spetta al Governo o alle Camere stabilire la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Quindi riteniamo che questo emendamento — di pura conferma e quindi inattendibile — non possa essere approvato, in quanto non avrebbe l'effetto né di modificare una situazione attualmente disciplinata, né di disciplinare una situazione assolutamente carente di normativa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Milani. Ne ha facoltà.

ELISEO MILANI. Signor Presidente, intendo parlare sull'articolo 1 e altresì illustrare gli emendamenti che il gruppo del PDUP ha presentato.

Il primo di questi emendamenti prevede la soppressione dell'articolo 1; quindi, di fatto sosteniamo l'ipotesi che non si debba consentire la deroga al termine di scadenza previsto dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429. Successivamente, e in subordine, abbiamo presentato un altro emendamento, con il quale si prevede la fissazione di questo nuovo termine al 31 gennaio 1983. Ciò significa anche che, automaticamente, si è reso necessario presentare un emendamento all'articolo 2, con il quale prevedere la abrogazione della norma in questione.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal Governo, mantengo le mie riserve, anche se la Presidenza ha avuto modo di esprimere, quanto alla loro ammissibilità, le considerazioni che abbiamo ascoltato. Tra l'altro, desidero dire che mantengo le mie riserve circa la correttezza di questa interpretazione. Non è possibile che, essendosi la Camera espressa a proposito della sussistenza dei requisiti di costituzionalità a norma dell'articolo 96-bis del regolamento, nella sostanza possano poi essere introdotte tutte le materie che si ritiene necessario introdurre, senza ripercorrere la strada indicata dallo stesso articolo 96-bis.

Ma voglio qui svolgere delle considerazioni di ordine politico generale. L'altro giorno abbiamo assistito ad un fatto di rilievo per la vita del paese, cioè alla firma di un accordo tra parti sociali avverse, o che comunque si combattevano, su un terreno che riguardava, in generale, la situazione economica del paese. Si discuteva il problema di quanto avrebbero influito le condizioni contrattuali che venivano fatte ad alcuni milioni di lavoratori (contratti che per altro erano «in mora» da oltre un anno), e di quanto avrebbe influito la mancata misura di intervento coatto o sulla base di un accordo tra le parti grazie alla mediazione del Governo (anzi, con la sovrapposizione di una proposta politica complessiva del Go-

verno), di quanto avrebbe anche tutto ciò influito sull'economia del paese.

Su questo accordo, sulle sue conseguenze, ed anche su tutta la polemica precedente, credo che ritorneremo, per segnalare tutti i tentativi che si sono fatti per spingere in una direzione i sindacati, o comunque per costringerli ad accettare, in vista delle gravi condizioni economiche del paese, le misure, o le sollecitazioni, o le ipotesi che venivano presentate — si diceva — nell'interesse del paese. E tutto questo sta bene.

Però noi abbiamo verificato, con il decreto-legge sul condono, l'esistenza di una situazione quanto mai anomala rispetto a questo genere di preoccupazioni. Non si conoscono ancora le cifre, ma si parla di una resa superiore alle attese; c'è qualcuno che parla addirittura di una cifra che può aggirarsi attorno ai 10 mila miliardi; il che significa che l'area di evasione delle imposte dovute allo Stato da parte di certe categorie di cittadini è di una estensione, non direi anomala, ma assurda. Se, infatti, il rientro di imposta, con le facilitazioni previste a condono, da una entrata di questo tipo, si comprende quale sia l'entità dell'evasione alla quale siamo di fronte.

Noi fummo contrari, allora, al condono; favorevoli, anche se si tratta di una misura dubbia, alla caduta della pregiudiziale tributaria, all'introduzione delle «manette per gli evasori»; ma dobbiamo dire che le riserve che avevamo allora espresso circa la efficacia e la validità di queste misure, ed anche la determinazione politica a mantenere queste misure, erano più che giustificate. Questo decreto-legge non solo proroga i termini di scadenza del beneficio, ma si configura come un atto di sanatoria per coloro che non hanno voluto usufruirne e che non useranno mai dei termini di proroga per farlo.

Nella sostanza, credo che non soltanto siamo di fronte ad una scelta politica inaccettabile, ma anche ad una questione morale che noi abbiamo il dovere di porre; dinanzi alla previsione del condono, vi sono stati numerosi cittadini che

hanno inteso utilizzarlo, mentre vi sono stati coloro che pervicacemente hanno scommesso sulla fermezza politica del Governo, hanno resistito a questa misura, ora, ottengono non solo la proroga, ma anche la abrogazione di una norma che pure era stata alla base di questo provvedimento.

Orbene, coloro che hanno pensato di dover resistere, e hanno fatto affidamento soprattutto nella capacità di influire su certe forze politiche, su certi schieramenti politici, per evitare di saldare il loro conto con la giustizia tributaria, hanno avuto partita vinta. Questo è un dato di fatto, e questi signori potranno usufruire delle norme precedenti a quelle del decreto-legge che aboliva la cosiddetta pregiudiziale tributaria e potranno fare sì che le loro controversie, relative alle imposte dovute, siano definite in base alla procedura precedente.

È chiaro, quindi, che la misura è immorale e politicamente sbagliata. A noi sembra assurdo che un ministro socialista abbia potuto presentare queste misure come misure di severità, di equità sul piano dell'imposizione tributaria, e in modo tale da poter richiedere poi, nel conflitto sociale, un intervento punitivo nei confronti dei lavoratori, nei confronti di coloro che fanno il loro dovere sul piano fiscale. Ora, questo decreto-legge viene sconvolto e messo in discussione da un altro ministro, sempre socialista. Infatti, l'attuale ministro delle finanze, contraddicendo il ministro Formica, ha potuto cedere alle pressioni, alle richieste e, al limite, anche al ricatto politico da parte di coloro che hanno il potere di condizionare la vita del nostro paese.

È chiaro che il nostro giudizio non poteva e non può che essere negativo; e, soprattutto, non possiamo non denunciare l'immoralità, sul piano politico e, più in generale, sul piano della giustizia, di un simile modo di procedere. Dobbiamo anche aggiungere che gli emendamenti del Governo sono così complicati da risultare quasi incomprensibili. Non riesco a capire come si possa continuare a legiferare in questo modo: se è regola di

civiltà giuridica che la legge debba essere conosciuta da tutti, le norme che qui vengono proposte rappresentano tutto meno che la trasparenza, e non vi è possibilità, non dico per il cittadino comune, ma anche per il legislatore, di capirle. Ed è anche attraverso questa giungla legislativa che si introduce un ulteriore elemento di rottura di un sistema giuridico, che si vorrebbe equo ed in grado di colpire coloro che evadono le imposte.

Noi abbiamo ripresentato l'emendamento che, allorché si discusse del primo provvedimento del genere, fu respinto per 5 voti. Esso riguardava un'aggiunta all'articolo 6, il quale prevedeva pene accessorie per gli evasori fiscali fino all'interdizione, per un certo periodo di tempo, di coloro che avevano responsabilità nella direzione di uffici, imprese, eccetera. Avevamo chiesto, e quindi chiediamo ancora, che a parità di condizioni questo trattamento fosse riservato anche ad una categoria o a più categorie di cittadini esercenti attività autonoma o attività professionale; questi, come sappiamo, sulla base dei dati che vengono forniti dai vari ministri delle finanze succedutisi nel tempo, sono quelli nei cui confronti era stato rilevato il più alto tasso di evasione fiscale. Proponevamo, come pena accessoria, la sospensione dall'albo professionale da due mesi fino a due anni. Questo emendamento, ripeto, non è stato approvato per soli 5 voti. Anche in questo caso, riteniamo assolutamente ingiusto ed inaccettabile che vi siano categorie di cittadini che possono essere colpiti da queste pene accessorie, mentre vi sono altre categorie di cittadini che, come sappiamo, sono, sul piano dell'evasione fiscale, tra le più attive e, pertanto, non pensiamo che tale norma possa valere per le une e per le altre. Si tratta di principi generali, per cui tutti i cittadini debbono godere dello stesso trattamento e soggiacere ugualmente a norme di legge. Credo che non possiamo punire certi evasori in un modo e non occuparci invece di altri.

Pertanto abbiamo proposto l'emendamento Catalano 2.4, perché riteniamo che anche questa sia una delle questioni che

qualificano l'atteggiamento, il comportamento, la collocazione politica o gli intendimenti politici del ministro o del Governo, ma in particolare del Parlamento, che dovrebbe comunque muoversi secondo senso di giustizia e comunque rispondendo ad indirizzi generali, che sono stabiliti dalle altre leggi e dalla Costituzione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Minervini. Ne ha facoltà.

**GUSTAVO MINERVINI.** Desidero intervenire su alcuni emendamenti presentati da colleghi e innanzitutto sull'emendamento Usellini 1.2. Trattasi di un emendamento aggiuntivo volto a far valere il condono automatico in seno ai bilanci dell'esercizio successivo delle società. Altrimenti, vi sarebbe una doppia imposizione ed infatti si invoca il principio del divieto della doppia imposizione sancito dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Esistevano due modalità di condono: il condono automatico e la dichiarazione integrativa; la dichiarazione integrativa era analitica e permetteva di tener conto delle risultanze di essa nei bilanci successivi. Invece, quando il condono è automatico, è globale e non si comprende poi come si possa tenerne conto nelle successive partite di bilancio. A quali partite si imputerà questo condono automatico? È una sorta di «legge Visentini-bis» applicata al condono, per cui si ripartiscono come si vuole, scegliendo le partite che si crede, purché non si superi il valore effettivo? Quindi a me pare che questo sia assolutamente inaccettabile. Sotto l'apparenza di una sostanziale equità, invece si dà luogo a ogni possibilità di arbitrio. Alla fine, poi, il bilancio di una società per azioni non è soltanto, come ormai si mostra di credere, una specie di lettera d'amore o di odio tra il contribuente e il fisco, ma ha anche un valore informativo. Applicando il condono automatico ai bilanci, quale sarà mai il valore informativo dei bilanci stessi?

Un altro emendamento contro il quale intendo parlare è l'emendamento 1.3, parimenti — sono dolente — del collega Usellini. Con questo io riprendo il discorso fatto testé dal collega Milani. Nel lontano 1972, cioè ormai undici anni or sono, quando venne fatta la riforma tributaria si stabilì l'onere di una istanza per la continuazione della controversia in corso a pena di decadenza. La maggior parte dei contribuenti la fecero, taluni la trascurarono, un gruppo anche numeroso, ne do atto. Successivamente vi è stata, per la maggior parte di questi casi, la rassegnata rinuncia dei contribuenti, che avevano omesso questo atto di contribuzione a far valere le loro ragioni, e questi contribuenti hanno pagato. Ma un gruppo, invece, particolarmente pugnace di contribuenti, sospinto da avvocati e da commercialisti persuasi che bisogna resistere sempre e non pagare mai, ha continuato per undici anni le controversie (e non mi si dirà che sono i più sprovveduti, certamente erano sobillati e tenaci, non erano certamente poveri e derelitti), costoro vengono premiati con la concessione anche ad essi del condono.

Veramente nell'emendamento Usellini 1.3 non si intende bene se questa proposta che egli fa si applichi soltanto alle controversie in corso o anche alle controversie già estinte, se non ho ietto male. Se si applica anche alle controversie estinte, la conclusione sarà che lo Stato rimborserà le somme che gli erano state corrisposte. Sarebbe interessante anzi che il Governo prendesse posizione, quantificando l'onere che graverà sullo Stato. Per porre riparo a questo, se non erro, ho letto frettolosamente, esiste un subemendamento Bernardini che esclude ogni rimborso. Questo subemendamento non presenta l'inconveniente che io or ora ho attribuito all'emendamento Usellini, però, naturalmente, rappresenta una grave violazione del principio di uguaglianza, e in questo caso, come in altri, rafforzerà la litigiosità dei contribuenti, perché sarà la dimostrazione che il ricorrere sempre e il non pagare mai rende, e che chi, invece, paga è sciocco, per non usare formule più volgari.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, mi soffermerò su alcuni emendamenti dei colleghi e poi sugli emendamenti del mio gruppo. In modo particolare, per quanto riguarda gli emendamenti dei colleghi, credo di aver capito che la proposta, sostanzialmente identica, sia pure sotto forma di due emendamenti diversi, dei colleghi Catalano e Tessari, mirerebbe a creare una enorme confusione nella conversione del decreto-legge perché, proponendo la soppressione dell'articolo 1, è come se si proponesse la soppressione di tutto il provvedimento. In questo modo, ripeto, non faremmo che aggiungere confusione a confusione, e soprattutto creare una grande sperequazione tra coloro i quali, vigente questo provvedimento, hanno provveduto o stiano comunque provvedendo al condono e quelli che poi, per così dire, venissero esclusi dalla normativa medesima.

Per queste ragioni, mi dichiaro contrario agli emendamenti Catalano 1.5 e Tessari Alessandro 1.9, che finirebbero per snaturare completamente il provvedimento in esame.

Per quanto riguarda l'emendamento del Governo 1.10, ne comprendo bene la *ratio* e sono quindi favorevole ad esso, ma vorrei che il Governo stesse attento all'inconveniente che deriva dal raccordo tra il secondo provvedimento di condono (per intenderci quello che reca il termine di quindici giorni) ed il terzo (cioè quello che stiamo esaminando), anche perché il secondo provvedimento è autonomo. *Quid iuris* in ordine ad un decreto convertito autonomamente e ad un successivo decreto *superveniens*, che — ancor prima che si provveda alla conversione del secondo — lo inglobi? Comprendo che lo spirito dell'emendamento del Governo è quello di evitare un vuoto che potrebbe verificarsi in questa ridda di provvedimenti; ma stiamo attenti che, se per avventura ci trovassimo in difficoltà per altre ragioni, le cose si potrebbero com-

plicare. La soluzione, comunque, esiste ed io l'ho proposta in Commissione. Ritiri dunque, per il momento, il Governo l'emendamento 1.10; e seguiamo l'iter della legge di conversione del terzo decreto-legge di condono presso l'altro ramo del Parlamento, infatti, qualora, come è molto probabile, la conversione stessa non avvenisse entro il 14 febbraio, che è il termine di scadenza del secondo provvedimento, la questione sarebbe superata, perché non essendo convertito il secondo provvedimento lo si potrebbe raccordare con il terzo, senza vuoti temporali, in modo che tutti i termini che scadevano il 30 novembre finiscano automaticamente per scorrere fino al 15 marzo. Questa è la soluzione che propongo, ma se il Governo ne ha di migliori, tanto meglio.

Per quanto riguarda poi l'emendamento del Governo al secondo e terzo comma dell'articolo 1, ho per la verità una contrarietà di principio, perché questi due emendamenti finiscono con il realizzare una palese disparità di trattamento tra contribuenti, i quali dovrebbero avere tutti gli stessi diritti, così come hanno gli stessi doveri.

Il concetto di fondo è questo: esiste un decreto-legge entrato in vigore il 16 dicembre dello scorso anno; si presume che, da allora ad oggi, molti cittadini si siano avvalsi di quelle norme e si siano dunque comportati secondo il disposto di tutti e tre i commi dell'articolo 1, che poi altro non è che un anello di tutta quella catena del condono, che deve comprendere il periodo tra il 10 novembre dello scorso anno e il 15 marzo prossimo.

Ora, però, in sede di conversione di quel decreto-legge, voi intervenite con due emendamenti che prevedono il pagamento aggiuntivo di interessi con un'aliquota dell'ordine del 23 per cento, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto che stiamo esaminando.

Si determina, in questo modo, una *impar condicio* tra coloro che fino al momento dell'entrata in vigore di questo decreto-legge avranno provveduto al versa-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

mento (e che quindi non dovranno pagare gli interessi) e coloro che hanno preferito aspettare, come era loro consentito dalla norma originaria, il termine del 15 marzo (i quali dovranno invece versare questa specie di penale).

In pratica, è come se il Governo si pentisse di aver previsto il termine ultimo del 15 febbraio e decidesse di aggiungere un costo aggiuntivo del 23 per cento dopo quella data.

Questo non mi sembra un metodo corretto. È vero che si è molto discusso circa il fatto che nei decreti-legge non debbano essere introdotte materie diverse tra loro; ma è altrettanto vero che non è giusto introdurre, al momento del «guado», troppi cambiamenti, perché possono esservi cittadini che non hanno pagato, non già per malizia, ma perché si sono prima voluti accertare della fine che avrebbe fatto il provvedimento e cioè, perché hanno voluto vedere se esso sarebbe stato modificato e in che modo. E questa non è cosa da penalizzare, perché allora tanto valeva, signor ministro, che lei prorogasse il decreto fino al 15 febbraio, in coincidenza, cioè, con la scadenza del decreto-legge medesimo; invece, quando ella annunciò il provvedimento — come appare dalla stessa relazione, che per brevità non cito testualmente — ha voluto giustificare questo fatto dicendo di aver voluto concedere una proroga lunga sino al 15 marzo, per mettere tutti i cittadini nelle condizioni di potersi regolare. Quindi, coloro che hanno avuto fiducia in lei, signor ministro, e, che stanno attendendo — perché lei ha detto che entro un mese sarebbe intervenuta la conversione in legge —, in modo da poter provvedere, debbono pentirsi del pentimento del Governo. Non mi sembra questo un metodo corretto di impostare i problemi giuridici, anche se è vero che ella è la parte «forte».

Io non contesto la sua tesi, ma dico che bisognava prevedere, in questo decreto-legge, condizioni uguali per tutti. A me sta bene che coloro i quali abbiano pagato entro il 30 novembre possano, in teoria, essere premiati — anche se abbiamo poi

visto che la regola opposta vale per il fisco, in base alla quale «chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato» —, che coloro i quali si sono premurati di pagare entro il 30 novembre possano godere di benefici; ma ritengo che coloro i quali, per lo stesso decreto-legge, dal 16 dicembre sino al 15 marzo, si trovano nella stessa situazione giuridica, non debbano pagare gli interessi se sanano la loro situazione solo qualche giorno dopo. È una questione di principio, che non mi sembra deporre a favore del Governo. Il discorso vale sia per l'emendamento del Governo 1.11, che per l'emendamento 1.12, che reca norme analoghe riferite all'IVA.

Ma veniamo ad un emendamento presentato da me e dal collega Rubinacci (l'emendamento 1.13), che riprende un discorso, cui si è poc'anzi accennato, cioè il discorso del famoso articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Mi meraviglio dello stupore dell'onorevole Minervini, che in maniera suadente, garbata, intelligente, da uomo preparato, almeno dal punto di vista della persuasione ha potuto far breccia nel cuore e nella mente di qualche collega. Io desidero chiarire un concetto ai colleghi che non sono addentro alla materia, che è molto tecnica e specialistica.

GUSTAVO MINERVINI. Ma qui siamo solo in pochi addetti ai lavori!

ORAZIO SANTAGATI. No, vi sono altri colleghi; mi auguro che siano tutti esperitissimi in materia; comunque, io voglio far vertere il discorso su un presupposto fondamentale. Lei ha detto — e l'ha detto bene — che nel 1972, quand'era intervenuta la riforma tributaria, si era concesso un anno di tempo a coloro i quali avessero inteso riassumere i ricorsi pendenti. Lei dice che praticamente solo pochi soggetti (ma poi si è corretto dicendo che forse non erano pochi: tutte queste attenuazioni lasciano intravedere la suavità del suo ragionamento) utilizzarono quelle norme. La verità è che il provvedimento passò inosservato anche fra le per-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

sone competenti; non parlo di avvocati, anche se ve ne furono moltissimi che lo ignorarono, ma di altri illustri professionisti, operatori economici, dottori commercialisti, eccetera...

GUSTAVO MINERVINI. Anche dottori in lettere?

ORAZIO SANTAGATI. Magari ai dottori in lettere una tale ignoranza è consentita! Dicevo che anche gli addetti ai lavori non si accorsero del termine di un anno oltre il quale sarebbe intervenuta la perenzione dei procedimenti, cosicché rimasero «in bilico» moltissimi contribuenti, che, in effetti, solo per una questione di tempo, non di merito — questo è il punto — non poterono più portare avanti i loro ricorsi, perché cadde la «ghigliottina». Come si fa quindi a dire che questi provvedimenti fossero del tutto da disattendere? Probabilmente erano dei provvedimenti accettabili, e, quindi, se gli interessati avessero potuto esperire i ricorsi, avrebbero potuto anche vincere la controversia. Cosa si chiede con il mio emendamento, che è molto simile all'emendamento del collega Usellini? Si chiede di consentire a coloro che non hanno potuto portare avanti i ricorsi di fruire del condono, ai sensi dell'articolo 24 e dell'articolo 31 della relativa legge.

Nel concludere, signor Presidente, desidero soltanto completare il concetto. Quanto infatti all'affermazione dell'onorevole Minervini, secondo cui sarebbero stati furbi coloro che hanno continuato per dieci anni le controversie, ritengo che essa non risponda al vero, perché furono proprio gli ingenui a tenere tale comportamento. Invece i furbi, quelli che avevano gli avvocati, i consulenti bravi e preparati, si misero al riparo entro l'anno, come previsto dall'articolo 44. Gli ingenui, gli inesperti, gli impreparati, diciamo pure i pigri, non poterono fruire del riparo di questo anno. Pertanto, non si premia nessuna tendenza alla litigiosità, ma si consente di ripristinare nei termini di questo condono quella possibilità di soddisfare le proprie esigenze. E con che

cosa, poi, tutto sommato? Lo sappiamo tutti. Quando invochiamo gli articoli 24 e 31 del vecchio provvedimento di condono, praticamente consentiamo a questi contribuenti di ottenere uno sconto di un terzo e della metà. Quindi, essi pagherebbero comunque una cospicua somma. E poiché il fisco va anche alla ricerca di pecunia, in nome del principio per cui *pecunia non olet*, non vedo perché il fisco stesso debba respingere questa possibilità di incrementare il gettito del condono, e di mettere anche questi cittadini, che per motivi vari non poterono avvalersi dei termini cocessi dalla legge 26 ottobre 1972, di regolarizzare le proprie partite.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Antoni. Ne ha facoltà.

VARESE ANTONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, illustrerò tutti gli emendamenti presentati dal mio gruppo all'articolo 1.

Questi emendamenti valgono in parte a confermare la nostra richiesta di riduzione del termine di proroga. Il mio subemendamento 0.1.10.1 tende a ridurre il termine di proroga dal 15 marzo al 15 febbraio. La stessa cosa chiediamo con i miei emendamenti 1.15 e 1.16.

Per quanto riguarda il mio emendamento 1.17, desidero far notare ai colleghi, ed anche all'onorevole ministro, che, nella ipotesi in cui fosse accolta la nostra richiesta di riduzione del termine di proroga, ovviamente dovrebbero essere ridotti i termini di rateazione; e noi abbiamo preso come riferimenti per i termini di rateazione — lo vedrà, signor Presidente — i mesi di marzo e di aprile. Abbiamo previsto, cioè, 30 e 60 giorni di tempo per il possibile pagamento della seconda e della terza rata.

Il mio subemendamento 0.1.11.2 si riferisce all'emendamento 1.11 del Governo. Si tratta di stabilire già nella legge la misura degli interessi, soprattutto per una ragione di trasparenza, e affinché i contribuenti sappiano quale sia il tasso di interesse che viene applicato. Non discutiamo sulla formula del testo, ma mi pare

che il fatto stesso che il Governo abbia presentato il subemendamento 0.1.11.1, analogo al nostro, confermi la decisione, alla quale si era più o meno giunti in seno al Comitato dei nove, di correggere quella formula con questa, per una maggiore trasparenza e per una migliore conoscenza all'esterno.

Quanto all'emendamento D'Alema 1.18, analogamente, intendiamo ravvicinare la seconda e la terza scadenza, nella ipotesi di pagamenti rateali, portandole, rispettivamente, dal 10 al 31 marzo, e dal 10 al 30 aprile, in ragione della riduzione del termine di proroga.

Il subemendamento D'Alema 0.1.12.1, riferito all'emendamento 1.12 del Governo, riprende il tema della fissazione della misura del tasso di interesse per le rateazioni dei ritardati pagamenti, prevedendolo nel 23 per cento annuo.

Merita una precisazione il successivo emendamento Bernardini 1.19, relativo alle controversie di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972.

In merito il collega Minervini ha dichiarato la propria contrarietà, mentre altri colleghi hanno sostenuto i loro emendamenti sulla questione. Sarà perciò opportuno che io illustri in pochissimi minuti la differenza tra questo testo e quelli degli altri colleghi.

I componenti della Commissione certamente ricorderanno che, in quella sede, si era addivenuti all'unanime opinione secondo la quale le due materie che potevano essere aggiunte al decreto-legge con l'accordo di tutti erano relative ad una eventuale disciplina dell'articolo 44 e dei sostituti d'imposta. Mentre per questi ultimi il Governo ha provveduto, per quanto riguarda l'articolo 44 (d'altro canto confermando la contrarietà alla riapertura dei termini, sostenuta dal precedente ministro) si è rimesso alla Commissione, sostenendo tuttavia l'opportunità che si evitasse il rimborso di imposte già riscosse. Il Governo ha anche esposto quali sono le situazioni di fatto, e sarà bene che io le riprenda succintamente.

Sono circa 750 mila i contribuenti che

non hanno consolidato i ricorsi a norma dell'articolo 44; tra questi, sono circa 140mila coloro che potrebbero usufruire del condono nell'ipotesi in cui si considerino ammessi al condono solo i contribuenti per i quali non c'è stata notifica dell'ufficio (dopo di che, per il mancato consolidamento del processo l'imposta è diventata definitiva, ma l'Amministrazione non ha ancora proceduto).

Partendo da questi presupposti si potrebbe tentare di fare un calcolo; ma è evidente che il precedente ministro, quando ha parlato di somme rilevanti, ha colto nel segno.

Poche parole ancora, colleghi, anche per contenere in parte la reazione dell'onorevole Minervini (al quale do atto di grande serietà d'impostazione). Noi proponiamo che si possa consentire il condono per le controversie ancora pendenti, purché non si dia luogo, in ogni caso, al rimborso delle somme pagate. Per controversie pendenti noi intendiamo quelle per le quali esiste tuttora gravame senza pronuncia definitiva, indipendentemente dal fatto che il contribuente sia stato chiamato a pagare l'imposta in tutto o in parte e l'abbia pagata in tutto o in parte, o non l'abbia pagata affatto.

Con questa interpretazione del nostro testo si giunge ad una proposta assai vicina a quella del Governo, e si tiene conto dell'accordo unanime intervenuto in sede di Commissione, soddisfacendo in modo abbastanza apprezzabile — io ritengo — le varie opinioni che sono state espresse. Per ragioni di correttezza, e per simpatia nei confronti del collega professor Minervini, debbo dire che anch'io sono convinto che questo testo non sana, in senso assoluto, le ingiustizie, perché è evidente che chi ha pagato non riceve il beneficio del rimborso dell'imposta. Vorrei però che il collega Minervini considerasse che ha pagato chiunque sia stato richiesto dall'Amministrazione, indipendentemente dall'azione di opposizione, per cui la differenza di situazione delle singole posizioni può essere attribuita alla differenza dei tempi nei quali l'Amministrazione ha proceduto, ma non a posizioni del contri-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

buente. Tant'è che, mentre per le imposte dirette — secondo i dati forniti dal Governo — la riscossione è già avvenuta per buona parte, non è avvenuta quasi affatto per le imposte indirette e per l'IVA. Questo significa che i vari procedimenti si sono svolti in due tempi, che per altro non determinano una disparità di condizione con riferimento al comportamento del contribuente, bensì una differenza di condizione con riferimento al comportamento dell'Amministrazione. Certo, la disparità di condizioni resta, ma credo, e mi auguro, che la questione morale possa in qualche modo essere soddisfatta, ed il nostro emendamento essere apprezzato anche dal collega Minervini.

Vi è poi il subemendamento Bernardini 0.1.4.2, che null'altro è se non il ritorno al termine del 15 febbraio, in ordine al quale — trattandosi dell'ultima riduzione dei termini — invito il ministro a riflettere, nella sua sensibilità, con molta attenzione. Il ministro sa che noi fummo subito contrari, e gli esponemmo tale nostra contrarietà, alla proroga fino al 15 marzo. Una delle motivazioni espresse dal ministro, anche se da noi non condivisa, è quella che si stabiliva un più lungo termine per consentire al Parlamento di discutere. Siamo alla fine di gennaio, la questione grossa dovrà essere risolta questa sera, o nel seguito del dibattito — questione sulla quale insisteremo —; ma credo che si possa consentire di accettare la nostra richiesta di ritorno al 15 febbraio.

FRANCESCO FORTE, *Ministro delle finanze*. Va benissimo, se a questa data tutti i decreti-legge sono convertiti...!

VARESE ANTONI. Debbo anch'io manifestare, come il collega Minervini, contrarietà all'emendamento Usellini. Non tornerò sull'argomento, anche perché non ho nessuna intenzione di infierire sull'emendamento stesso, ma ritengo che sia profondamente ingiusto. La materia avrebbe dovuto essere disciplinata in precedenza. Così non è stato, ma certo non

per nostra responsabilità (*Applausi all'estrema sinistra*).

ALESSANDRO TESSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. La vedo ilare e giulivo, ministro Forte, non so se perché avete fatto fuori il presidente dell'ENI Colombo e rispedito a casa a presiedere l'ENEA, come si minacciava nei giornali in questi giorni...

FRANCESCO FORTE, *Ministro delle finanze*. Mi occupo di tasse...

ALESSANDRO TESSARI. Volevo rivolgermi brevemente all'amico e compagno Antoni, che di solito mi è maestro in questa materia così complessa. Noi non abbiamo un deputato nella Commissione finanze, e dobbiamo per forza di cose comparirvi fuggacemente, di tanto in tanto, saltando da una Commissione all'altra, con mille difficoltà, per tener dietro ai provvedimenti che il Governo tira fuori dal cassetto quotidianamente. Speravo, collega Antoni, che l'altro giorno, iniziando la discussione sulle linee generali di questo provvedimento, si potesse intraprendere una certa strada. Ascoltando il rappresentante comunista mi ero illuso, forse avevo frainteso, che vi fosse un segnale da parte comunista, secondo il quale la filosofia complessiva del decreto-legge non sarebbe stata accolta. Mi è parso, invece, che il discorso fatto ora dal collega Antoni sia tutto interno alla filosofia in questione; teso a modificare alcuni elementi (modifiche sulle quali, probabilmente, anche noi convergeremo, come ad esempio sull'anticipo della data dal 15 marzo al 15 febbraio), ma interno al provvedimento.

Noi abbiamo presentato anche l'emendamento soppressivo dell'articolo 1, con gli effetti che ricordava il collega Santagati. Non siamo per niente preoccupati, caro Santagati, del fatto che questo decreto-legge possa andare a gambe all'aria,

perché non ci convince la sua filosofia e ci stupisce che voi «missini» siate diventati improvvisamente difensori di un meccanismo talmente farraginoso che, altre volte in passato, lo avete voi stessi denunciato per primi. Il meccanismo del doppio decreto sulla stessa materia, con gli effetti che tu, collega Santagati, ricordavi efficacemente, non può essere accettato.

**ORAZIO SANTAGATI.** Caro Tessari, ti devi mettere nei panni del contribuente: non puoi sottoporlo ad uno *stop and go*, ma devi dargli una certezza, positiva o negativa!

**ALESSANDRO TESSARI.** Certo, ma il problema è che questo Governo non è capace di dare alcuna certezza al contribuente. Questo Governo ha saputo solo dare la certezza della «stangata» al contribuente onesto e la garanzia dell'impunità al contribuente disonesto. Questa è la filosofia costante di questo e dei precedenti governi. La logica del condono, con gli effetti perversi che qui sono stati ricordati, nasce da tale filosofia. Il primo decreto-legge di proroga, che portava la scadenza del condono al 15 dicembre, ha certamente coinvolto l'uomo in buona fede, che non poteva immaginare che sarebbe stato emanato il secondo decreto, che non poteva immaginare quali sarebbero state le modifiche e quindi l'ampliamento della gamma delle possibilità di mediazione e di patteggiamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti. Anche la necessità, per il Governo, di presentare questa mattina altri emendamenti, per coprire il buco che si era creato, nasce dalla cattiva abitudine del Governo di usare lo strumento del decreto, per siffatte materie. Sarebbe stato molto più logico ed avrebbe avuto minori conseguenze per il contribuente, non creando neppure sensazioni più o meno legittime di trattamenti differenziati, l'uso dello strumento del disegno di legge. Per quanto riguarda la sostanza, tale strumento avrebbe probabilmente consentito una più rapida attuazione del provvedimento: si può constatare, infatti, che nella discussione parlamentare del

decreto, nella stesura originaria (cioè senza l'estensione alle questioni via via sollevate, ma limitato alla modifica della data), non vi sono stati problemi di sorta. Se la volontà del Governo era solo quella di ritoccare la data, un provvedimento adottato con lo strumento del disegno di legge sarebbe già stato tradotto in legge e oggi non saremmo angosciati dalla complicatissima situazione che si sta creando in virtù del doppio decreto che opera con una doppia disciplina sulla stessa materia.

Ecco, noi siamo contrari alla filosofia di cui si è parlato. Siamo convinti che — accenno ad una questione su cui tornerò in seguito — in Parlamento si creerà una grande coalizione, perché vi sono interessi di bottega, clientelari ed elettorali per molti partiti. Non c'è, infatti, solo il contribuente disonesto, che non paga le tasse, ma c'è anche l'ente pubblico, l'amministrazione comunale (magari di sinistra), che deve ricorrere al condono automatico per avere la garanzia dell'amnistia, la garanzia cioè di non vedere finire in galera in virtù della legge sulle manette i propri amministratori. La sorprendente moltiplicazione per otto volte della entrata IRPEG sta ad indicare la volontà degli amministratori che ricorrono al condono come evasori comuni di tutelarsi di fronte alla legge contro il rischio di finire in galera. Ci sono gli enti pubblici, dunque, ci sono le grandi e le piccole imprese: non credo sia esatto dire che gli emendamenti Usellini tutelano l'interesse delle grandi imprese. Sappiamo che c'è tensione anche nelle medie e piccole imprese, nelle cooperative, in tutte le amministrazioni che in qualche modo sono soggetti d'imposta.

Riteniamo che sia inaccettabile la filosofia che di fatto discrimina tra il cittadino a reddito fisso che paga le tasse alla fonte, attraverso le ritenute sulla busta-paga, e gli imprenditori, i professionisti, gli enti pubblici, le imprese pubbliche o private che sistematicamente ricorrono alla pratica dell'evasione, calcolando nei loro bilanci il condono e la benevolenza dell'amministrazione finanziaria.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

A questo riguardo è stupefacente — lo dico ai colleghi della Commissione finanze e tesoro — che uno dei decreti-legge che verrà all'attenzione della Camera nei prossimi giorni — esaminato questa mattina dalle Commissioni bilancio e pubblica istruzione — prevede la riduzione di circa 200 miliardi dai 500 che con decreto qualche mese fa abbiamo stanziato per l'ammodernamento dell'amministrazione finanziaria, proprio per dar vita a quel messaggio enfatico, che più volte i nostri governanti hanno annunciato al paese, di voler dare la caccia agli evasori fiscali.

Noi ritenevamo che quello fosse un settore che andava potenziato anche in termini economici, mentre il Governo evidentemente vuole risparmiare, e quindi non potenziare la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria, per ridurre l'area dell'evasione, per cui in pratica accetterà con questi decreti che continui ad intercorrere tra il contribuente disonesto e quello rispettoso degli obblighi di legge soltanto il meccanismo della sanatoria, del condono e dell'amnistia.

Per concludere non credo neppure che giovi la considerazione per cui questo decreto avrebbe portato alle casse dello Stato più soldi di quanti originariamente previsti; infatti, ciò dimostra l'incapacità dei nostri governanti a calcolare, sia pure approssimativamente, il «buco» delle mancate entrate nelle casse dello Stato. Quindi, stupirsi o rallegrarsi perché il fisco ha incassato 10 mila miliardi al posto dei 6 mila previsti è del tutto fuori luogo, perché ciò significa che per anni si è accettato di non far entrare nelle casse dello Stato migliaia di miliardi proprio quando si adottano provvedimenti come quelli al nostro esame; provvedimenti con i quali si penalizzano, ad esempio, i supplenti della scuola, considerati come grandi ladri del sistema, rei di portarsi a casa 100-200 mila lire di indennità integrativa speciale su uno stipendio mensile di 600-700 mila lire.

Di fronte a questi cittadini lo Stato diventa rapinatore perché toglie loro le

100-200 mila lire e la retribuzione relativa al mese estivo agli insegnanti supplenti, come se fossero i ladri di questo regime, mentre con il condono si regalano centinaia di migliaia di miliardi a tutti gli evasori pubblici e privati, imprese, enti pubblici e amministratori gialli, verdi e — purtroppo — rossi.

A questo riguardo devo dire di essere dispiaciuto che anche i colleghi di parte comunista accettino sempre di più la filosofia in base alla quale si approvano provvedimenti come quelli al nostro esame apportandovi soltanto alcune modifiche.

Per quanto riguarda gli emendamenti che il Governo ha presentato... a se stesso, cioè al proprio decreto-legge, al momento dell'esame degli articoli ai quali essi si riferiscono esamineremo gli emendamenti soppressivi da noi proposti.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 2 del decreto stesso, che è del seguente tenore:

«Il secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

“Per i reati previsti dagli articoli indicati nel comma precedente continuano ad applicarsi le norme, anche processuali, vigenti alla data del 31 dicembre 1982”».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 2.*

2. 1.

MINERVINI.

*Sopprimere l'articolo 2.*

2. 2.

MANNUZZU, ANTONI, BERNARDINI,  
D'ALEMA, GIURA LONGO, TONI.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

*Sopprimere l'articolo 2.*

2. 3.

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRUCIANELLI, CAFIERO.

*Sopprimere l'articolo 2.*

2. 5.

BATTAGLIA, DUTTO, RAVAGLIA.

*Sopprimere l'articolo 2.*

2. 6.

CALDERISI, BONINO.

*Sostituirlo con il seguente:*

All'articolo 6 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, è aggiunto il seguente numero:

« 3-bis) la sospensione dagli ordini professionali per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni».

2. 4.

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRUCIANELLI, CAFIERO.

*Sostituire le parole:* 31 dicembre 1982, *con le seguenti:* 30 aprile 1983.

2. 7.

SANTAGATI, RUBINACCI.

A tale articolo è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sono apportate le seguenti modificazioni.

All'articolo 14, secondo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

«Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla società risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole Società fuse o incorporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate modalità di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 15 settembre 1983».

All'articolo 15:

nel primo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La dichiarazione integrativa degli eredi del contribuente deve essere presentata al centro di servizio nella cui circoscrizione, a norma dello stesso decreto, è ricompreso il comune nel quale il contribuente aveva l'ultimo domicilio fiscale» e nel secondo periodo le parole «domicilio fiscale del soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio fiscale del soggetto dichiarante»;

nel secondo comma, terzo periodo, sono aggiunte le parole: «né per il riconoscimento di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate»;

nel sesto comma le parole «nel primo comma dell'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 16»;

Nell'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole «e del terzo comma dell'ar-

articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

All'articolo 16, nel primo comma, sono aggiunti i seguenti periodi:

«Se nella dichiarazione originaria, ancorché tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o più imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 60 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 598, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa è indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato».

All'articolo 19:

al terzo comma, le parole «e per le persone giuridiche» sono sostituite dalle seguenti: «e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche»;

nel sesto comma, le parole «da persone giuridiche» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche»;

dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

«Le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono ammesse ad avvalersi della definizione automatica a condizione che l'imposta lorda originariamente dichiarata sia aumentata del 25 per cento. Nel caso in cui dalla dichiarazione originaria non emerga alcuna imposta lorda, il periodo di imposta

è definito automaticamente se nella dichiarazione integrativa è riconosciuta una maggiore imposta di lire 500 mila. Per la definizione automatica dei periodi di imposta per i quali è stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare l'importo di lire un milione».

All'articolo 20:

nel primo comma, le parole «agli articoli 16 e 17» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 16 e 17 nonché di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata»;

nel secondo comma è aggiunto il seguente periodo: «Gli eredi del contribuente devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 15 settembre 1983 e, per la differenza, in due rate uguali rispettivamente nei mesi di novembre 1983 e febbraio 1984; ovvero in unica soluzione entro il 15 settembre 1983 con la riduzione del 5 per cento dell'importo delle imposte dovute»;

nel terzo comma le parole: «calcolato con decorrenza dall'anno 1982» sono sostituite dalle seguenti: «calcolato con decorrenza dall'anno 1983»;

nel sesto comma le parole: «L'imposta locale sui redditi, dovuta a seguito delle dichiarazioni integrative di cui al presente titolo, non è deducibile» sono sostituite dalle seguenti: «L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative di cui al presente titolo, non sono deducibili».

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente: «Art. 20-bis. — La liquidazione di cui al precedente articolo è eseguita, per tutte le annualità di imposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio cui detta dichiarazione è stata presentata ai sensi del primo comma dell'articolo 15, avvalendosi di procedure automatizzate

sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze e di quelli certificati dagli uffici presso i quali sono state o dovevano essere presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta inclusi nelle dichiarazioni integrative.

I centro di servizio procedono alla iscrizione a ruolo o alla esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli uffici distrettuali delle imposte procedono a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. A tal fine la circoscrizione territoriale di ciascun centro di servizio comprende le regioni indicate nell'articolo 2 del decreto ministeriale 28 settembre 1982 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 30 settembre 1982.

Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 18 e 19 si provvede mediante determinazione di un unico importo per ciascun tributo tenendo conto dei risultati della liquidazione effettuata con riferimento a ciascuna di dette annualità.

Alle iscrizioni, ai rimborsi od agli sgravi relativi alle annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 16 e 17, provvedono, per ciascuna annualità, sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento. A tal fine la comunicazione, data e sottoscritta dal titolare dell'ufficio che ha provveduto alla liquidazione stessa o da un suo rappresentante, deve contenere gli estremi della liquidazione effettuata».

All'articolo 24, nel primo comma, le parole: «di quello accertato dall'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «del maggiore imponibile accertato dall'ufficio» ed

è aggiunto il seguente periodo: «La richiesta comporta l'abbandono dell'eventuale controversia concernente l'applicabilità della definizione automatica degli imponibili ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823».

All'articolo 28:

il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'imposta sul valore aggiunto può essere definita, su richiesta del contribuente, a norma dei seguenti commi relativamente ai periodi di imposta per i quali non siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica ovvero siano stati notificati avvisi di rettifica con esplicita indicazione del loro contenuto parziale»;

nel quarto comma è aggiunto il seguente periodo:

«In tal caso l'ammontare dell'eccedenza di credito relativa all'anno 1981 computato in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1982, deve essere versato entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale, senza applicazione di penalità né interessi di mora».

All'articolo 31, nel sesto comma, è aggiunto il seguente periodo: «Tuttavia in caso di mancato o insufficiente versamento delle imposte e tasse dovute a seguito della presentazione della istanza di definizione si applica la soprattassa nella misura del 20 per cento prevista dalle norme vigenti e gli interessi di mora, di cui alla stessa legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applicano in misura raddoppiata».

All'articolo 32:

il secondo comma è soppresso;

nel terzo comma, primo periodo, le parole: «I giudizi in corso e i termini di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «I

giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi» e l'ultimo periodo è soppresso;

nel quinto comma, le parole «di cui al secondo e al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo e quarto comma»;

nel sesto comma è aggiunto il seguente periodo: «Relativamente ai tributi di cui al primo comma dell'articolo 31 sono altresì sospesi sino al 31 dicembre 1984, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive»;

dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, ed all'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non operano relativamente ai periodi di imposta per i quali siano state presentate le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 16, 17 e 26 né per i periodi di imposta con accertamenti già definiti quando siano state presentate dichiarazioni integrative con definizione automatica per tutti i periodi di imposta per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica.

Agli effetti degli articoli 14, 19, 25 e 28 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti.

I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative o istanze di definizione possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione prevista dal quinto comma. A tal fine debbono presentare, alla competente intendenza di finanza, entro il 25 marzo 1983, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche

fotostatica, della dichiarazione integrativa o istanza di definizione presentata e della ricevuta o di altro documento dell'Amministrazione postale comprovante la consegna all'ufficio postale della raccomandata di trasmissione. Nei confronti di contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto riprende con la scadenza di aprile 1983. A seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative o delle istanze di definizione, presentate ai sensi degli articoli 16, 17 e 24, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui al precedente comma relative ai periodi di imposta cui le dichiarazioni o istanze si riferiscono. Per i periodi di imposta per i quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 17, l'iscrizione provvisoria a ruolo da effettuare ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è commisurata alle somme di imposta per le quali la contestazione prosegue. Per i contribuenti che, pur avendo presentato dichiarazione integrativa o istanza di definizione hanno effettuato il pagamento delle somme iscritte provvisoriamente a ruolo, dette somme sono conguagliate in sede di liquidazione delle imposte risultanti da dette dichiarazioni o istanze».

2. 01. (nuovo testo).

GOVERNO

A questo articolo aggiuntivo sono riferiti i seguenti subemendamenti:

*Al secondo comma, ultimo periodo, dopo la parola: integrativa aggiungere le seguenti: e quella automatica.*

0. 2. 01. 8.

PAZZAGLIA, RUBINACCI, SANTAGATI.

*Al terzo comma, dopo le parole: nell'articolo 16, aggiungere le seguenti: al sesto comma è aggiunto il seguente periodo:*

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

«Le quantità ed i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi del presente decreto per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio»;

0. 2. 01. 9.

USELLINI, ALIVERTI, BONALUMI, CITARISTI, CAPPELLI, SCOZIA, BROCCA, VECCHIARELLI, LOBIANCO, CIANNAMEA.

*Al terzo comma, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi: sono aggiunti in fine, i seguenti commi:*

«Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del sesto comma, del successivo articolo 16, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1982 ovvero in quello del periodo d'imposta in corso a tale data.

I soggetti indicati nel sesto comma che hanno presentato dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1982 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data eliminando le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione di dette variazioni non comporta emergenza di componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito d'impresa, né la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.

Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 19, le disposizioni del precedente comma si applicano altresì per l'iscrizione in bilancio di attività in precedenza omesse ma, in tal caso, il valore iscritto concorre alla formazione del reddito d'im-

presa nella misura del venti per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato.

Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo relativamente alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; i relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove trattasi di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 1982 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Qualora l'attività di impresa cessi prima del quinto periodo di imposta l'importo residuo concorrerà alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta. Le nuove quantità e valori devono risultare in apposito progetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel quale le variazioni sono state effettuate».

0. 2. 01. 10.

USELLINI, ALIVERTI, BONALUMI, CITARISTI, CAPPELLI, SCOZIA, BROCCA, VECCHIARELLI, LOBIANCO, CIANNAMEA.

*Al quarto comma, aggiungere il seguente capoverso: è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione, idonee ad esplicare effetti sui periodi d'imposta successivi, si considerano riconosciute ai fini delle imposte sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente indicate nella dichiarazione dei

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

redditi relativa al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1982 o in corso a tale data».

0. 2. 01. 11.

USELLINI, ALIVERTI, BONALUMI, CITARISTI, CAPPELLI, SCOZIA, BROCCA, VECCHIARELLI, LOBIANCO, CIANNAMEA.

*Dopo il quanto comma, aggiungere il seguente:*

All'articolo 17 è aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 15 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito d'impresa».

0. 2. 01. 12.

USELLINI, ALIVERTI, BONALUMI, CITARISTI, CAPPELLI, SCOZIA, BROCCA, VECCHIARELLI, LOBIANCO, CIANNAMEA.

*Al sesto comma sopprimere il terzo capoverso.*

0. 2. 01. 3.

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRUCIANELLI, CAFIERO.

*Al sesto comma sopprimere il quarto capoverso.*

0. 2. 01. 1.

ALMIRANTE, BAGHINO, SANTAGATI, SOSPIRI, ABBATANGELO, TRANTINO, CARADONNA, ZANFAGNA, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, VALENSISE.

*Al sesto comma sopprimere il quarto capoverso.*

0. 2. 01. 4.

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRUCIANELLI, CAFIERO.

*Al nono comma sopprimere il primo capoverso.*

0. 2. 01. 5.

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRUCIANELLI, CAFIERO.

*Al nono comma, primo capoverso, sostituire le parole: non siano stati notificati con le seguenti: , successivamente al 30 giugno 1982, siano stati notificati.*

0. 2. 01. 2.

VALENSISE, BAGHINO, ALMIRANTE, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, SANTAGATI, SOSPIRI, ABBATANGELO, TRANTINO, CARADONNA, ZANFAGNA.

*Al nono comma sopprimere il secondo capoverso.*

0. 2. 01. 6.

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRUCIANELLI, CAFIERO.

*All'undicesimo comma sopprimere il primo, il secondo e il terzo capoverso.*

0. 2. 01. 7.

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRUCIANELLI, CAFIERO.

Sempre allo stesso articolo aggiuntivo sono stati successivamente presentati i seguenti altri subemendamenti:

*Sopprimere il primo comma.*

0. 2. 01. 13.

TESSARI ALESSANDRO, BONINO.

*Sopprimere il secondo comma.*

0. 2. 01. 14.

CALDERISI, BONINO.

*Sopprimere il terzo comma.*

0. 2. 01. 15.

CICCIOMESSERE, BONINO.

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

*Sopprimere il quarto comma.*

0. 2. 01. 16.

ROCCELLA, BONINO.

*Sopprimere il quinto comma.*

0. 2. 01. 17.

MELLINI, BONINO.

*Sopprimere il sesto comma.*

0. 2. 01. 18.

CORLEONE, BONINO.

*Sopprimere il settimo comma.*

0. 2. 01. 19.

AGLIETTA, BONINO.

*Sopprimere l'ottavo comma.*

0. 2. 01. 20.

FACCIO, BONINO.

*Sopprimere il nono comma.*

0. 2. 01. 21.

TEODORI, BONINO.

*Sopprimere il decimo comma.*

0. 2. 01. 22.

TESSARI ALESSANDRO, BONINO.

*Sopprimere l'undicesimo comma.*

0. 2. 01. 23.

CALDERISI, BONINO.

*All'ultimo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ai fini degli articoli 17, 18, 26, secondo comma, e 27 le maggiori somme e le relative franchigie derivanti dalle dichiarazioni integrative si considerano dichiarate anche ai fini penali con la dichiarazione

originaria. Resta ferma la punibilità dei reati connessi con la dichiarazione originaria, per le ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se le eventuali maggiori imposte definitivamente accertate ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, superano il limite di importo indicato nel primo comma dallo stesso articolo 56 e, per le ipotesi di cui all'articolo 50, commi primo, secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se, a seguito di accertamento definitivo ai sensi degli articoli 26, secondo comma, e 27 del citato decreto-legge n. 429, risulta una eventuale maggiore imposta sottratta o un eventuale rimborso indebito per un ammontare superiore agli importi indicati negli stessi commi del citato articolo 50.

0. 2. 01. 24.

USELLINI, PICCOLI MARIA SANTA, SPOSETTI, BASLINI, FONTANA, CITARISTI, SCARLATO, TESINI ARISTIDE, PUMILIA, GARZIA.

All'articolo 2 del decreto-legge è riferito altresì il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

Art. 2-ter.

I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione annuale dei redditi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, per i periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al 1° agosto 1982, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presen-

tare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate ancorché con ritardo superiore ad un mese.

I soggetti di cui al comma precedente, tra il 10 ed il 30 giugno 1983, devono spedire per raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente agli ammontari complessivi dei vari pagamenti effettuati e ai periodi d'imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel primo comma. Nei casi di fusione e trasformazione si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati, entro e non oltre il 31 marzo 1983; con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale*. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo e le istruzioni per la compilazione dei modelli.

Le dichiarazioni integrative devono essere presentate all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione, secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto previsto dal precedente comma.

Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale è esercitata la facoltà prevista dal primo comma, l'importo o il maggiore importo complessivo delle somme o dei valori soggetti a ritenuta, delle relative ritenute o delle maggiori ritenute nonché altri dati ed elementi in conformità del modello di cui al terzo comma.

In caso di accertamento in rettifica o d'ufficio, notificato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, se il sostituto d'imposta non accetta di corrispondere l'intero importo delle ritenute o delle maggiori ritenute

accertate, la controversia prosegue per la differenza.

Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle relative ad accertamenti notificati anteriormente alla data della loro presentazione, sono riscosse mediante versamento diretto in ragione del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa e per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di settembre e novembre 1983. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma settimo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sulla base dei termini e delle modalità stabiliti con il decreto di cui al precedente terzo comma. Si applicano altresì le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dello stesso articolo 20.

Le sanzioni amministrative previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, e dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative; in caso contrario si applicano le sanzioni commisurate alle maggiori ritenute definitivamente accertate. Si applicano altresì le disposizioni del primo comma, secondo periodo, e del secondo comma dell'articolo 22 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, numero 516.

Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per la deducibilità delle somme o dei valori ai fini delle imposte sul reddito.

Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 32 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. Si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dello

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

stesso articolo con riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La proroga dei termini aventi scadenza tra la data del 14 luglio 1982 ed il 31 dicembre 1983, di cui al sesto comma del citato articolo 32, opera anche nei confronti dei sostituti d'imposta.

Relativamente alle somme e ai valori per i quali il termine di presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente al 1° agosto 1982, ai fini dell'applicazione dei benefici del presente articolo si considerano validi i versamenti delle ritenute effettuati, in ipotesi diverse da quelle previste nell'articolo 23 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che venga presentata dichiarazione integrativa nel termine di cui al precedente secondo comma. Restano ferme, relativamente ai predetti versamenti, le somme pagate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a titolo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

2. 02.

IL GOVERNO.

A questo articolo aggiuntivo sono riferiti i seguenti subemendamenti:

*Al quinto comma, dopo le parole: l'importo o il maggiore importo complessivi delle somme o dei valori soggetti a ritenuta, aggiungere le seguenti:* i nominativi dei singoli contribuenti per i quali doveva operarsi la ritenuta, e l'importo di ciascuna di queste.

0. 2. 02. 1.

MINERVINI.

*Al nono comma, sopprimere le parole da: Per le ritenute sino a: a ritenuta.*

0. 2. 02. 2.

MINERVINI.

All'articolo 2 del decreto-legge sono riferiti altresì i seguenti altri articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

Dopo il primo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1982, n. 516, è aggiunto il seguente:

«Le sanzioni previste dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 92 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 15 marzo 1983 al pagamento dell'imposta o della ritenuta risultanti, o non, dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione del disposto del secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti da erronea qualificazione del rapporto di deposito o conto corrente o di altro strumento di raccolta».

2. 03.

GRIPPO.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:*

ART. 2-bis.

I soggetti, indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte ancorché il termine per la presentazione della dichiarazione sia scaduto, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative, da spedire per raccomandata entro il 31 luglio 1983 su stampati conformi e modelli approvati dal Ministero delle finanze entro il 30 aprile 1983. Allo stesso tratta-

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

mento sono ammessi i contribuenti, che siano stati sottoposti ad accertamenti notificati dopo il 30 giugno 1983, purché provvedano al versamento diretto in ragione del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate eguali, nei mesi di ottobre e dicembre 1983.

2. 04.

SANTAGATI, RUBINACCI.

AART. 2-ter.

Ai soggetti di cui al precedente articolo 2-bis, si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi terzo, quarto, quinto e settimo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

2. 05.

SANTAGATI, RUBINACCI.

All'articolo 2 del decreto-legge sono stati presentati successivamente i seguenti altri articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

Alla fine del quinto comma dell'articolo 31 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sono aggiunte le parole: «È fatta salva l'applicazione dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637».

2. 06.

CITTERIO, SPOSETTI, PATRIA, GAITI, USELLINI, DE COSMO, GARZIA, GOTTARDO, BIANCHI FORTUNATO, SANGALLI.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

Dopo l'articolo 32 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, è aggiunto il seguente:

«ART. 32-bis. — Al fine di agevolare l'attuazione delle norme contenute nel presente decreto l'intendente di finanza, accertate le esigenze dei dipendenti degli uffici finanziari, può disporre — fino al termine indicato nel terzo comma dell'articolo 20, per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative — il temporaneo distacco di personale da lui amministrato da uno ad altro degli uffici finanziari medesimi, anche se di settore diverso da quello di appartenenza.

In considerazione dell'eccezionale situazione in cui si trova l'Amministrazione finanziaria, conseguente anche all'attuazione delle presenti norme, e del connesso straordinario impegno necessario per la normalizzazione del lavoro degli uffici, è autorizzata — per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1985 — la corresponsione al personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato, comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze, di speciali compensi incentivanti nei limiti di spesa di lire 280 miliardi per l'anno 1983, di lire 310 miliardi per l'anno 1984, di lire 350 miliardi per l'anno 1985. Con decreti del Ministro delle finanze, su proposta del consiglio di amministrazione, sono determinati i criteri per l'attribuzione dei detti compensi, avuto riguardo anche alla continuità delle prestazioni rese, nonché le modalità delle loro erogazioni».

2. 07.

USELLINI, INNOCENTI, ZOPPI, VINCENZI, MAROLI, ABBATE, SCALIA, PISICCHIO, RUSSO RAFAELE, ABETE.

Passiamo ora agli interventi sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Minervini. Ne ha facoltà.

GUSTAVO MINERVINI. L'articolo 2 del decreto-legge modifica il secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 di cui alla legge di conversione n. 516 dell'anno scorso. In quel provvedimento si prevedeva che la pregiudiziale amministrativa cessasse di produrre effetti al 31 dicembre 1982. Questa norma viene ora abrogata, e sostituita con altra, secondo la quale la pregiudiziale resta ferma per il passato e si applica solo per l'avvenire, a partire dal 1° gennaio 1983.

Questa dovrebbe essere — si dice da taluni — una norma di interpretazione autentica; ma questo stupisce coloro che, come me, hanno partecipato ai lavori di preparazione della norma. Questo fu infatti un argomento di cui si discusse a lungo, e che poi formò oggetto di un «pacchetto» di accordo politico della maggioranza, della quale io non facevo e non faccio parte, ma della quale faceva parte il collega, onorevole Battaglia, che con noi partecipava ai lavori della Commissione, e che a questo accordo politico puntigliosamente si richiamava di volta in volta, quando c'era il tentativo di scavalcarne i termini; così fece anche a proposito di questa norma.

Lo stesso Governo, d'altra parte, deve avere qualche dubbio sul carattere di interpretazione autentica, se nella relazione ci dice che in realtà il tenore letterale della norma contraddirebbe a questa interpretazione, e da ciò la necessità di esplicitare, facendo dire alla norma, aggiungo io, il contrario di quello che diceva precedentemente.

Il senso della norma, infatti, era chiarissimo, ed era che con il 31 dicembre 1982 sarebbe cessata l'efficacia della pregiudiziale amministrativa per i procedimenti tributari già in corso. Si stabilì la

data del 31 dicembre, d'altra parte, e non quella dell'entrata in vigore della legge di conversione, proprio per sottolineare che da una certa data cessava di avere vigore questo principio ed entrava in vigore un principio nuovo.

Se si fosse voluto dire che la norma avrebbe trovato applicazione soltanto per l'avvenire, e non per il passato, sarebbe stato normale che la data di riferimento fosse quella dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Ricordo che a favore di quella norma, che era il secondo comma dell'articolo 13, prima dell'abrogazione attuata con il decreto-legge di cui discutiamo, furono portati svariati argomenti e svolti su vari piani. Uno dei piani era questo: che si introduceva una normativa molto più rigorosa, la formula cosiddetta delle «manette agli evasori», ma era giusto che per il passato, per chi aveva peccato, si desse una possibilità di resipiscenza con il condono e con l'amnistia, che erano previsti dalla legge dell'anno scorso.

È la formula dell'evasore pentito, che il relatore Azzaro escogitò e che più o meno tutti accogliamo: a questo povero evasore pentito si doveva dare la possibilità del riscatto, e il riscatto erano il condono e l'amnistia.

Poi vi erano due argomenti meno sentimentali e più corposi. Si diceva, in primo luogo, che se non si fosse applicato il condono nel momento in cui cessava la pregiudiziale amministrativa, una grande quantità di rapporti avrebbero dovuto essere dalla pubblica amministrazione inoltrati alle procure della Repubblica, con il risultato di bloccare il funzionamento della giustizia. Si stabilì quindi la cessazione del regime della pregiudiziale amministrativa, decidendo contemporaneamente il condono e l'amnistia, in modo da evitare che tutto il sistema giudiziario venisse ad essere ingorgato.

Vi era infine quel terzo argomento che, per usare il «latinetto» caro al collega Santagati, chiamerei del *non olet*: si diceva — anche da parte del ministro Formica, il quale ha molto il senso del concreto — che l'unico modo di convincere

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

gli evasori a pagare è quello di minacciare immediatamente il processo penale, questo argomento indurrà gli evasori a chiedere il condono. Noi, quindi, possiamo riempire le casse dello Stato solo a condizione che vi sia la minaccia concreta di un processo penale immediato.

Questi tre argomenti collegati erano quelli che inducevano al condono e all'amnistia, e tutti e tre gli argomenti avevano come presupposto che la cessazione del regime della pregiudiziale amministrativa avesse efficacia per i procedimenti tributari già in corso. Poiché il condono e l'amnistia sono stati ora concessi, la pregiudiziale amministrativa viene ripristinata per quel che riguarda i procedimenti anteriori al 31 dicembre 1982.

Evidentemente pure la continuità di pensiero tra i ministri socialisti ha a volte qualche difetto; d'altronde, naturalmente ogni uomo pensa con la propria testa...

FRANCESCO FORTE, *Ministro delle finanze*. Questa come idea mi sembra giusta!

GUSTAVO MINERVINI. A me pare giusto però che lei riconosca di avere un'opinione diversa da quella del suo predecessore. Io la ringrazio perché la franchezza merita sempre riconoscimento.

FRANCESCO FORTE, *Ministro delle finanze*. So qual è la mia opinione, non conosco quella del mio predecessore!

GUSTAVO MINERVINI. L'opinione del suo predecessore è scritta nei resoconti!

FRANCESCO FORTE, *Ministro delle finanze*. Preferisco leggere altri libri!

GUSTAVO MINERVINI. Anch'io preferisco leggere altri libri, però leggo anche i resoconti. Vorrei concludere questo argomento sottolineando il fatto che, ripristinata la pregiudiziale tributaria per il passato, l'impunità dal punto di vista penale

per coloro che avevano procedimenti tributari in corso prima del 31 dicembre 1982 è assolutamente sicura. In sede di discussione sulle linee generali portavo come dato la situazione della commissione di primo grado di Napoli (ho presentato in merito anche una interrogazione all'onorevole ministro alla quale spero di avere, una volta o l'altra, risposta) e ne traevo la conclusione che sarebbero stati necessari dieci anni perché il contenzioso arretrato fosse esaurito. Debbo per altro riconoscere un mio errore: poiché dai dati che citavo risultava l'esistenza di 300 mila procedimenti presso la commissione di primo grado e che in un anno se ne erano esauriti poco più di 13 mila, per esaurire quel contenzioso, a parte quello che a mano a mano sopraggiungerà, in realtà non saranno necessari dieci anni ma circa venticinque. Se a questo si aggiunge che i gradi sono quattro, evidentemente l'ottimistica previsione che, per i processi passati il regime di pregiudiziale tributaria sotto il profilo penale potesse entrare in vigore tra dieci anni, è assolutamente insostenibile.

FRANCESCO FORTE, *Ministro delle finanze*. Ed infatti entrerà in vigore molto prima perché riformeremo il contenzioso tributario. Invece di fare queste stranezze dei discorsi dei 25 anni!

GUSTAVO MINERVINI. Forse le stranezze sono le sue, perché a me pare singolare portare come argomento, per l'interpretazione di una norma, riforme che si hanno in testa. Per ora discutiamo di diritto vigente. Se poi parliamo di speranze o di fantasie, è un'altra faccenda. Possiamo benissimo farlo ma è un discorso sui futuribili!

FRANCESCO FORTE, *Ministro delle finanze*. No, quelle sono statistiche; qui si discute di diritto.

GUSTAVO MINERVINI. Vorrei aggiungere un'ulteriore osservazione con la quale concludo. Gli unici peccatori del

passato, cioè quelli anteriori al 31 dicembre 1982, i quali oggi potrebbero essere penalmente perseguiti sono coloro il cui processo amministrativo, per arcane ragioni, sia stato definito. Solo per costoro c'è la possibilità che si inizi il procedimento penale, poiché la pregiudiziale è stata esaurita. Faccio notare che da un lato un emendamento Usellini, dall'altro, per i sostituti d'imposta, un emendamento del Governo, prevedono che, anche per costoro, pure dopo la definizione del processo tributario si applichi l'amnistia. Con questo, in realtà, il quadro si chiude: la pregiudiziale amministrativa si applica per tutti i peccatori passati. Quando poi la pregiudiziale si è esaurita, anche per essi oggi si applica l'amnistia. Allora per il passato in realtà viene data una sanatoria completa. Con questo l'accordo politico che a suo tempo il collega Battaglia, che allora faceva parte della maggioranza, aveva concluso, a me pare sia stato tradito. Da questo punto di vista noi che siamo stati all'opposizione non ci possiamo dolere, però ci possiamo certamente opporre a questo nuovo stravolgimento della legge. Quindi preannunzio il voto contrario del mio gruppo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

**LUCIANO VIOLANTE.** Signor Presidente, intervengo per sostenere e porre all'attenzione sua, del signor ministro e dei colleghi, i problemi che sorgerebbero se fosse approvato il testo dell'articolo 2. È l'articolo, da lei richiamato, che reintroduce la pregiudiziale tributaria. Perché sarebbe introdotto questo articolo? Nella relazione del Governo si legge che una letterale interpretazione del secondo comma dell'articolo 13 di questo decreto-legge portava a concludere che anche per le vecchie ipotesi di reato soppresse, ma ancora applicabili per i fatti commessi sotto l'imperio delle leggi abrogate in virtù del principio di ultrattività, sarebbe stata operante la pregiudiziale. Quindi, praticamente si trattava — dice la relazione — di porre termine ad una sorta di inammissi-

bile retroattività di una norma processuale. Più preciso è stato certo il presidente Azzaro quando nella sua relazione ha spiegato che cosa è accaduto. Gli uffici amministrativi hanno già indirizzato — spiega il presidente Azzaro, interpretando esattamente il capoverso dell'articolo 13, della cui abrogazione stiamo discutendo — avevano già indirizzato, dicevo, alla magistratura una serie di denunce di reato per questi fatti, segnalando che dal 1° gennaio in poi la magistratura avrebbe potuto operare. Dice il presidente Azzaro: «Si sarebbe trattato però di una anomalia rispetto ai principi generali del diritto, che sanzionerebbero la non retroattività delle norme processuali penali, di una lesione dell'articolo 20, che stabilisce l'ultrattività delle norme tributarie».

Ora voglio assai brevemente replicare, per quanto mi è possibile, a questi argomenti, non tanto, se mi è consentito, citando autori, perché qui troviamo autori favorevoli e autori contrari — come è noto, il mondo della letteratura è molto diviso su questo punto — quanto rifacendomi — credo che sia opportuno fare così — molto brevemente a sentenze della Corte costituzionale sull'uno e sull'altro punto, che poi sono vincolanti anche per la magistratura ordinaria. Cominciamo da questo problema che pone la precisa relazione del presidente Azzaro. Che cosa è questa pregiudiziale? È una condizione di punibilità o di procedibilità? Non è una questione formale. Se fosse una condizione di punibilità, sarebbe riconducibile al diritto penale sostanziale e, quindi, sarebbe senz'altro assoggettabile sia al divieto di retroattività contenuto nell'articolo 25 della Costituzione, sia all'ultrattività prevista dall'articolo 20 della legge del 1929. Se, invece, fosse una condizione di procedibilità, atterrebbe al processo, ed a quel punto si aprirebbe una breve riflessione. Una recente sentenza della Corte costituzionale, la sentenza n. 89 del 1982, che i colleghi certamente conoscono, ha stabilito che la pregiudiziale tributaria è condizione di procedibilità. A questo punto vediamo se l'articolo 20 è applicabile, cioè se si può parlare di ul-

trattività. L'articolo 20, in realtà, come i colleghi sanno bene, stabilisce la ultrattività non per le disposizioni processuali, ma solo per le disposizioni penali. Infatti è scritto che le disposizioni penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione sono ultrattive.

Lo stabilire la retroattività sarebbe una anomalia nel sistema? Voglio ricordare che molte volte questa Camera, in materie ben più gravi della pregiudizialità tributaria, ha stabilito la retroattività di norme processuali; ad esempio, in materia di carcerazione preventiva questa Camera ha stabilito più volte la retroattività delle norme allungando i termini anche per coloro che erano già detenuti. Nel 1975, inoltre, si è stabilito che i termini della carcerazione preventiva potevano essere sospesi anche con riferimento a situazioni preesistenti. Non solo, recentemente la Corte costituzionale è intervenuta su questa materia con la sentenza n. 15 del 1982, di cui leggerò ora alcune righe: «L'opinione sostenuta nelle ordinanze deve intendersi nel senso che la irretroattività stabilita dall'articolo 25, secondo comma, della legge penale, si applica anche alle norme processuali» il problema che abbiamo dinanzi questa sera; «non può dirsi, tuttavia» affermano i giudici costituzionali «che gli argomenti adottati a sostegno di tale opinione rivelino una capacità di persuasione pari al loro numero; alcuni di essi, anzi, si prestano ad una facile confutazione. Così si fa richiamo ai lavori preparatori della Costituzione, omettendo per altro precise indicazioni, ed in tali lavori non si rinviene, invece, alcun riscontro che convalidi l'assunto; si fa richiamo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma si ammette che quella successiva al 1974 è tutta in senso nettamente contrario all'opinione prospettata nelle ordinanze». Segue poi la lunga motivazione, sulla base della quale la Corte costituzionale ha stabilito che le norme processuali sono retroattive.

Direi che abbiamo una serie di elementi, sui quali possiamo avere veramente le idee chiare. Se poi andiamo a considerare la *ratio*, già spiegata dal col-

lega Minervini — per cui impiego solo un attimo —, dei motivi per cui il Parlamento ha introdotto questa disposizione, cosa deduciamo?

Nel primo comma dell'articolo 13 si stabiliva la abolizione della pregiudiziale tributaria in tutti i casi; il secondo comma stabiliva poi che l'azione penale ha corso anche in pendenza dell'accertamento di imposta a far data dal 1° gennaio 1983; e questo per incentivare l'amnistia.

FRANCESCO FORTE, *Ministro delle finanze*. Il verbo incentivare non esiste nel diritto!

LUCIANO VIOLANTE. Come no! Il carattere promozionale del diritto è stato ed è sostenuto da un illustre collega, il professor Bobbio.

FRANCESCO FORTE, *Ministro delle finanze*. Non nel diritto penale.

LUCIANO VIOLANTE. Come no! Si parla di effetto promozionale anche nel diritto penale. La legge sui «pentiti», ad esempio, è una legge promozionale sotto il profilo penalistico; questa legge sull'amnistia è una legge promozionale, perché invita il contribuente ad un comportamento positivo. Se non avessimo eliminato la pregiudiziale, signor ministro, sarebbe accaduto che pochissimi o nessuno avrebbe acceduto alla amnistia. Se non erro, proprio il discorso della amnistia, nella storia di questo provvedimento, che risale a quattro o cinque anni fa, è stato legato alla abolizione della pregiudiziale, per evitare che negli uffici giudiziari si affollasse un carico di lavoro non più smaltibile.

Quando abbiamo scritto che l'azione penale ha corso anche in pendenza dell'accertamento di imposta a far data dal 1° gennaio 1983, abbiamo affermato questo principio: fino al 31 dicembre 1982 ci si può avvalere dell'amnistia e si è, quindi, incentivati a «chiudere» per evitare il processo penale; scaduto questo termine scatta un nuovo meccanismo di accertamento che parifica tutte le vecchie

e le nuove violazioni. E sia ben chiaro che non si tratta di trattamento di sfavore per il contribuente imputato, perché nel processo penale quel contribuente non ha limiti alla prova, mentre nel processo amministrativo, vi è una serie di limiti *tranchants* alla prova.

Quindi, l'unico vantaggio che trae il contribuente è un vantaggio di tipo patologico, determinato dai 10 o 15 anni che servono per il procedimento amministrativo.

In questa situazione, voglio richiamare un ultimo argomento, quello che abbiamo tutti insieme affrontato in una giornata drammatica di agosto: due giorni dopo l'omicidio del generale Dalla Chiesa, questa Camera si è riunita per discutere ed approvare una legge recante misure antimafia. Proprio sul presupposto che dal 1° gennaio in poi si potessero compiere accertamenti senza lo sbarramento della pregiudiziale, l'articolo 27 di quella legge aveva stabilito che per i reati di mafia e per gli accertamenti fiscali successivi si sarebbero potuti compiere gli accertamenti anche prima, indipendentemente dal decorso del 1° gennaio. Su questo vi fu una discussione molto viva e contrastata in Commissione ma, alla fine, emerse chiaramente che dal 1° gennaio in poi si sarebbero potuti accertare anche i reati per i quali era prevista precedentemente la pregiudiziale tributaria.

Il Parlamento intese così dare espressamente efficacia retroattiva al capoverso dell'articolo 13, un'efficacia retroattiva che non contrasta con l'articolo 29 della legge del 1929, che è perfettamente conforme alla Costituzione, che si inserisce perfettamente nel sistema amnistia-condono.

A questo punto, vorrei soltanto sottolineare che se dovessimo approvare l'articolo 2 del testo proposto dal Governo verrebbe frustrato l'intero meccanismo amnistia-condono, perché non so chi avrebbe più interesse ad accedere all'amnistia una volta che possa contare sui 13 o 15 anni di durata del procedimento amministrativo. Spero proprio, signor ministro, che venga approvata la riforma del contenzioso tri-

butario, però ho l'impressione che non siamo certo alla vigilia di tale approvazione! Oggi, dunque, vi sarebbe lo specifico interesse del contribuente a non accedere all'amnistia e con ciò verrebbe frustrata l'esigenza di fondo del provvedimento di cui stiamo discutendo.

Non intendo dire — per carità, sarei uno sciocco! — questo sia lo scopo del Governo, perché, come è noto, il Governo ha in questo momento ben altri scopi, come quello di recuperare liquidità. Mi permetto però di segnalare questo aspetto distorsivo che deriverebbe dall'approvazione dell'articolo nel nuovo testo proposto. Si determinerebbe una profonda ingiustizia nei confronti di chi non ha acceduto alla procedura di amnistia e di condono perché contava su un'operazione di questo genere, rispetto a chi ha invece acceduto immediatamente: il secondo ha sostanzialmente pagato, il primo potrebbe ora invece avvalersi del meccanismo illustrato con tanta chiarezza del collega Minervini. E questo, come ho detto, frusterebbe la stessa logica del provvedimento.

Infine, colleghi, un ultimo argomento: valutiamo bene quale sarebbe il significato di una dichiarazione della Camera circa la retroattività della pregiudiziale tributaria nei confronti degli accertamenti compiuti per i crimini commessi da mafiosi. Gli accertamenti fiscali che la procura della Repubblica potrebbe compiere in base alla «legge La Torre» nei confronti dei mafiosi, se reintroducessimo con legge successiva l'effetto retroattivo della pregiudiziale tributaria, sarebbero probabilmente contestati. Complicheremmo in questo modo uno strumento di accertamento che è probabilmente l'unico serio ed efficace nei confronti di questa criminalità, quello di tipo fiscale e bancario. E non sta a me ricordare che ieri mattina è stato ammazzato a Trapani un magistrato che era noto in Sicilia per aver applicato tra i primi, e con grande chiarezza e lucidità, proprio queste norme.

Credo dunque che il Parlamento farebbe un pessimo servizio a se stesso, al

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

paese ed alla complessiva esigenza di difesa della sua credibilità sul terreno fiscale e su quello della legalità democratica se approvasse l'articolo 2 del decreto-legge (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà

**ORAZIO SANTAGATI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro e signor sottosegretario, il discorso testé pronunciato dal collega Violante prescinde dal dibattito che si è svolto proprio in quest'aula, per la conversione in legge del decreto inerente al primo condono, tanto è vero che mentre l'articolo 13, nella sua prima stesura, non disponeva di un comma aggiuntivo al primo (che poi è diventato appunto il secondo comma), successivamente si è introdotto un comma che, come tutti ricordano, stabiliva che l'azione penale in corso, in pendenza dell'accertamento d'imposta, doveva far data dal 1° gennaio 1983: quel che il Parlamento decise allora ed in un certo qual modo intese chiarire, emerge quindi da questa volontà consacrata in una norma di legge che, come poi risulta dalla relazione governativa al provvedimento in esame, ha dato luogo ad interpretazioni direi restrittive e comunque pregiudizievoli, al punto da suggerire proprio al Governo di fornire un'interpretazione autentica. Qui, in effetti, non si vuole far altro che dare l'interpretazione autentica che il Parlamento, col secondo comma dell'articolo 13, sembra non aver saputo fornire chiaramente.

Recita quella relazione: «Una letterale interpretazione del secondo comma dell'articolo 13 di detto decreto-legge portava a concludere che, anche per le vecchie ipotesi di reato soppresse ma ancora applicabili per i fatti commessi sotto l'imperio delle leggi abrogate in virtù del principio dell'ultrattività della norma fiscale, sancito dall'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non fosse più operante la regola della pregiudiziale tributaria». Il problema era questo, che poteva nascere il dubbio che, attraverso quel comma,

non si evitasse l'inconveniente che proprio questo periodo della relazione governativa vuole eliminare, tant'è che essa seguita: «con ciò, venendosi a determinare una sorta d'inammissibile retroattività di norma processuale ed una vistosa disarmonia nel sistema normativo penale e tributario». Quindi, la volontà del legislatore era quella di evitare qualsiasi interpretazione retroattiva, e infatti, la norma contenuta nell'articolo 2 dell'attuale decreto-legge, intende proprio evitare il pericolo di questa retroattività. Tanto è vero che il pericolo esiste, che il collega Violante s'è preoccupato di toglierci lo scrupolo, dicendo: «non vi preoccupate, perché è materia penale»; e citava l'esempio della carcerazione per i pentiti o per altri detenuti allorché si è applicato il criterio della retroattività. Non vi preoccupate che anche per altre occasioni sia applicato il criterio della retroattività!

A parte il fatto che l'eccezione non può che convalidare la regola e, se eccezioni si sono avute per la regola della irretroattività, non è giusto che si reiterino (a parte il fatto che si tratta di norme molto precise, nonché di fenomeni sociali talmente pericolosi sul piano della criminalità associata, da meritare anche questo strappo eventuale, ammesso che strappo ci sia stato, non vedo le ragioni per le quali si debba sostenere il principio della legittimità della retroattività).

Praticamente, hanno ragione coloro i quali temevano che questo principio potesse emergere da una dizione incompleta, nel chiedere che la dizione fosse più chiara e tale da non suscitare dubbi interpretativi; giustamente il ministro Forte ha detto che in campo penale bisogna procedere con la massima certezza, senza correre rischi di dubbia interpretazione, che vanno a discapito di uno dei beni supremi, la libertà del cittadino, anche se si tratta di materia fiscale. Sotto questo profilo, mi pare che le preoccupazioni dell'onorevole Violante siano assai poco fondate. Non fa comunque testo, secondo me, in alcun modo la citazione dell'applicazione che si è fatta in materia di accertamento per i crimini commessi

dalla mafia o da altre forme di delinquenza associata, come la *'ndrangheta* o la camorra, in quanto quella norma rimane nella sua piena validità. Direi anzi che essa tanto più si riempie di significato e di volontà giuridica e politica quanto più si distacca dalla regolarità e dalla generalità dei provvedimenti. Quindi, voler dire che l'aver stabilito per i mafiosi un certo trattamento restrittivo significa volerlo estendere a tutti gli altri presunti colpevoli in materia fiscale, ritengo sia un errore che finirebbe col rendere uguale la punizione, rispetto ai delitti dei mafiosi, di delitti di altro genere, soprattutto in questo delicato settore.

Perciò tutte queste obiezioni mi sembrano, in linea di massima, che abbiano un carattere di opinabilità, perché ho voluto dimostrare che ad ogni argomento, pregevolissimo ed accettabilissimo dal punto di vista teorico, sostenuto dall'onorevole Violante, si può contrapporre, sul piano dell'opinabilità, un altro argomento di segno opposto. Non è quindi sotto questo profilo che ci dobbiamo preoccupare dell'innovazione che il Governo ha inteso assicurare con l'attuale articolo 2 del decreto-legge.

L'esistenza del pericolo della retroattività — a prescindere dalle considerazioni dell'onorevole Violante — è facilmente ricavabile, basta che si tenga presente la norma fondamentale della legge del 1929 sull'ultrattività in materia tributaria; che si tenga presente la sentenza n. 89 del 1982 della Corte costituzionale, per rendersi conto che — se si vuole evitare di incappare in queste pericolose complicazioni, che farebbero venir meno quella certezza del diritto, che è il maggior bene che si possa e si debba sostenere in materia di libertà e di responsabilità penale del cittadino — è utile, per non dire indispensabile, la modifica prevista dall'articolo 2.

A questo punto intendo ricordare che abbiamo presentato un articolo aggiuntivo 2.05 di natura temporale. Se, infatti, si è d'accordo sull'interpretazione da dare al «famoso» articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, se si

vuole, cioè, mantenere quel testo, credo che si debba anche fare un parallelismo e un accostamento di natura temporale. Come nel decreto-legge 10 luglio 1982, dinanzi ad un condono che si perfezionava e si completava il 30 novembre 1982, si stabiliva che le cosiddette manette agli evasori sarebbero scattate con la nuova normativa — nel merito della quale non entro più, perché me ne occupai a lungo in sede di esame del primo decreto-legge sul condono — e che le norme sarebbero entrate in vigore il 1° gennaio 1983, prevedendo un intervallo adeguato fra la cessazione del periodo utile per il condono e l'inizio della nuova normativa in campo penale; analogamente ritengo utile, avendo proceduto ad una proroga dei termini del condono dal 30 novembre al 15 marzo, — e faccio notare che per il periodo 30 novembre-15 marzo, a prescindere dall'apposito decreto c'è quel «racordo» di cui abbiamo parlato poc'anzi sull'emendamento del Governo all'articolo 1 — che ci sia un analogo intervallo che dia la necessaria possibilità a coloro i quali si siano messi in regola attraverso le procedure di condono e di amnistia di poter sapere che esiste un'ora «x» dalla quale si parte e da cui non si torna più indietro, di sapere che esiste un momento di nuova prospettiva giuridica che comporta tutte quelle complicazioni che abbiamo detto, anche perché elimina definitivamente la pregiudiziale tributaria, che non è poi quella figura più o meno medievale, come si è voluto far intendere in questo dibattito. La pregiudiziale tributaria era una corretta procedura, che consentiva al cittadino, in campo amministrativo, tramite commissioni tecnicamente competenti, di farsi ragione delle eventuali irregolarità, delle eventuali prepotenze, delle eventuali esorbitanze commesse dal fisco. Tutto questo non c'è più, perché si è stabilito che chi commette reati fiscali deve adesso immediatamente sottostare a delle norme molto più gravi e più severe. Ma è chiaro che si deve dare una possibilità di adeguamento a questa nuova prospettiva procedurale e sostanziale, e si deve anche e soprattutto avere il

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

tempo di predisporre quei giudici specializzati dei quali io mi sono fatto sostenitore da tanti anni. Infatti, sono convinto che, come esistono le sezioni specializzate nell'agricoltura, come esistono le sezioni specializzate per i narcotici, per i reati di droga, eccetera, parimenti debba esistere una magistratura specializzata in campo fiscale, per sopperire alla scomparsa del magistrato amministrativo competente. Mi riferisco alle famose commissioni tributarie di primo, secondo e terzo grado, con la competenza finale addirittura della Cassazione che, una volta travolte, conglobate ed assorbite dalla nuova normativa procedurale e sostanziale che abbiamo varato nell'agosto scorso con le cosiddette «manette agli evasori», devono lasciare il posto a un qualche organismo che ci metta nelle condizioni di procedere nel modo migliore possibile.

Per queste ragioni, il collega Rubinacci ed io abbiamo presentato un emendamento specifico sull'argomento, volto a creare gli stessi termini di raccordo che esistevano con il condono, e cioè il 30 novembre 1982 ed il 1° gennaio 1983. Adesso, chiediamo un raccordo 15 marzo 1983-15 o 30 aprile 1983. Per andare ad un periodo pieno, che consista anche nel completamento di un certo periodo solare, cioè di un quadrimestre, abbiamo previsto la data del 30 aprile; ma non ci formalizzeremo se il Governo preferirà la data del 15 aprile. Per noi fa lo stesso. L'importante è prevedere quello *iatus*, quell'intervallo indispensabile per passare dalla vecchia alla nuova normativa, con quelle precisazioni che scaturiscono da questo articolo 2, che consente appunto alla pregiudiziale tributaria di poter dispiegare i suoi effetti fino alla soglia del nuovo ordinamento giuridico. Non si potrebbero capire le ragioni per cui, sotto l'imperio di leggi che ancora possono dispiegare tutta la loro efficacia e tutta la loro validità, si debbano inserire bruscamente una innovazione e un cambiamento che, se non sono adeguatamente predisposti, possono essere forieri di tante conseguenze, comprese quelle cui saremmo andati incontro con la stesura

del vecchio testo del secondo comma dell'articolo 13.

Per queste ragioni, quindi, invito i colleghi della Camera ad approvare l'emendamento presentato dal mio gruppo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, la questione dell'articolo 2 ha occupato una parte del mio intervento durante la discussione sulle linee generali. Quindi, anche per non tediare i colleghi, dovrei pregarli di rifarsi a quella esposizione circa gli argomenti che ora, in breve sintesi, vorrei riproporre per sottolineare l'inopportunità degli emendamenti soppressivi di questo articolo.

Credo che occorra guardare, innanzitutto, alla volontà del legislatore, e mi pare che non emerga da nessuno degli atti parlamentari una volontà di conferire retroattività a questa norma, così come approvata nel luglio scorso. Ora, questa volontà non era emersa neppure nella discussione in Commissione; se così fosse stato, la questione sarebbe stata dibattuta certamente più a lungo.

Ho ricordato come due studiosi della materia, rifacendosi ai lavori dell'Assemblea costituente, hanno richiamato le valutazioni espresse allora in sede di formulazione del testo, sottolineando che il concetto di divieto di retroattività era indicato nel primo testo sia con riferimento alle condizioni di punibilità, sia con riferimento alle condizioni di procedibilità, tant'è vero che si prevedeva testualmente: «Nessuno può essere sottoposto a processo, né punito, se non in virtù di una legge entrata in vigore anteriormente al fatto commesso». Esigenze di sintesi del testo fecero sì che i costituenti, tra i quali l'onorevole Aldo Moro, eliminassero l'inciso «sottoposto a processo», con la seguente motivazione: «in quanto l'espressione della punizione in effetti richiama anche il fenomeno processuale».

LUCIANO VIOLANTE. La Corte costituzionale...

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

MARIO USELLINI. Ma io non sto parlando della Corte: sto parlando dei lavori della Costituente. La Corte si riferisce al codice penale e a norme in riferimento alle quali ha abolito la pregiudiziale tributaria, non ritenendole sussistenti.

LUCIANO VIOLANTE. No.

MARIO USELLINI. Sì, l'ha abolita per l'articolo 50, quarto comma. La Corte costituzionale, questa mattina, ha dichiarato per bocca del suo presidente di aver manifestato la piena legittimità della pregiudiziale tributaria, con riferimento ad ipotesi di danno che sono quelle per le quali qui si tenta di sopprimere la pregiudiziale stessa, mentre ha ritenuto che essa non sia legittima nell'ipotesi dei reati di pericolo, in ordine ai quali, quando le è stata posta la questione, ha fatto venire meno la pregiudiziale. Quindi, mentre da un lato la Corte la ritiene incostituzionale, dall'altro, con espressa dichiarazione di questa mattina, la ritiene non solo legittima ma dovuta. Infatti, se non la si configura in questo modo, c'è una alterazione sostanziale del meccanismo processuale penale, che ha effetto retroattivo e modifica radicalmente le attese del cittadino rispetto al suo rischio penale, che deve essere dato dalla legge in modo certo e non deve essere modificato retroattivamente. Comunque non ritengo certo, in materia, di essere depositario di verità rivelate: espongo soltanto delle opinioni che non sono mie, ma che mi hanno convinto. Su questa base ho fondato la mia valutazione conclusiva, secondo la quale, in sostanza, la norma del luglio non ha alcuna efficacia. Ritengo però che il Governo abbia fatto bene a chiarire — e qui si inserisce un aspetto delicato — che l'equivoco nato dall'applicazione di quella norma ha spinto enti pubblici e aziende private controllate dallo Stato a richiedere il condono in forma massiccia, comunque nella forma che consente di fruire dell'amnistia.

Ora questo è l'aspetto più grave, perché io non sono assolutamente disposto ad accettare quelle che saranno le conse-

guenze di ciò che sta avvenendo in materia di condono. Abbiamo infatti un gettito IRPEG che è otto volte superiore alle previsioni; l'IRPEG, tuttavia, è un'imposta versata dalle persone giuridiche e dagli enti pubblici e privati assoggettati a queste norme: che la Banca d'Italia, che aziende dello Stato chiedano il condono automatico dimostra, essendo questi enti che manifestamente non hanno un interesse all'evasione fiscale perché la destinazione dei loro redditi non può essere fatta a titolo privato e non può quindi essere sottratta alla disponibilità dello Stato (ciò che non è pagato a titolo d'imposta resta infatti comunque dello Stato), quale labilità ci sia in questa struttura nei confronti di tali amministratori e legali rappresentanti, i quali si sono attivati — badate bene — esclusivamente per realizzare la tutela penale personale. E questo è un gravissimo danno per l'erario.

Chiederò perciò formalmente al ministro delle finanze di fornirci un rendiconto del gettito proveniente dal condono ad opera delle aziende pubbliche rispetto alle quali lo Stato sarà tenuto, in prosieguo di tempo, a ricostituire i fondi di dotazione. Ovunque, una parte rilevante di questo gettito sarà una partita di giro. Ed è evidente che se centinaia di miliardi sono versati allo Stato per fruire del condono, da parte di banche, di comuni, di questi enti, c'è anche da riflettere sulla congruità della decisione di questi amministratori, i quali in sostanza usano mezzi pubblici. Quando gli stessi chiedono il condono per ottenere una loro tranquillità penale, distraggono dalle disponibilità dell'ente in questione ingenti risorse, per un fine che sicuramente non è quello aziendale. Lo possono fare? Benissimo! Presidente Azzaro, sono d'accordo con lei che possono farlo, ma resta un problema di fondo: quando centinaia e centinaia di miliardi sono versati per la ragione che ho detto, il condono si dimostra lo strumento per avere l'amnistia; non per avere una maggiore regolarità fiscale, ma per ottenere che non siano puniti i legali rappresentanti, che sono potenzialmente perseguibili proprio in forza di questa norma

che io ritengo opportunamente il Governo ha ricostituito (e che era stata inopportuna soppressa).

Occorre porre mente all'equivoco che la mancata norma potrebbe creare. La condizione è quella che per una rettifica di bilancio relativa a poste minime (pochi milioni di lire bastano a determinare cinque milioni di imposte evase; bastano dieci milioni che vengono trasferiti da un periodo di imposta a quello successivo, dagli uffici, per evidenziare una differenza di imposta che da una parte è a credito del contribuente, nell'anno in cui viene portata, e dall'altra a debito, ma la parte a debito non si compensa con quella a credito), su questa sola base, il contribuente può essere perseguito penalmente. Sarebbe questa la situazione, se si attribuisse un certo significato alla norma.

È la ragione per la quale sono convinto che, da una parte, non si ottiene, con quella norma, la retroattività e, dall'altra, è opportuno dare chiarezza, perché non è assolutamente con questo tipo di modifiche che si realizza una maggiore giustizia fiscale e penale.

D'altronde, perché abbiamo sostituito le fattispecie dei reati? Perché ritenevamo inscindibile il reato di danno dallo strumento pregiudiziale. Li abbiamo sostituiti con reati di pericolo (*Interruzione del deputato Violante*). Come è il contrario? È proprio così! Dicevo che lo abbiamo fatto poiché sapevamo che non si sarebbe potuto togliere la pregiudiziale mantenendo la configurazione di questi reati come reati di danno. E dunque adesso, come possiamo eliminare la previsione della pregiudiziale sui vecchi reati, senza applicare la norma generale che estende al reo la condizione più favorevole? Gli interessati verrebbero processati sulla base delle precedenti norme ma senza la pregiudiziale, mentre in linea ordinaria, se dovessimo ammettere una procedibilità immediata, dovremmo quanto meno consentire che fruiscono delle norme più favorevoli, le nuove norme, che non puniscono più il reato di evasione. Se si dovesse andare in quella direzione, vi sarebbero parecchie cose da considerare, che non sono state

affatto tenute in conto. Mi limito ad esprimere parere contrario alla soppressione.

Vorrei brevemente illustrare i miei subemendamenti 0.2.01.9, 0.2.01.10, 0.2.01.11 e 0.2.01.12; questi ultimi due sono collegati. In sostanza, il subemendamento centrale è lo 0.2.01.10, che è in relazione proprio alle ipotesi di condono automatico. In occasione del precedente condono, quello del 1973, si era consentito di regolarizzare i bilanci, trattandosi di un condono che, anche allora, consentiva di fruire dell'amnistia per i reati societari. Come sa, Presidente, anche in questo caso l'amnistia è estesa ai reati contemplati nell'articolo 2621 del codice civile. In questa situazione, le aziende pubbliche o private, tassate in base alle risultanze del bilancio, se hanno richiesto il condono, perché sono state commesse irregolarità, e se non regolarizzano i bilanci, quelli del 1982, che verranno approvati nei prossimi mesi, manterranno le irregolarità in questione; in tal modo ci troveremo ancora nelle condizioni di perseguibilità previste dall'articolo che ho citato. Si è, dunque, previsto un meccanismo che consente, dal punto di vista del diritto civile e fiscale, di evidenziare, con due modalità, le situazioni pregresse, non riconoscendo in alcun modo vantaggi fiscali al contribuente che si trova, con riferimento al reddito d'impresa, nella condizione di far emergere componenti positive o negative, per quanto attiene al bilancio. Nel caso specifico, sia attività che passività non consentono, anche se evidenziate, di fruire di una deduzione di quote di ammortamento o accantonamento corrispondente alla riduzione dei relativi fondi.

Per quanto riguarda il comma successivo, questa mattina forse a causa della rapidità con cui si è affrontato l'argomento, non ho potuto perfettamente spiegare la questione. In realtà, non si consente affatto alle imprese di fruire di una rivalutazione dei cespiti, come quella prevista dalla "legge Visentini": al contrario, si prevede la possibilità di iscrivere in bilancio attività che fossero state in precedenza omesse. Occorre una sanatoria di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

queste irregolarità, perché, se taluni cessiti non fossero stati tempestivamente iscritti in bilancio in passato, le aziende non avrebbero altro modo certo per compiere tale regolarizzazione. Il trattamento fiscale riservato a questa operazione è quello della totale tassazione, articolata sulla base di modalità che prevedono l'immediata presa in considerazione del 20 per cento degli importi, lasciando in sospeso la residua parte che, all'atto della utilizzazione, quale che essa sia (distribuzione di utili o riporto a capitale), verrà sottoposta a tassazione.

L'ultimo comma si riferisce alle imprese minori, per le quali, come è noto, è prevista un'unica indicazione patrimoniale obbligatoria, che è l'iscrizione delle rimanenze sul libro IVA degli acquisti, prevista dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973. Anche in tale caso appare opportuna la possibilità di regolarizzare i valori esposti, sempre con una assoluta tutela dell'erario: quella per cui l'intero importo che emerge da queste scritture viene acquisito a tassazione nel primo esercizio per il 20 per cento e nei successivi cinque esercizi per il restante 80 per cento.

Le altre norme che ho richiamato poco fa sono semplicemente di coordinamento e di collegamento con questa disposizione. (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 3 del decreto stesso, che è del seguente tenore:

«È differito al 31 dicembre 1982 il termine del 30 novembre 1982 stabilito per il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e dell'addizionale straordinaria, ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e dell'articolo 5 del decreto-legge 22 di-

cembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52».

A tale articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 3*

3. 1.

ROCCELLA, BONINO.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Successivamente darò la parola a lei, onorevole Spagnoli.

UGO SPAGNOLI. Ma io intendo parlare sull'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo...!

**PRESIDENTE.** Onorevole Spagnoli, avrebbe dovuto allora chiedere la parola nella discussione, che è stata appena chiusa, sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Qualora lei intendesse peraltro intervenire nella discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto e incidentalmente trattare anche di quell'argomento, la Presidenza glielo consentirà; in tal senso avevo già dato risposta all'onorevole Santagati. Ha quindi facoltà di parlare l'onorevole Santagati.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, anch'io ricorro a questo piccolo artificio procedurale, senza però forzare la sostanza del discorso, perché sono contrario alla soppressione dell'articolo 3, che è stata chiesta dai colleghi Roccella e Bonino, per la semplice ragione che, se non fosse approvato questo articolo, che ha già dispiegato in pieno tutti i suoi effetti, ne deriverebbe un guazzabuglio enorme. Infatti, la soppressione di tale articolo opererebbe *ex tunc* e la proroga si intenderebbe come non avvenuta, con tutte le conseguenze prevedibili per chi ne ha già fruito. L'articolo 3 deve essere quindi approvato. Sul piano sostanziale i miei due articoli aggiuntivi 2.04 e 2.05 trattano due argomenti: in linea di mas-

sima, essi hanno trovato in Commissione un orientamento favorevole, nel senso che si è ritenuto di poter estendere ai sostituti di imposta le provvidenze previste nel condono.

Il mio articolo aggiuntivo 2.04, nella sua prima parte, non fa che ribadire il concetto; per cui, se per avventura, nella sostanza il suo contenuto fosse recepito da altri emendamenti, accetterei che venissero votati insieme, sempre che dal punto di vista concettuale fossero identici.

Per la seconda parte del mio articolo aggiuntivo 2.04 chiedo — ecco dove sta l'analogia tra la prima e la seconda parte dello stesso emendamento — che siano ammessi allo stesso trattamento dei sostituti di imposta quei contribuenti che siano stati sottoposti ad accertamenti notificati dopo il 30 giugno 1983, purché essi provvedano, o abbiano provveduto, al versamento diretto, in ragione del 40 per cento, entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate eguali, nei mesi di ottobre e dicembre 1983.

In sostanza, questo articolo aggiuntivo ripristina quella che era la linea di tendenza emersa dal primo decreto-legge di condono, il quale aveva stabilito un *black out* al momento in cui (1° luglio 1983) scattasse l'operazione relativa al condono. Questa linea di tendenza era logica, perché consentiva di stabilire una linea di demarcazione tra il fisco e i contribuenti, attribuendo ad ognuno il proprio compito. Infatti, gli accertamenti compiuti fino al 30 giugno non potevano essere sospettati di parzialità o di frettolosità, in quanto intervenuti prima ancora della entrata in vigore del decreto-legge, mentre tutti gli accertamenti successivi all'entrata in vigore del primo provvedimento di condono potevano — come purtroppo è accaduto — avere delle mende.

Infatti, non essendo possibile all'Amministrazione finanziaria, per carenza di personale o per mancanza di strutture organizzative, procedere ad accertamenti efficaci ed effettivi, si è determinata una confusione enorme, con una gara quanto

mai disordinata tra i funzionari dell'Amministrazione stessa nello sfornare accertamenti che giornalmente continuano ad arrivare agli interessati. Tutto ciò dal punto di vista giuridico non è corretto, perché, una volta stabilito un certo comportamento, le regole del gioco devono essere rispettate; inoltre va sottolineato che questi accertamenti sono fatti nella maniera più frettolosa. A volte si fa ricadere sul contribuente, immotivatamente e all'ultimo minuto, una profluvie di inadempienze che, per come è congegnato il condono, fanno sì che divenga addirittura impossibile fruire delle norme sul condono medesimo.

In pratica, si è creata una disparità tra coloro i quali non hanno subito accertamenti, e coloro i quali li hanno subiti, con questo crescendo rossiniano, che ancora per qualche settimana costituirà una spada di Damocle per molti contribuenti. E poiché l'Amministrazione, sia pure agendo con la fretta e la superficialità rilevata, non è in grado ugualmente di raggiungere tutti i contribuenti che dovrebbero essere i soggetti passivi di questi accertamenti, si crea obiettivamente un'altra disparità, tra coloro i quali per avventura non fossero stati raggiunti dagli accertamenti (i quali potranno godere di un condono più favorevole e più comodo), e coloro i quali sono stati invece raggiunti.

Sotto questo profilo, quindi, mi permetto di insistere per l'approvazione del mio articolo aggiuntivo 2.04.

L'altro mio articolo aggiuntivo, 2.05, non reca altro che la regolamentazione procedurale dei concetti che ho testé esposto. Chiedo infatti che ai soggetti, di cui all'emendamento che ho avuto l'onore poc'anzi di illustrare, si applichino tutte le disposizioni inerenti al condono, ed in particolare quelle relative all'articolo 20, comma terzo, quarto, quinto e settimo del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.

Credo che, così facendo, consentiremo al fisco di raggiungere gli obiettivi che si propone: chiudere il maggior numero possibile di vertenze e raccogliere il maggior gettito possibile; ma, al tempo stesso,

avremo reso una certa giustizia. Se, infatti, continuassimo a colpire alla cieca, applicando sempre la famosa regola del «chi ha avuto ha avuto», frustreremmo uno degli intenti fondamentali della riforma tributaria, che era — e mi auguro resti sempre — quello di stabilire una maggiore confidenza ed una maggiore fiducia nei rapporti tra fisco e contribuenti. Si potrà così finalmente arrivare in Italia ad una regolamentazione dei problemi fiscali non difforme da quella vigente in quasi tutti i paesi europei ed in paesi di altri continenti, che hanno finalmente saputo stabilire quel clima di serenità e di comprensione tra l'amministrazione finanziaria ed i cittadini, che noi avremmo voluto realizzare fin dal momento dell'entrata in vigore della riforma tributaria; un clima al quale, con questi provvedimenti, non solo non ci avviciniamo, ma che anzi, allontaniamo sempre di più nelle prospettive prossime e lontane della regolamentazione e delle applicazioni del diritto fiscale.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Spagnoli. Ne ha facoltà.

**UGO SPAGNOLI.** La ringrazio, signor Presidente, di consentirmi di parlare anche con riferimento all'articolo aggiuntivo 2.01, presentato dal Governo, che chiede di aggiungere, dopo l'articolo, un altro lunghissimo articolo.

Dirò ai colleghi che non intendo soffermarmi sul merito di queste norme. Intervengo, però, proprio per una ragione di scrupolo, per un dovere che sento se non altro perché sono un componente della Giunta per il regolamento, e sono quindi costantemente impegnato nella discussione di problemi acuti, la cui soluzione deve non solo rendere più funzionale il lavoro di questa Camera, ma anche più comprensibile il frutto del nostro lavoro, per quella migliore fattibilità delle leggi su cui ampi studi sono stati condotti.

Ora, io mi chiedo come sia ammissibile presentare un emendamento — da parte del Governo — di una lunghezza pari ad otto pagine del fascicolo che ci è stato

consegnato, e che contiene le modificazioni ad otto articoli di una precedente legge. Io credo che, se dovessimo lasciare margini di assoluta libertà, su questo terreno, arriveremmo veramente a dibattiti impossibili, alla redazione di leggi impossibili, ad una superfetazione di emendamenti, assolutamente inaccettabile.

Mi chiedo: che cosa sarebbe successo se io, deputato, avessi presentato un emendamento siffatto? Certamente la Presidenza o gli uffici mi avrebbero detto che un tale emendamento è inammissibile: l'emendamento va infatti articolato, suddiviso e riferito in termini diversi, perché questa è la tecnica parlamentare ordinaria. Il tempo per parlare sui singoli articoli, a disposizione del singolo parlamentare, è limitato: com'è possibile che sia sufficiente per parlare sui contenuti di un emendamento che si estende per otto pagine, e che si riferisce a modificazioni che riguardano otto articoli?

Credo, signor Presidente, che un limite vada posto, perché altrimenti si afferma un principio inaccettabile!

**GIORGIO NAPOLITANO.** Onorevole ministro, la prego di ascoltare il vicepresidente del gruppo comunista!

**UGO SPAGNOLI.** Siamo arrivati al punto in cui si prendono intere circolari e ne si trasfonde in emendamenti il contenuto, con un atto di disprezzo nei confronti del Parlamento e dei parlamentari. È possibile, da parte nostra, lasciar andare avanti così questa situazione mentre siamo chiamati a discutere di questo genere di emendamenti nel corso dell'esame di un decreto-legge, che costituisce già un falso ideologico, perché contiene una pluralità di articoli condensati in un articolo unico di conversione? E, a quest'unico articolo, il Governo presenta un emendamento lungo otto pagine!

Allora, colleghi, perché discutiamo di riforme istituzionali, perché discutiamo di funzionamento della Camera, quando siamo arrivati a questo assurdo, a questo stravolgimento non solo di ogni buona

tecnica legislativa, ma di ogni possibilità di comprensione non solo da parte nostra, ma anche da parte del cittadino, che deve rispettare queste leggi, che dovrà riuscire a capire, da un solo articolo aggiuntivo, qual è il complesso di modifiche che vengono introdotte, e che tra l'altro si riferiscono anche ad altri provvedimenti?

Signor Presidente, ne faccio una questione anche formale, perché non credo sia possibile presentare emendamenti di una dozzina di pagine. Qual è il parametro di ammissibilità degli emendamenti? Giustamente, la Presidenza deve vagliare l'ammissibilità di questo, come di un emendamento di iniziativa parlamentare, che constasse di otto pagine; si sarebbe in tal caso detto che l'emendamento così formulato è inammissibile. Allora chiedo, su un terreno di parità — perché dobbiamo in questo caso mantenerci su un terreno di parità — che lo stesso rigore, che giustamente si sarebbe adoperato nei miei confronti, se avessi fatto questo tipo di provocazione nei confronti dell'Assemblea, venga imposto al Governo!

Questo tipo di emendamento lede il diritto del parlamentare, il quale può parlare per un numero limitato di minuti; e quando il tempo a disposizione deve essere utilizzato su un testo di questo genere, evidentemente si colpisce in maniera surrettizia il diritto di parola, appunto perché il testo è così complesso da non poter costituire il punto di riferimento per un discorso che abbia una sua logica e una sua coerenza in tempi tanto brevi.

Sottopongo a lei, signor Presidente, questi rilievi, perché lei non può essere insensibile ad una questione che non è solo formale, ma sostanziale. Se vogliamo fare un discorso serio sul problema della produzione legislativa, occorre invitare il Governo a compiere un atto di responsabilità, rendendo questo emendamento *monstre* un emendamento accettabile e dignitoso, per lo stesso rispetto che deve al Parlamento (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Spagnoli, lei si è rivolto alla Presidenza con estrema cortesia, ponendo un problema sotto un profilo politico, sotto un profilo di tecnica legislativa, sotto un profilo di opportunità, e comunque sollecitando in merito una valutazione generale. Indubbiamente, il problema esiste e potrà essere oggetto di esame da parte della Giunta per il regolamento; tuttavia la questione, dal punto di vista dell'ammissibilità degli emendamenti era stata già posta, e non solo per gli emendamenti del Governo, ma anche per quelli, di iniziativa parlamentare, dagli onorevoli Minervini e Alessandro Tessari. Ed io avevo dato una risposta di natura procedurale, rimanendo impregiudicato il profilo del merito, vale a dire il giudizio che ognuno può dare sul metodo cui è ricorso il Governo, sul quale indubbiamente la Presidenza non può intervenire.

MARIO POCHETTI. Già l'onorevole Azaro, presidente della Commissione, aveva risposto...

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, io ho dato una risposta di carattere procedurale, e tengo a precisare che la risposta sarebbe stata identica se l'emendamento in questione fosse stato presentato da un parlamentare.

MARIO POCHETTI. La stessa osservazione l'ha fatta un componente della Presidenza...

PRESIDENTE. Avverto che, essendo pervenuta alla Presidenza, da parte del gruppo della democrazia cristiana richiesta di votazione a scrutinio segreto sugli identici emendamenti Catalano 1.5 e Tessari Alessandro 1.9 (interamente sostitutivi dell'articolo 1 del decreto), decorre da questo momento il termine di preavviso di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Spero, signor Presidente, che lei mi consenta una brevissima osservazione sulla questione che è stata sollevata all'inizio di questo dibattito dall'onorevole Minervini e ripresa ultimamente da lei. Mi sembra, infatti, di dover osservare, proprio perché godo di un osservatorio particolare, come presidente della Commissione, che ci stiamo avviando, nei lavori parlamentari, lungo una via che condurrà inevitabilmente alla paralisi perché vi è — e ritengo che sia riconosciuto da tutti — un abuso nell'attività di conversione in legge dei decreti che il Governo presenta (*Applausi all'estrema sinistra e dei deputati del gruppo radicale*). Non volevo l'applauso dell'opposizione, sto rivolgendomi a tutto il Parlamento. Il prossimo decreto fiscale, signor Presidente, presenta già un numero di emendamenti pari a 210 pagine da stampa (emendamenti presentati da tutte le parti politiche, dall'opposizione, dal Governo, dalla maggioranza, da singoli parlamentari), con il risultato che noi siamo costretti, in seguito ad un'iniziativa sacrosanta del Governo — quella di indurci, per ragioni di necessità ed urgenza, ad un tipo speciale di attività legislativa — a dover discutere dell'universo mondo. Questo problema, signor Presidente, non possiamo risolverlo né in Commissione, né in Assemblea.

Non voglio assolutamente criticare, signor Presidente, la decisione che lei ha preso quando il collega Minervini ha sollevato la questione. Debbo inoltre aggiungere che il Presidente ha non la facoltà, ma l'obbligo (senza la necessità che il problema sia sollevato in aula) di valutare se gli emendamenti presentati ad un progetto di legge introducano norme che non abbiano alcuna inerenzia con la materia del progetto stesso. Io mi permetto, signor Presidente, di rivolgerle la preghiera di chiedere alla Giunta per il regolamento se il Presidente abbia l'obbligo, prima che gli emendamenti vengano posti in votazione, di esaminare quali emendamenti ritenga non inerenti alla materia e di questo avvisare l'Assemblea, senza essere, al contrario, avvertito

di ciò dall'Assemblea. Credo che questa iniziativa della Presidenza possa essere l'unica che salvaguardi il Parlamento da una sostanziale paralisi, perché i decreti-legge saranno anche necessari, in questo periodo, ma debbono consentire al Parlamento di esercitare regolarmente le sue funzioni. In queste ultime due fasi di esame del decreto-legge in Commissione, non abbiamo potuto raggiungere un sufficiente approfondimento del provvedimento, perché questo non ci è stato consentito.

PRESIDENTE. Onorevole Azzaro, desidero farle presente che questa mattina, quindi senza sollecitazioni provenienti dalla discussione, l'onorevole Presidente aveva, di sua iniziativa, come usa fare di consueto, esaminato la questione dell'ammissibilità degli emendamenti alla luce dell'articolo 96-bis, ottavo comma, del regolamento, risolvendola — come ho già detto — positivamente, sul piano — è ovvio — strettamente procedurale.

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Signor Presidente, io la ringrazio della sua risposta cortese...

*Una voce all'estrema sinistra*. Non è la Presidenza che...

PRESIDENTE. Il regolamento parla di emendamenti e articoli aggiuntivi «che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge». La Presidenza ha ritenuto che quell'articolo aggiuntivo fosse attinente al decreto-legge in esame.

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Dicevo, signor Presidente, che la ringrazio della sua cortese ed amabile risposta, volevo soltanto rivolgerle ancora una preghiera, e cioè di prestare attenzione a quello che sta accadendo, in maniera che la Presidenza possa esercitare quel vaglio che le impone esattamente l'articolo 96-bis, ultimo comma.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LUIGI PRETI

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.5 e 1.9 rispettivamente, dei colleghi Catalano e Alessandro Tessari, che chiedono la soppressione dell'articolo, sono contrario perché voglio che questo decreto venga convertito in legge. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 1.10 del Governo, desidero ricordare che per esso è stata sollevata una delicatissima questione, che probabilmente dovrebbe risolvere la Presidenza con una declaratoria di ammissibilità o inammissibilità. Mi sto rivolgendo, signor Presidente, a lei nella qualità di Presidente di questa Assemblea. L'onorevole Violante ha sostenuto, secondo me validamente, che questo emendamento del Governo copre degli effetti che ancora devono verificarsi, come se il decreto-legge in oggetto fosse già decaduto, mentre decaduto non è. Quindi, vi è una norma che regola gli effetti che ancora non si sono verificati. Potrei dire che il Governo ha ritenuto di «curarsi in salute» (e questo è possibile in campo medico, non so se sia possibile in campo giuridico). Vorrei capire se effettivamente è questo il senso dell'emendamento, perché se questo fosse, si porrebbe un problema delicatissimo, quello cioè di dettar norme che non sono assolutamente necessarie perché fino a questo momento non si è verificata la situazione in vista della quale esse sono state proposte. Vorrei dunque un chiarimento da parte del Governo, e per questo mi rimetto al parere del Governo.

Sono contrario agli emendamenti Catalano 1.6 e 1.7, Antoni 1.16, Catalano 1.8, Antoni 1.17. Accetto invece gli emendamenti 1.11 e 1.12 del Governo, in cui si stabiliscono interessi a carico di coloro i quali hanno pagato successivamente. Credo che questa sia una scelta moralmente accettabile, di cui va dato atto con soddisfazione al Governo. Credo che l'emendamento 1.2 sarà ritirato dall'onorevole Usellini, ma sulla questione della doppia imposizione avrei qualche per-

plexità, perché non so esattamente quale indicazione si voglia dare al Governo, il quale d'altronde non si sogna nemmeno di procedere sulla via delle doppie imposizioni, perché non ne avrebbe ragione. Nel caso in cui ponesse in votazione l'emendamento, pregherei quindi l'onorevole Usellini di dare una spiegazione, che forse non è stato in condizione di poter dare prima.

Giungo ora, signor Presidente, a considerare un emendamento per il quale vorrei spendere alcune parole...

PRESIDENTE. Qual è il suo parere sull'emendamento Usellini 1.2? Lei, onorevole Azzaro, parla molto, ma non sempre si spiega (*Si ride*).

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Signor Presidente, le chiedo scusa, forse mi ero distretto un poco. Sono contrario agli emendamenti Usellini 1.2, Santagati 1.13 e Usellini 1.3; sono contrario ai subemendamenti Valensise 0.1.3.1 e 0.1.3.2 e Catalano 0.1.4.1; accetto l'emendamento 1.4 del Governo, il subemendamento D'Alema 0.1.12.1 e l'emendamento Bernardini 1.19, e vorrei spiegare un po' le ragioni di questo parere favorevole, rivolgendomi specialmente al Governo...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei ha espresso parere favorevole sull'emendamento Bernardini 1.19?

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. È difficile seguire...

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Spero che non sia ancora una volta colpa mia, signor Presidente.

PRESIDENTE. No, dipende...

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Stavo dicendo di accettare sostanzialmente l'emendamento Bernardini 1.19, a condizione che la data del 15 febbraio 1983, in

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

esso prevista, sia spostata al 15 marzo 1983.

Per quanto riguarda l'articolo 44, di cui, se non sbaglio, ha parlato l'onorevole Antoni, egli intende affermare innanzitutto che detto articolo non è relativo alle pendenze già definite. In secondo luogo che per l'articolo 44 non si dà mai luogo a rimborso e che detto articolo è utilizzabile solo ai fini della estinzione della controversia, che può verificarsi solamente entro il 15 marzo; quindi, tutti i procedimenti amministrativi sono sospesi fino a quella data. Quando essi riprenderanno il loro corso la commissione tributaria di primo o di secondo grado potrà constatare l'atteggiamento che il contribuente avrà tenuto fino al 15 marzo: un atteggiamento o di estinzione della controversia con il pagamento dei due terzi o del 50 per cento, secondo che si tratti di imposte dirette o tasse o di imposte indirette sugli affari; ovvero di non estinzione ed in questo caso si procederà con le regole già stabilite.

Credo che così siano salvaguardate alcune fondamentali obiezioni del Governo che mi sembravano assai fondate, perché non è possibile aprire il varco ad una alluvione di ricorsi che ingolferebbe enormemente le commissioni tributarie.

Procederò ora molto rapidamente, signor Presidente, ma mi dovrò soffermare sugli emendamenti all'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Un momento, onorevole Azzaro. Per votare, dobbiamo sapere bene su che cosa. Sul subemendamento Antoni 0.1.10.1 lei ha espresso parere contrario?

**GIUSEPPE AZZARO, Relatore.** Sì, signor Presidente. Ho già dichiarato inoltre la mia contrarietà agli emendamenti Antoni 1.15, 1.16 e 1.17, accetto invece il subemendamento Antoni 0.1.11.2, nonché il subemendamento 0.1.11.1 del Governo, i quali sono di analogo tenore. Sono poi contrario all'emendamento D'Alema 1.18. Infine, sono contrario al subemendamento Bernardini 0.1.4.2.

Per quanto riguarda l'articolo 2, voglio spendere qualche parola sugli emendamenti soppressivi presentati rispettivamente dagli onorevoli Minervini, Violante e Battaglia, emendamenti che credo rappresentino la questione di cui ci si deve occupare con maggiore attenzione.

Desidero porre due domande, per poi dare ad esse una breve risposta.

Prima domanda: voleva il Parlamento effettivamente stabilire con questo emendamento la retroattività?

Seconda domanda: poteva il Parlamento introdurre una simile anomalia?

Alla prima domanda io rispondo che il Parlamento non voleva introdurre la retroattività. Certo sono fondati anche i ricordi dell'onorevole Usellini, ma noi leggiamo che nella norma da lui richiamata si dice: «L'azione penale ha corso anche in pendenza di accertamento di imposta a far data dal 1° gennaio 1983». L'introduzione della congiunzione «anche» è estremamente indicativa di quella che era la volontà, prima della Commissione e poi di quest'Assemblea, quando fu approvata questa norma. Ci si preoccupava che nel momento in cui l'accertamento fosse intervenuto dal 1° gennaio 1983 e con le nuove ipotesi di reato vi potesse essere il minimo dubbio che l'accertamento — e quindi la pretesa tributaria del fisco — potesse attivare ancora una volta e in qualsiasi maniera la pregiudiziale tributaria. È in conseguenza di ciò che la Commissione ritenne di introdurre questa norma, che è sicuramente una norma di salvaguardia che avrebbe dovuto in ogni caso impedire che la pregiudiziale tributaria fosse introdotta per ragioni di debito d'imposta con la nuova legge n. 516.

Questa è stata la ragione (non la gratuita volontà) di introdurre una retroattività che non poteva essere reintrodotta. Perché? Sono d'accordo con Violante quando dice che la retroattività è possibile per le norme processuali. Lui stesso però conviene che non è mai possibile per le norme sostanziali.

È vero che l'onorevole Usellini, citando due insigni studiosi, ha ritenuto che la retroattività non sia neanche ammissibile

per le norme processuali; quindi, comunque sia, il punto piú importante è sapere se la pregiudiziale tributaria sia da considerarsi una condizione di procedibilità o di punibilità. Nel primo caso la responsabilità penale sussisterebbe, e la condizione di procedibilità impedirebbe soltanto la sua perseguibilità.

Perché si sostiene, da parte mia e di tanti altri, che ci troviamo di fronte ad una condizione di punibilità? Perché il reato è perfetto in quanto è stata accertata l'evasione: non si tratta di un reato di pericolo, né di condotta, così come sono invece reati di pericolo e di condotta tutti quelli contenuti negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge n. 516. Questo è un reato di evento. A questo punto, il senso ed il significato della pregiudiziale tributaria, che sospende la attività del pubblico ministero, è proprio quello di accertare l'evasione, cioè accertare se il reato vi è stato o meno.

Onorevole Violante, quando la Corte costituzionale parla di condizioni di procedibilità, ne parla nel fatto, perché la pregiudiziale tributaria (*Commenti del deputato Violante*), se mi lascia dire, non fa altro — per l'effetto che la Corte costituzionale denuncia — che impedire al pubblico ministero il ricorso all'articolo 102: non può essere obbligato, appunto perché la pregiudiziale tributaria gli impedisce di agire; ciò perché dovrebbe accertare se il reato è stato consumato o meno. Questo è stato affermato dalla stessa Corte costituzionale, proprio in quella sentenza di cui lei ha parlato. E perché lo dice, la Corte costituzionale? Perché in quella sentenza la Corte scopre esattamente il quarto comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1973, quando dice: «Non c'è bisogno di pregiudiziale tributaria; ci si trova di fronte ad un reato perfetto, perché l'annotazione o l'emissione di fatture false è già un reato; per ciò non si deve più stabilire se effettivamente quel reato sia commesso o meno, essendo sopravvenuta l'evasione fiscale. Io dico che quello è un reato, a prescindere dal fatto dell'evasione».

Onorevoli Minervini, Violante e Santagati, una seconda argomentazione concerne il reato di cui alla lettera c) del terzo comma dell'articolo 56: è condannato con la pena da tre a sei mesi d'arresto, mi pare, colui che abbia superato, nell'evasione dell'imposta, il tetto dei cinque milioni. Affinché il reato sia perfetto, bisogna quindi stabilire se l'evasione è stata superiore al limite dei cinque milioni. Ebbene, ecco che il reato è perfetto, soltanto quando le commissioni tributarie hanno definitivamente accertato che l'evasione ha superato i cinque milioni, altrimenti il reato non c'è! Ecco perché non può essere condizione di procedibilità. In quel caso, infatti, il giudice si trova di fronte alla condizione di non poter procedere, perché non esiste il reato; ecco perché ripeto, è condizione di punibilità. E se è tale, la retroattività non può essere in nessun caso introdotta, né poteva in alcun caso essere introdotta in questo articolo. Del resto, quando ne abbiamo discusso, abbiamo invocato l'articolo 20 della legge 4 gennaio 1929, n. 7; ma perché lo abbiamo invocato e abbiamo detto all'onorevole Usellini, che aveva presentato un emendamento soppresivo, che non intendevamo eliminare quel riferimento? Perché sopprimendo quell'articolo sull'ultrattività, si sarebbe messa in discussione perfino la possibilità di invocare la pregiudiziale tributaria per quei reati commessi prima del 31 dicembre 1982. E allora abbiamo detto che, poiché quelli sono comunque dei reati fiscali, non possono non essere disciplinati dall'articolo 20 della legge n. 7 del 1929, la quale stabilisce che i reati fiscali vengano giudicati in base alle norme vigenti nel tempo in cui furono commessi.

Ecco quali sono le ragioni, onorevoli colleghi, per cui noi appoggiamo e riteniamo assolutamente equa, giusta ed opportuna la decisione del Governo di assicurarci chiarezza interpretativa e legislativa; se così non fosse stato, onorevoli colleghi, vi sarebbe stato un contenzioso estremamente delicato ed avremmo introdotto nel nostro ordinamento un'anomalia grave, che avrebbe finito per creare

serie divisioni e disparità fra i cittadini. Quindi, non mi sento minimamente di criticare il Governo, anzi lo lodo per la decisione che ha assunto, cioè di prendere posizione solamente su questo punto, che era la questione principale su cui si doveva intervenire.

Per questa ragione, signor Presidente, sono contrario agli emendamenti Minervini 2.1, Mannuzzu 2.2, Catalano 2.3, Battaglia 2.5, Calderisi 2.6, Catalano 2.4, Santagati 2.7, nonché al subemendamento Pazzaglia 0.2.01.8. Accetto, per le ragioni sostenute dall'onorevole Usellini, e perché ho riscontrato in Commissione una sostanziale maggioranza, i subemendamenti Usellini 0.2.01.9, 0.2.01.10, 0.2.01.11 e 0.2.01.12. Sono invece contrario al subemendamento Catalano 0.2.01.3, Almirante 0.2.01.1, Catalano 0.2.01.4 e 0.2.01.5, Valensise 0.2.01.2, Catalano 0.2.01.6 e 0.2.01.7.

Quanto all'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, signor Presidente, credo si sia trattato di un incidente di percorso del Governo che ha ritenuto, con questa forma, di poter accelerare i tempi. Obiettivamente, signor Presidente, i componenti di questa Assemblea non sarebbero nelle condizioni di poter esprimere un parere articolato su ognuno dei punti di questo articolo aggiuntivo, che costituiscono ognuno un argomento a se stante.

Poiché, signor Presidente, il suo collega che sino a poco fa presiedeva questa Assemblea ha assunto una certa decisione, io la rispetto ed osservo; vorrei però, signor Presidente, che lei prendesse nota di quello che è accaduto ed invitasse parlamentari, Governo e tutti i protagonisti della formazione delle leggi, ad avere quel *fair play*, che consente a tutti di poter intervenire in posizione di parità.

Detto questo, signor Presidente, accetto l'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo; sono invece contrario ai subemendamenti Minervini 0.2.02.1 e 0.2.02.2, non perché non ne apprezzi le ragioni, ma perché credo che l'unica maniera per poter inserire i sostituti d'imposta nel condono sia proprio quella di impegnarli in relazione alla esposizione degli ammontari com-

pressivi. Del resto, è bene sottolineare che nel condono dei sostituti di imposta non vi è un limite, fissato dal Governo, agli accertamenti successivi. E se gli accertamenti successivi saranno effettuati, certamente i sostituti saranno individuati e risponderanno per le loro responsabilità.

Onorevole Presidente, ribadisco, quindi, di accettare l'articolo aggiuntivo 2.02 del Governo. Non sono, invece, favorevole all'articolo aggiuntivo Grippo 2.03, anche se mi riservo di ascoltare la valutazione del Governo su questo punto. Esprimo parere contrario agli articoli aggiuntivi Santagati 2.04 e 2.05.

Esprimo poi parere contrario ai subemendamenti Tessari Alessandro 0.2.01.13, Calderisi 0.2.01.14, Cicciomessere 0.2.01.15, Roccella 0.2.01.16, Mellini 0.2.01.17, Corleone 0.2.01.18, Aglietta 0.2.01.19, Faccio 0.2.01.20, Teodori 0.2.01.21, Tessari Alessandro 0.2.01.22, Calderisi 0.2.01.23. Per quanto concerne l'emendamento Usellini 0.2.01.24, mi rimetto al parere del Governo. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo Citterio 2.06. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Usellini 2.07, sono favorevole alla prima parte e contrario alla seconda, poiché al riguardo è stato espresso un parere negativo dalla Commissione bilancio. Infine, sono contrario all'emendamento Roccella 3.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Molto brevemente desidero ribadire la *ratio* che ha guidato il Governo, sia nella adozione del decreto-legge del quale si chiede la conversione, sia nella presentazione degli emendamenti dei quali discutiamo.

Non ripeterò qui i motivi che hanno determinato la proroga del termine di scadenza al 15 marzo (dovuta alla necessità di chiarire alcuni dubbi, ed anche alle difficoltà di approvvigionamento finanziario causate dalle agitazioni sindacali dei bancari), ma devo dire che ciò che ha indotto il Governo a presentare alcuni emendamenti, è stata anzitutto la necessità avvertita di trasferire in norme al-

cune interpretazioni contenute in circolari ministeriali. Le circa otto pagine, che tanto hanno spaventato alcuni dei colleghi intervenuti, rappresentano l'esplicazione, l'interpretazione del vecchio decreto-legge, contenute in circolari ministeriali. La trasposizione di tali circolari in norme legislative vuol dare certezze ed evitare che possa sorgere un contenzioso all'indomani della scadenza del termine.

Vorrei anche ribadire che tali emendamenti non riguardano materia estranea bensì materia strettamente attinente a quella oggetto del decreto-legge del luglio 1982. Aver fatto ricorso a queste famose otto pagine dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, per interpretare le norme contenute in alcuni articoli del decreto-legge del 1982 non vuol costituire — né costituisce — offesa al Parlamento e all'opera dei parlamentari, ma è unicamente il raggruppamento di alcune norme interpretative in un unico articolo.

Certamente chiunque potrà chiedere la votazione per parti separate di tale articolo 2-bis, ove lo ritenga opportuno. Le uniche innovazioni sono costituite dalla previsione della facoltà per i sostituti d'imposta di avvalersi del condono, con la conseguente concessione dell'amnistia per coloro che usufruiscano del condono stesso.

Per non dilungarmi, dico solo due parole in merito alla cosiddetta pregiudiziale tributaria, sulla quale ho già avuto occasione di intervenire in sede di replica. Qui non si tratta di stravolgere il disegno contenuto nel decreto-legge del condono; si tratta di ribadire un principio che fa parte integrante della nostra dottrina, della nostra giurisprudenza e della nostra civiltà giuridica: quello della irretroattività delle norme penali.

Si tratta di stabilire che per i vecchi reati, quelli non previsti dalle modifiche che decorrono dal 1° gennaio 1983, vale ancora la pregiudiziale tributaria, anche in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 12 maggio 1982.

Vorrei ricordare che, in occasione della espressione del parere da parte della

Commissione affari costituzionali di questa Camera, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto del 10 luglio 1982, parere che ebbi a formulare come relatore, si faceva espressamente riferimento alla pregiudiziale tributaria ed alla sua chiara non applicabilità ai reati previsti dalle vecchie norme.

Non vi è alcun dubbio, dunque, che la pregiudiziale in questione non può trovare applicazione per le nuove fattispecie di reati previsti dalle nuove norme, che trasformano i reati stessi in reati di pericolo, per i quali il magistrato non dovrà più accertare, così come avveniva per i vecchi reati, il *quantum*, ma soltanto se esista o meno lo stato di pericolo. Mi pare che voler ancora insistere su questo stravolgimento della concezione e del telaio sul quale è nato l'articolo 13, ed il conseguente articolo 2 del nuovo decreto che lo interpreta, sia veramente fuori luogo.

Per quanto attiene ai singoli emendamenti, signor presidente, il Governo, nel ribadire naturalmente la validità di quelli che ha proposto, esprime parere contrario all'emendamento Catalano 1.5 e all'emendamento Tessari Alessandro 1.9. Sull'emendamento 1.10 del Governo sono state sollevate alcune questioni di correttezza procedurale. Intendo dire che esso è stato presentato per evitare che, in caso di mancata conversione del decreto che prorogava i termini fino al 30 novembre, si creasse un vuoto. Si è provveduto, dunque, a coprire l'eventuale vacanza. Vero è che il decreto in questione è ancora valido, e che teoricamente, ma anche praticamente, può ancora essere convertito in legge dal Parlamento; ma è anche vero che nel decreto successivo si fa espresso riferimento al precedente. Dunque, se non dovesse essere convertito, vi sarebbe un richiamo ad una legge che non esiste... Di fronte alle obiezioni espresse, di fronte al dubbio che si intenda introdurre un elemento di non correttezza procedurale o costituzionale, il Governo non ha alcuna difficoltà a ritirarlo.

Esprimo, inoltre, parere contrario agli emendamenti Catalano 1.6, 1.7 e 1.8, all'emendamento Usellini 1.2 (credo,

l'emendamento Usellini 1.1 sia stato ritenuto comunque, su questo, il parere è contrario), all'emendamento Santagati 1.13, ai subemendamenti Valensise 0.1.3.1 e 0.1.3.2 e all'emendamento Usellini 1.3. Esprimo, a nome del Governo, parere contrario sul subemendamento Catalano 0.1.4.1. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti Minervini 2.1, Mannuzzu 2.2, Catalano 2.3, Battaglia 2.5, Calderisi 2.6, Catalano 2.4, Santagati 2.7, nonché sul subemendamento Pazzaglia 0.2.01.8.

Il Governo si rimette invece alla Camera per quanto riguarda i subemendamenti Usellini 0.2.01.9, 0.2.01.10, 0.2.01.11, 0.2.01.12, mentre esprime parere contrario sui subemendamenti Catalano 0.2.01.3, Almirante 0.2.01.1, Catalano 0.2.01.4, e 0.2.01.5, Valensise 0.2.01.2, Catalano 0.2.01.6 e 0.2.01.7.

Il Governo esprime parere contrario sui subemendamenti Minervini 0.2.02.1 e 0.2.02.2. Esprime altresì parere contrario sugli articoli aggiuntivi Grippo 2.03, Santagati 2.04 e 2.05 e sull'emendamento Roccella 3.1. Parere contrario inoltre sul subemendamento Antoni 0.1.10.1 e sugli emendamenti Antoni 1.15, 1.16 e 1.17; parere favorevole invece sul subemendamento Antoni 0.1.11.2, in quanto sostanzialmente identico a quello 0.1.11.1 del Governo. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento D'Alema 1.18, mentre ritiene che sia superfluo il subemendamento D'Alema 0.1.12.1. Inoltre il Governo non è contrario all'emendamento Bernardini 1.19, ma fa osservare che la dizione «Le norme sul condono» non è esatta e che più correttamente si dovrebbe far riferimento alla seguente «Le norme per la definizione delle controversie tributarie». Il Governo non può recepire la data del 15 febbraio, ritenendo necessaria quella del 15 marzo 1983; inoltre, non è contrario allo spirito di questo emendamento, ma non può dividerne la dizione «I provvedimenti amministrativi relativi... sono sospesi» perché il procedimento potrebbe essere giurisdizionale. Pertanto il Governo si permette di presentare un emendamento diverso, che

potrebbe meglio rispondere allo spirito dell'emendamento Bernardini 1.19 e che ha trovato poi riscontro nella volontà della quasi totalità della Commissione, eccezione fatta per l'onorevole Minervini, per le cui argomentazioni ho molto rispetto, ma che non ci trovano consenzienti. L'emendamento che il Governo presenta è del seguente tenore:

*All'articolo 1 del decreto-legge, aggiungere in fine i seguenti commi:*

Ai soli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 24 e 31 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, si considerano pendenti anche le controversie di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, se alla data di entrata in vigore dell'anzidetto decreto non è stata notificata ordinanza di estinzione, ovvero se avverso tale ordinanza pende ricorso.

Per ogni altro effetto si applicano le disposizioni anteriori all'entrata in vigore del decreto 10 luglio 1982, n. 429.

Non sono soggette a rimborso, relativamente alle suddette controversie, le somme pagate a titolo di imposta, di sovrimposta, di addizionale, di maggiorazione di imposta, di interesse, di soprattassa, di pena pecuniaria e di altra sanzione non penale, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 20.

IL GOVERNO.

Ritengo che questa formulazione meglio risponda allo spirito delle richieste venute dalla Commissione e faccia superare anche le difficoltà che venivano frapposte dagli uffici ai fini dell'applicazione della norma.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, propone dunque questo nuovo testo in sostituzione dell'emendamento Bernardini 1.19?

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, signor Presidente.

Il Governo esprime parere contrario ai subemendamenti Bernardini 0.1.4.2., Tessari Alessandro 0.2.01.13, Calderisi 0.2.01.14, Cicciomessere 0.2.01.15. Parere contrario ai subemendamenti Roccella 0.2.01.16, Mellini 0.2.01.17, Corleone 0.2.01.18, Aglietta 0.2.01.19, Faccio 0.2.01.20, Teodori 0.2.01.21, Tessari Alessandro 0.2.01.22 e Calderisi 0.2.01.23.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sul subemendamento Usellini 0.2.01.24, per il quale il relatore si è rimesso al Governo?

MARIO USELLINI. Signor Presidente, devo avvertire che questo mio subemendamento sostituiva l'altro mio emendamento 1.1, sul quale il Governo aveva già espresso parere negativo.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è evidentemente contrario.

Parere contrario anche all'articolo aggiuntivo Citterio 2.06, perché, in materia di successioni, è prevista la possibilità di una rateizzazione fino a 10 anni, con applicazione degli interessi legali nella misura del 5 per cento. Ma poiché viene ora concesso il condono, per cui il pagamento si riduce al 50 per cento, non credo che si possa far salva la rateizzazione in dieci anni.

In ordine all'articolo aggiuntivo Usellini 2.07, vorrei pregare il presentatore di trasformare in ordine del giorno il primo capoverso, quello che riguarda l'utilizzazione di personale spostato da uno ad un altro ufficio finanziario, così come suggerito dalla Commissione bilancio. Per quanto riguarda la seconda parte, pur apprezzandone lo spirito, esprimo su di essa parere contrario, adeguandomi ancora al parere espresso dalla Commissione bilancio.

Raccomando all'approvazione della Camera gli emendamenti e gli articoli ag-

giuntivi del Governo, nonché il subemendamento 0.1.11.1 del Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

ADOLFO BATTAGLIA. A proposito dell'emendamento Catalano 1.5, devo ricordare che noi ci eravamo dichiarati contrari ad uno spostamento così ampio del termine del 30 novembre. Avremmo preferito un termine più breve, non quello del 15 marzo. Tuttavia ci rendiamo conto delle difficoltà, dei problemi, delle complicazioni che si creerebbero se venisse mutata la norma, se cioè producessimo una legislazione oscillante in materia così delicata.

Per questo motivo voteremo contro gli emendamenti che tendono a sopprimere l'articolo 1 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spaventa. Ne ha facoltà.

LUIGI SPAVENTA. Signor Presidente, veramente io non ho chiesto di parlare per dichiarazione di voto, ma per fare una richiesta.

Il Governo ha presentato un nuovo emendamento, di cui prendiamo visione adesso. Non mi pare che esistano le condizioni più adatte per lavorare su una materia tanto delicata. Chiedo quindi che la seduta sia brevemente sospesa, perché il Comitato dei nove possa valutare il merito dell'emendamento.

PRESIDENTE. Sospenderemo la seduta quando saremo arrivati a votare quell'emendamento, onorevole Spaventa. Per ora possiamo procedere alle altre votazioni (*Proteste del deputato Pochetti*). Ho detto, onorevole Pochetti, che per adesso andremo avanti: quando arriveremo a quel punto, procederemo alla sospensione richiesta dall'onorevole Spaventa, se la Camera è d'accordo, in modo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

che possa essere esaminato con maggiore attenzione l'emendamento 1.20 del Governo.

VARESE ANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARESE ANTONI. Signor Presidente, vorrei far osservare, per appoggiare la proposta del collega Spaventa, che non è noto alla Camera il contenuto dell'emendamento 1.20 del Governo e come esso si collochi rispetto agli altri emendamenti presentati all'articolo 1. Se si fosse trattato di un emendamento agli articoli successivi, avremmo potuto proseguire nelle votazioni relative all'articolo 1, ma in questo caso sarebbe opportuno dar modo al Comitato dei nove di valutare il ricordato emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Antoni, l'emendamento è aggiuntivo di alcuni commi all'articolo 1 del decreto-legge e non è influente sugli altri emendamenti all'articolo 1.

MARIO POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, noi apprezziamo moltissimo il suo giudizio, ma consenta ai parlamentari di esprimerne compiutamente uno proprio. Poiché si tratta di due commi che si aggiungono al primo, può darsi che nella lettura integrale del nuovo articolo i presentatori di emendamenti soppressivi ritirino gli emendamenti. Ci consenta, quindi, signor Presidente, di valutare la portata dell'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, io non sono della sua opinione, ma per agevolare il prosieguo dei lavori sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 19,55  
è ripresa alle 20,25.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

### **Approvazioni in Commissioni.**

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

*dalla III Commissione (Esteri):*

BOZZI ed altri: «Concessione di un contributo annuo di lire 400 milioni a favore della Società Dante Alighieri per il triennio 1982-1984» (3575);

*dalla VIII Commissione (Istruzione):*

«Concessione di un contributo annuo all'Opera nazionale Montessori» (*Approvato dal Senato*) (*con modificazioni*) (3161);

«Rinnovo del contributo a favore della Società italiana di fisica per la pubblicazione della rivista *Il Nuovo Cimento* (*approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*con modificazioni*) (3260).

### **Nomina di una Commissione d'indagine.**

PRESIDENTE. L'onorevole Bartolo Ciccardini con lettera in data 22 gennaio 1983 ha richiesto la nomina di una Commissione d'indagine che giudichi sulla fondatezza delle accuse rivoltegli dall'onorevole Roberto Ciccimessere nella seduta del 10 gennaio 1983.

Ravvisando nel caso prospettato gli estremi per l'applicazione dell'articolo 58 del regolamento, aderisco alla richiesta di una Commissione d'indagine e comunico di aver chiamato a farne parte i deputati Baslini, Costi, Cusumano, Ebner, Gianni, Mammi, Pirolo e Ricci.

La Commissione dovrà riferire alla Camera entro il 5 marzo 1983.

La Commissione è convocata per giovedì 3 febbraio alle ore 12 nell'aula della

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Commissione interni per procedere alla propria costituzione.

#### Autorizzazione di relazione orale.

**PRESIDENTE.** La VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, concernente regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo» (3845).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

**PRESIDENTE.** A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

*alla IV Commissione (Giustizia):*

GITTI ed altri: «Modificazione dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 570, concernente le pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere» (3848) *(con parere della I, della V e della VI Commissione);*

S. 2134. — «Proroga del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94» *(approvato dalla II*

*Commissione del Senato) (3889) (con parere della IX Commissione).*

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Catalano 1.5 e Tessari Alessandro 1.9, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	493
Maggioranza .....	247
Voti favorevoli .....	45
Voti contrari .....	448

*(La Camera respinge).*

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Ricordo che l'emendamento 1.10 del Governo è stato ritirato. Di conseguenza il subemendamento Antoni 0.1.10.1 è superato.

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 1.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Antoni 1.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Pongo in votazione l'emendamento Antoni 1.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Catalano 1.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Antoni 1.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Onorevole relatore, qual è il parere della Commissione sui due subemendamenti 0.1.11.1 del Governo e Antoni 0.1.11.2? Il loro testo è pressoché identico.

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Nella sostanza, infatti, sono identici; nella forma preferirei quello del Governo, perché tecnicamente meglio formulato. Pregherei l'onorevole Antoni, quindi, di ritirare il suo subemendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Antoni?

VARESE ANTONI. Ritiro il mio subemendamento 0.1.11.2, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione il subemendamento 0.1.11.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 1.11 del Governo, accettato dalla Commissione, nel testo così modificato.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento D'Alema 1.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento D'Alema 0.1.12.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 1.12 del Governo, accettato dalla Commissione nel testo così modificato.

*(È approvato).*

Dovremmo ora procedere alla votazione dell'emendamento Bernardini 1.19. Poiché sullo stesso argomento è stato presentato l'emendamento 1.20 del Governo che è analogo, chiedo all'onorevole Bernardini se insista sul suo emendamento.

VINICIO BERNARDINI. Non insisto per la votazione del mio emendamento signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bernardini, procediamo allora alla votazione dell'emendamento 1.20 del Governo.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, l'emendamento 1.20 del Governo, a mio giudizio, assorbe il mio emendamento 1.3, che pertanto ritiro.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, non mi sembra che l'emendamento Usellini 1.3 possa considerarsi assorbito dall'emendamento 1.20 del Governo. A mio giudizio, l'emendamento Usellini è più estensivo e pertanto lo faccio mio. Successivamente chiederò che sia votato insieme al mio emendamento 1.13.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo la votazione segreta sugli emendamenti 1.20 del Governo e Usellini 1.3, fatto proprio dal deputato Santagati.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettro-

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

nico, sull'emendamento 1.20 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	510
Votanti .....	504
Astenuti .....	6
Maggioranza .....	253
Voti favorevoli .....	438
Voti contrari .....	72

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alle votazioni:*

Abbatangelo Massimo  
 Abbate Fabrizio  
 Abete Giancarlo  
 Accame Falco  
 Achilli Michele  
 Aglietta Maria Adelaide  
 Agnelli Susanna  
 Aiardi Alberto  
 Ajello Aldo  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto Rosario  
 Alici Francesco Onorato  
 Alinovi Abdon  
 Aliverti Gianfranco  
 Allegra Paolo  
 Allocca Raffaele  
 Amabile Giovanni  
 Amalfitano Domenico  
 Amarante Giuseppe  
 Ambrogio Franco Pompeo  
 Amici Cesare  
 Amodeo Natale  
 Andreoli Giuseppe  
 Andreoni Giovanni  
 Andreotti Giulio  
 Angelini Vito  
 Aniasi Aldo  
 Anselmi Tina  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Armato Baldassarre  
 Armellin Lino  
 Arnaud Gian Aldo

Arpaia Alfredo  
 Artese Vitale  
 Astone Giuseppe  
 Augello Giacomo Sebastiano  
 Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo  
 Baghino Francesco Giulio  
 Baldassari Roberto  
 Baldassi Vincenzo  
 Baldelli Pio  
 Balestracci Nello  
 Balzamo Vincenzo  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Bandiera Pasquale  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbarossa Voza Maria I.  
 Barca Luciano  
 Barcellona Pietro  
 Bartolini Mario Andrea  
 Baslini Antonio  
 Bassanini Franco  
 Bassi Aldo  
 Battaglia Adolfo  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellini Giulio  
 Bellocchio Antonio  
 Belluscio Costantino  
 Belussi Ernesta  
 Berlinguer Enrico  
 Berlinguer Giovanni  
 Bernardi Antonio  
 Bernardi Guido  
 Bernardini Vinicio  
 Bernini Bruno  
 Bertani Fogli Eletta  
 Bettini Giovanni  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianco Gerardo  
 Bianco Ilario  
 Binelli Gian Carlo  
 Bisagno Tommaso  
 Boato Marco  
 Bocchi Fausto  
 Bodrato Guido  
 Boffardi Ines  
 Boggio Luigi  
 Bonalumi Gilberto  
 Boncompagni Livio  
 Bonetti Mattinzoli Piera

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Bonferroni Franco  
Bonino Emma  
Borgoglio Felice  
Borri Andrea  
Bortolani Franco  
Bosco Manfredi  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottarelli Pier Giorgio  
Bottari Angela Maria  
Bozzi Aldo  
Branciforti Rosanna  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Bruni Francesco  
Brusca Antonino  
Bubbico Mauro  
Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo  
Caccia Paolo Pietro  
Cacciari Massimo  
Cafiero Luca  
Caiati Italo Giulio  
Calaminici Armando  
Caldoro Antonio  
Calonaci Vasco  
Campagnoli Mario  
Cantelmi Giancarlo  
Canullo Leo  
Cappelli Lorenzo  
Cappelloni Guido  
Capria Nicola  
Caradonna Giulio  
Caravita Giovanni  
Carelli Rodolfo  
Carenini Egidio  
Carlone Andreucci Maria Teresa  
Carlotto Natale Giuseppe  
Carmeno Pietro  
Carpino Antonio  
Carrà Giuseppe  
Carta Gianuario  
Caruso Antonio  
Casalino Giorgio  
Casalinuovo Mario Bruzio  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Castelli Migali Anna Maria

Castoldi Giuseppe  
Catalano Mario  
Cattanei Francesco  
Cavigliasso Paola  
Cecchi Alberto  
Ceni Giuseppe  
Cerioni Gianni  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chiovini Cecilia  
Chirico Carlo  
Ciai Trivelli Annamaria  
Ciannamea Leonardo  
Ciccardini Bartolomeo  
Cicchitto Fabrizio  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colucci Francesco  
Cominato Lucia  
Conchiglia Calasso Cristina  
Confalonieri Roberto  
Conte Carmelo  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Corà Renato  
Corleone Francesco  
Corradi Nadia  
Corti Bruno  
Corvisieri Silverio  
Cossiga Francesco  
Costa Raffaele  
Costamagna Giuseppe  
Cravedi Mario  
Cresco Angelo Gaetano  
Cristofori Adolfo Nino  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuminetti Sergio  
Curcio Rocco  
Cusumano Vito

Dal Castello Mario  
D'Alema Giuseppe  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
Da Prato Francesco  
De Caro Paolo  
De Carolis Massimo

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Degan Costante  
De Gennaro Giuseppe  
De Gregorio Michele  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Del Pennino Antonio  
De Martino Francesco  
De Simone Domenico  
Di Corato Riccardo  
Di Giovanni Arnaldo  
Di Vagno Giuseppe  
Drago Antonino  
Dujany Cesare  
Dulbecco Francesco  
Dutto Mauro

Ebner Michael  
Erminero Enzo  
Esposito Attilio  
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando  
Facchini Adolfo  
Faccio Adele  
Faenzi Ivo  
Falconio Antonio  
Faraguti Luciano  
Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Fiori Publio  
Fontana Elio  
Fontana Giovanni Angelo  
Forlani Arnaldo  
Fornasari Giuseppe  
Forte Salvatore  
Foti Luigi  
Fracchia Bruno  
Franchi Franco  
Frasnelli Hubert  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni  
Galante Garrone Carlo

Galli Luigi Michele  
Galli Maria Luisa  
Gambolato Pietro  
Garavaglia Maria Pia  
Gargani Giuseppe  
Gargano Mario  
Garocchio Alberto  
Garzia Raffaele  
Gaspari Remo  
Gatti Natalino  
Gava Antonio  
Geremicca Andrea  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Giglia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Giuliano Mario  
Giura Longo Raffaele  
Gottardo Natale  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso M. Teresa  
Grassucci Lelio  
Gravina Carla  
Grippio Ugo  
Gualandi Enrico  
Guarra Antonio  
Gui Luigi  
Gullotti Antonino

Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Ichino Pietro  
Ingrao Pietro  
Innocenti Lino

Kessler Bruno

Labriola Silvano  
Laforgia Antonio  
Laganà Mario Bruno  
La Loggia Giuseppe  
Lamorte Pasquale  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Lenoci Claudio  
Lettieri Nicola  
Ligato Lodovico  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini A.  
Lodolini Francesca  
Lombardo Antonino  
Lo Porto Guido  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Madaudo Dino  
Magri Lucio  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Manca Enrico  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Manfredini Viller  
Mannuzzu Salvatore  
Marabini Virginiangelo  
Margheri Andrea  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martinat Ugo  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Massari Renato  
Matrone Luigi  
Mazzarrino Antonio Mario  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Menziani Enrico  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Meucci Enzo  
Micheli Filippo  
Migliorini Giovanni  
Milani Eliseo  
Minervini Gustavo  
Molineri Rosalba  
Mondino Giorgio  
Monesi Ercoliano  
Monteleone Saverio  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Motetta Giovanni  
  
Napoli Vito  
Napolitano Giorgio

Nespolo Carla Federica  
Nicolazzi Franco  
Nonne Giovanni

Occhetto Achille  
Olcese Vittorio  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orione Franco Luigi  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile  
Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Parlato Antonio  
Pasquini Alessio  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pavolini Luca  
Pavone Vincenzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati M. Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuno Tommaso  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Petrucci Amerigo  
Pezzati Sergio  
Picano Angelo  
Picchioni Rolando  
Piccinelli Enea  
Piccoli Flaminio  
Piccoli Maria Santa  
Pinto Domenico  
Pirollo Pietro  
Pisicchio Natale  
Pochetti Mario  
Politano Franco  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Postal Giorgio  
Potì Damiano  
Prandini Giovanni  
Preti Luigi  
Principe Francesco  
Proietti Franco

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Pucci Ernesto  
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio  
Quietì Giuseppe

Radi Luciano  
Raffaelli Edmondo  
Raffaelli Mario  
Ramella Carlo  
Reggiani Alessandro  
Reichlin Alfredo  
Reina Giuseppe  
Rende Pietro  
Revelli Emidio  
Ricci Raimondo  
Rindone Salvatore  
Rippa Giuseppe  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Romano Riccardo  
Romita Pier Luigi  
Rosolen Angela Maria  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rosso Maria Chiara  
Rubbi Antonio  
Rubinacci Giuseppe  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco  
Saladino Gaspare  
Salvato Ersilia  
Salvatore Elvio Alfonso  
Salvi Franco  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Edoardo  
Santagati Orazio  
Santi Ermido  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria

Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Satanassi Angelo  
Scaiola Alessandro  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Vincenzo  
Scozia Michele  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Seppia Mauro  
Serri Rino  
Servadei Stefano  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Sospiri Nino  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Speranza Edoardo  
Sposetti Giuseppe  
Stegagnini Bruno  
Sullo Fiorentino  
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
Tamburini Rolando  
Tancredi Antonio  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Tatarella Giuseppe  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tessari Giangiacomo  
Tiraboschi Angelo  
Tocco Giuseppe  
Toni Francesco  
Torri Giovanni  
Tortorella Aldo  
Tozzetti Aldo  
Trebbi Aloardi Ivanne  
Tremaglia Pierantonio Mirko  
Triva Rubes  
Trombadori Antonello  
Trotta Nicola

Urso Giacinto  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Vagli Maura  
 Vecchiarelli Bruno  
 Ventre Antonio  
 Vernola Nicola  
 Vietti Anna Maria  
 Vignola Giuseppe  
 Vincenzi Bruno  
 Violante Luciano  
 Virgili Biagio  
 Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe  
 Zambon Bruno  
 Zanfagna Marcello  
 Zanini Paolo  
 Zarro Giovanni  
 Zavagnin Antonio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro  
 Zuech Giuseppe  
 Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Calderisi Giuseppe  
 Ciccimessere Roberto  
 Forte Francesco  
 Roccella Francesco  
 Teodori Massimo  
 Tessari Alessandro

*Sono in missione:*

Benedikter Johann detto Hans  
 Cavaliere Stefano  
 Darida Clelio  
 De Poi Alfredo  
 Foschi Franco  
 Fracanzani Carlo  
 Palleschi Roberto  
 Tripodi Antonino

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento Usellini 1.1.

MARIO USELLINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Usellini 1.2.

MARIO USELLINI. Anche questo emendamento si intende ritirato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Usellini. Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento Santagati 1.13.

ORAZIO SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto e per sollecitare la votazione congiunta di tale emendamento con l'emendamento Usellini 1.3, il cui testo ripropongo a mio nome, perché concettualmente identici.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, qual è il suo parere sulla identità concettuale e sostanziale dei due emendamenti, testé affermata dall'onorevole Santagati.

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Signor Presidente, i due emendamenti trattano materia identica ma, anche per gli effetti, sono articolati in maniera diversa.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole relatore. Un'altra domanda: lei ritiene che l'emendamento 1.20 del Governo testé votato assorba questi emendamenti?

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. A mio giudizio, signor Presidente, li assorbe entrambi, anzi, avendo deliberato definitivamente su questa materia, i due emendamenti in questione più che assorbiti devono essere considerati preclusi.

ORAZIO SANTAGATI. Non credo vi sia preclusione perché qualora passasse il mio emendamento 1.13 esso avrebbe effetti diversi da quelli dell'emendamento 1.20 del Governo che abbiamo testé votato, e che prevede soltanto le condizioni minime indispensabili per fruire del con-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

dono. Il nostro emendamento, invece, estende i suoi effetti al condono in tutta la sua portata, e questa estensione è stata proprio la ragione per cui il relatore Az-zaro non lo ha accettato. Si tratta dunque di due cose del tutto separate.

**PRESIDENTE.** Onorevole Santagati, le faccio notare che tanto il suo emendamento 1.13 quanto l'emendamento Usellini 1.3, che lei ha fatto suo, esprimono, sia pure con parole leggermente diverse, lo stesso contenuto dell'emendamento 1.20 del Governo che abbiamo testé votato. Mi spiace dunque dirle che non posso mettere in votazione nessuno di questi due emendamenti. Conseguentemente, non potranno essere votati neppure i subemendamenti Valensise 0. 1. 3. 1. e 0. 1. 3. 2, riferiti all'emendamento Usellini 1.3.

**ORAZIO SANTAGATI.** La prego, onorevole Presidente, di voler valutare il contenuto dei due emendamenti: nel mio vi è l'inciso «ancorché non impugnabili per decorrenza di termini», mentre tutto il contrario si dice nell'emendamento 1.20 del Governo. In altre parole, nell'emendamento del Governo si dice che qualunque ricorso proposto non può essere considerato impugnabile, mentre nel mio si afferma, al contrario, che si devono considerare riaperti i termini per la impugnazione.

**PRESIDENTE.** Da questa sua spiegazione, onorevole Santagati, risulta chiaramente che i due emendamenti sono preclusi, visto che proprio lei dice che l'emendamento 1.20 del Governo, già approvato, stabilisce esattamente il contrario di quanto si chiede con tali emendamenti.

**ORAZIO SANTAGATI.** I due emendamenti dicono cose diverse, non il contrario.

**PRESIDENTE.** Invece proprio la sua spiegazione dimostra che dicono esattamente il contrario, e quindi che sono preclusi. Passiamo dunque alle votazioni.

Pongo in votazione il subemendamento Catalano 0.1.4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Bernardini 0.1.4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 1.4 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo agli emendamenti all'articolo 2.

È stata chiesta la votazione segreta sugli emendamenti soppressivi dell'intero articolo.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Minervini 2.1, Mannuzzu 2.2, Catalano 2.3, Battaglia 2.5 e Calderisi 2.6, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

**MARIO CATALANO.** Chiedo di parlare per dichiarazione voto.

**PRESIDENTE.** Non posso darle la parola per dichiarazione di voto, onorevole Catalano, essendo ormai in fase di votazione. *(Commenti del deputato Catalano).* Onorevole Catalano, onestamente, io non l'ho vista. Ripeto che siamo in fase di votazione, e le sarei grata se non insistesse: non penso che il risultato della votazione cambierà.

**ADOLFO BATTAGLIA.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Non posso consentirglielo onorevole Battaglia, per la stessa

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

ragione per la quale non ho potuto dare la parola all'onorevole Catalano. Procediamo dunque alla votazione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	509
Maggioranza .....	255
Voti favorevoli .....	217
Voti contrari .....	292

*(La Camera respinge).*

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Dobbiamo passare alla votazione dell'emendamento Catalano 2.4, sul quale è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

**EMMA BONINO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**EMMA BONINO.** Intendo solo segnalare che il pulsante per la votazione elettronica della collega Faccio, non funziona.

**MARIO CATALANO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARIO CATALANO.** Anche se il mio emendamento è stato da poco bocciato, signor Presidente, con questa dichiarazione di voto ribadisco la nostra opposizione al testo governativo sulla non retroattività delle norme che eliminano la pregiudiziale tributaria per i processi penali, per motivi di scelte generali di politica del Governo.

Si possono dare valutazioni diverse sull'ultimo accordo fra sindacato e Confindustria, auspice il mediatore governativo Scotti: è certo però che tale accordo chiede ai lavoratori di rinunciare a parte dei soldi che l'inflazione toglie loro. A

quattro giorni di distanza, tramite un ministro non massimalista ma favorevole alle riforme, il Governo propone una sanatoria per chi ha frodato il fisco in tutti questi anni, e l'amnistia per chi ha frodato ed è stato condannato!

Questo decreto-legge, grazie all'articolo in esame, rappresenta una netta inversione della linea affermata dal Parlamento nello scorso luglio, in ragione della quale si dava il condono (provvedimento alquanto discutibile, anzi ingiusto), per la caduta della pregiudiziale amministrativa. Con l'articolo 2, il condono resta e la pregiudiziale amministrativa, di fatto, viene ritirata: ecco i motivi precisi per cui siamo contrari ad esso.

Voglio inoltre ribadire che ripresentiamo un emendamento sui provvedimenti, anche con conseguenze per gli avvocati commercialisti, che già nello scorso luglio fu bocciato con lo scarto minimo di cinque voti. Ciò significa che, almeno su questo punto, si registra una larga disponibilità a sostenere il provvedimento.

Mi auguro che almeno su questo argomento, a distanza di qualche mese, si consegua una convergenza ancora più larga, in grado di far approvare l'emendamento in discussione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Battaglia, dal momento che poco fa non è potuto intervenire, le chiedo se vuole fare una dichiarazione di voto su questo emendamento Catalano 2.4.

**ADOLFO BATTAGLIA.** Signor Presidente, non sono in grado di farla. Non so veramente cosa si debba fare per poter avere la parola, perché un'ora prima della votazione ho avvertito gli uffici, quindi ho alzato tempestivamente il braccio per chiedere la parola, ma non sono potuto intervenire. Intendevo svolgere la mia dichiarazione di voto sulla soppressione dell'articolo 2, non su altra materia; avrei spiegato le ragioni per le quali ritenevo che per un eventuale senso di lealtà politica verso di noi — il senso di lealtà politica che abbiamo usato verso la maggio-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

ranza non più di una settimana fa — si dovesse sopprimere questo articolo. Avrei usato altre argomentazioni di carattere tecnico per motivare la mia dichiarazione di voto, dal punto di vista del gettito e della sua entità, ma mi è stato impossibile farlo, e non sono in grado di farlo ora su un altro emendamento che non corrisponde alla mia volontà di sopprimere questo articolo (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Mi dispiace, onorevole Battaglia, ma la confusione può qualche volta causare anche questi inconvenienti.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Catalano 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	506
Maggioranza .....	254
Voti favorevoli .....	227
Voti contrari .....	279

*(La Camera respinge).*

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'emendamento Santagati 2.7.

**ORAZIO SANTAGATI.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ORAZIO SANTAGATI.** Signor Presidente, vorrei far presente ai colleghi che è stato chiarito, attraverso la reiezione dei precedenti emendamenti, che l'interpretazione da dare al secondo comma dell'articolo

13 del decreto sul condono del luglio scorso non può avere effetto retroattivo e quindi che il significato della pregiudiziale tributaria rimane riferito in termini chiari, senza possibilità di interpretazioni equivoche e nello stesso tempo innovative, alla decorrenza del termine fissato dal precedente provvedimento. Quindi con questo emendamento si chiede, in coerenza con quanto stabilito nel precedente provvedimento, che si facciano slittare i termini di applicazione del secondo comma dell'articolo 13, ora diventato secondo comma dell'articolo 2 di questo decreto-legge, secondo prospettive temporali identiche, o quasi, a quelle previste nel precedente condono. Infatti, mentre la scadenza per la richiesta del condono era fissata al 30 novembre, le nuove norme penali sarebbero entrate in vigore il 1° gennaio 1983; ora che il condono è slittato al 15 marzo, con questo emendamento, si chiede che le norme penali entrino in vigore il 30 aprile 1983, per maggior coerenza di assetto temporale.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Santagati 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	505
Maggioranza .....	253
Voti favorevoli .....	50
Voti contrari .....	455

*(La Camera respinge).*

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo al subemendamento Tessari Alessandro 0.2.01.13.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

non accettato dalla Commissione né dal Governo. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Calderisi 0.2.01.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo al subemendamento Pazzaglia 0.2.01.8.

ORAZIO SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, questo subemendamento vuole integrare il subemendamento Usellini 0.2.01.9, per il quale vi è una certa predisposizione della maggioranza e sul quale anche il Governo, praticamente, si è dichiarato disponibile. In sostanza, nel penultimo rigo, là dove si dice «per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa», si tratta di aggiungere le parole «e quella automatica», onde rendere il trattamento uguale, e non disuguale, nei confronti di quei contribuenti che possono avvalersi dell'una o dell'altra dichiarazione.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Pazzaglia 0.2.01.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	504
Maggioranza . . . . .	253
Voti favorevoli . . . . .	55
Voti contrari . . . . .	449

*(La Camera respinge).*

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ciccio Messere 0.2.01.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione del subemendamento Usellini 0.2.01.9, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bernardini. Ne ha facoltà.

VINICIO BERNARDINI. Signor Presidente, farò una dichiarazione di voto, se lo consente, sui subemendamenti Usellini 0.2.01.9, 0.2.01.10, 0.2.01.11 e 0.2.01.12.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bernardini.

VINICIO BERNARDINI. Questi tre subemendamenti (su questo richiamo l'attenzione dei colleghi) sono stati presentati da alcuni parlamentari del gruppo della democrazia cristiana, e su di essi il Governo si è rimesso all'Assemblea, proprio perché si tratta — ritengo — di subemendamenti delicati.

Spiego di che cosa si tratta: durante la discussione sul condono, abbiamo scelto di introdurlo nella normativa secondo due criteri. Abbiamo prefigurato un condono automatico ed un condono integrativo, con la differenza che il contribuente che abbia scelto il condono integrativo (e che è quindi ancora soggetto all'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, al contrario di chi abbia scelto il condono automatico) può rettificare la propria contabilità ed i propri bilanci sulla base delle integrazioni che produce e allegando apposita documentazione. È stata una scelta della Commissione e sulla quale ha concordato anche la maggioranza. A seguito di questo fatto non secondario, cioè della possibilità di rettificare le scritture contabili, con conseguenze tutt'altro che trascurabili ai fini

fiscali ed anche ad altri fini negli esercizi successivi, alcuni contribuenti hanno scelto il condono integrativo, pur rimanendo ancora nel mirino dell'amministrazione finanziaria, proprio per poter rettificare i propri bilanci e le proprie scritture contabili. Ebbene, noi oggi cambiamo la normativa, cioè cambiamo le regole del gioco, a danno di coloro che hanno scelto la dichiarazione integrativa. Oggi stabiliamo che queste rettifiche possano essere fatte, senza alcun controllo dell'amministrazione, anche da parte di coloro che hanno fruito del condono automatico. Si dirà che il meccanismo previsto non dovrebbe (ma la cosa è discutibile) avere conseguenze sul piano fiscale. Ma ci sono alcune conseguenze che forse non si possono escludere sia sul piano fiscale sia sul piano della correttezza e, quindi, del controllo con cui certe rettifiche verranno apportate.

Io desidero, per esempio, richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che passività fittizie (qui è detto esplicitamente) presenti in bilanci di società potranno ora essere cancellate, senza che l'amministrazione possa indagare sulle stesse.

Questi sono i motivi, signor Presidente, colleghi, per cui, dato che il Governo si è rimesso all'Assemblea, invitiamo i colleghi a respingere questi subemendamenti, esprimendo voto contrario.

Mi consenta, signor Presidente, un ultimo accenno. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che queste rettifiche dei bilanci, specialmente per quanto riguarda le società, devono essere introdotte secondo norme comunitarie, che attendono di essere discusse dal nostro Parlamento già da molti anni. E la responsabilità di non aver ancora discusso queste norme non è certo dell'opposizione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

**MARIO USELLINI.** Si tratta semplicemente di consentire ai contribuenti che hanno scelto il condono automatico, ed

hanno fruito dell'amnistia, di apportare ai bilanci le rettifiche conseguenti a periodi già chiusi, dal punto di vista fiscale, con il condono e, dal punto di vista penale, con l'amnistia.

Se non consentissimo queste rettifiche, permarrebbero nei bilanci le irregolarità relative ai passati periodi. Le modalità indicate fanno sì che le rettifiche siano interamente assoggettate a prelievo fiscale.

**PRESIDENTE.** Dobbiamo ora passare alla votazione del subemendamento Usellini 0.2.01.9, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

**EMMA BONINO.** Chiedo la votazione a scrutinio segreto su questo emendamento.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Usellini 0.2.01.9, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	502
Maggioranza .....	252
Voti favorevoli .....	266
Voti contrari .....	236

*(La Camera approva).*

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Desidero segnalare, per la precisione, che nell'ultimo comma del subemendamento Usellini 0.2.01.10, dopo le parole: «del 30 per cento» c'è, in alcune copie dello stampato, una virgola che deve essere depennata.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Pongo in votazione l'emendamento Usellini 0.2.01.10, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il subemendamento Roccella 0.2.01.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Usellini 0.2.01.11, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il subemendamento Usellini 0.2.01.12, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0.2.01.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Corleone 0.2.01.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo al subemendamento Catalano 0.2.01.3, sul quale è stato richiesto lo scrutinio segreto.

#### **Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Catalano 0.2.01.3; non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	437
Votanti .....	321
Astenuti .....	116
Maggioranza .....	161
Voti favorevoli .....	50
Voti contrari .....	271

*(La Camera respinge).*

#### **Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Almirante 0.2.01.1.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo la votazione segreta su questo subemendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

#### **Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Almirante 0.2.01.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	481
Votanti .....	479
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	240
Voti favorevoli .....	52
Voti contrari .....	427

*(La Camera respinge).*

#### **Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Catalano 0.2.01.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Pongo in votazione il subemendamento Aglietta 0.2.01.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Faccio 0.2.01.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Teodori 0.2.01.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Catalano 0.2.01.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo al subemendamento Valensise 0.2.01.2.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo la votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Valensise 0.2.01.2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

#### **Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Valensise 0.2.01.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	439
Votanti .....	436
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	219
Voti favorevoli .....	36
Voti contrari .....	400

*(La Camera respinge).*

#### **Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Catalano 0.2.01.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Tessari Alessandro 0.2.01.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Calderisi 0.2.01.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Catalano 0.2.01.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Usellini 0.2.01.24, non accettato dal Governo e per il quale la Commissione si rimette all'Assemblea.

MARIO USELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Mi spiace, onorevole Usellini, non posso consentirglielo poiché siamo in fase di votazione.

Pongo in votazione il subemendamento Usellini 0.2.01.24.

Onorevoli colleghi, poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatta espressa richiesta ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

MARIO USELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non posso darle la parola.

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

MARIO USELLINI. Signor Presidente, desidero solo ripetere che, come già annunciato, intendo ritirare il mio subemendamento.

ALFREDO PAZZAGLIA. Non può ritirarlo adesso!

PRESIDENTE. Onorevole Usellini, siamo in fase di votazione e non può più ritirare il subemendamento.

Dispongo, dunque, la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

*(La Camera respinge — Commenti).*

Passiamo all'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo.

EMMA BONINO. Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bonino.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	505
Maggioranza .....	253
Voti favorevoli .....	271
Voti contrari .....	234

*(La Camera approva).*

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione il subemendamento Minervini 0.2.02.1,

non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Minervini 0.2.02.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2.02 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Avverto che l'articolo aggiuntivo Grippo 2.03 è stato ritirato. L'articolo aggiuntivo Santagati 2.04 è assorbito dall'articolo aggiuntivo 2.02 del Governo testè approvato. Passiamo all'articolo aggiuntivo Santagati 2.05.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente chiedo la votazione a scrutinio segreto su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Santagati 2.05, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	489
Maggioranza .....	245
Voti favorevoli .....	49
Voti contrari .....	440

*(La Camera respinge).*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

*Hanno preso parte alle votazioni:*

Abbate Fabrizio  
Abete Giancarlo  
Accame Falco  
Aglietta Maria Adelaide  
Agnelli Susanna  
Ajardi Alberto  
Ajello Aldo  
Alberini Guido  
Alborghetti Guido  
Alessi Alberto Rosario  
Alici Francesco Onorato  
Alinovi Abdon  
Aliverti Gianfranco  
Allegra Paolo  
Allocca Raffaele  
Amabile Giovanni  
Amalfitano Domenico  
Amarante Giuseppe  
Ambrogio Franco Pompeo  
Amici Cesare  
Amodeo Natale  
Andreoli Giuseppe  
Andreoni Giovanni  
Andreotti Giulio  
Angelini Vito  
Aniasi Aldo  
Anselmi Tina  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Armato Baldassarre  
Armellin Lino  
Arnaud Gian Aldo  
Artese Vitale  
Astone Giuseppe  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo  
Baghino Francesco Giulio  
Baldassari Roberto  
Baldassi Vincenzo  
Baldelli Pio  
Balestracci Nello  
Balzamo Vincenzo  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Bandiera Pasquale  
Baracetti Arnaldo  
Barbarossa Voza Maria I.

Barca Luciano  
Barcellona Pietro  
Bartolini Mario Andrea  
Baslini Antonio  
Bassanini Franco  
Bassi Aldo  
Battaglia Adolfo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Belluscio Costantino  
Belussi Ernesta  
Berlinguer Enrico  
Berlinguer Giovanni  
Bernardi Antonio  
Bernardi Guido  
Bernardini Vinicio  
Bernini Bruno  
Bertani Fogli Eletta  
Bettini Giovanni  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianco Gerardo  
Bianco Ilario  
Binelli Gian Carlo  
Bisagno Tommaso  
Boato Marco  
Bocchi Fausto  
Bodrato Guido  
Boffardi Ines  
Boggio Luigi  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonferroni Franco  
Bonino Emma  
Borgoglio Felice  
Borri Andrea  
Bortolani Franco  
Bosco Manfredi  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottarelli Pier Giorgio  
Bottari Angela Maria  
Bova Francesco  
Bozzi Aldo  
Branciforti Rosanna  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Bruni Francesco  
Brusca Antonino  
Bubbico Mauro  
Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo  
Caccia Paolo Pietro  
Cacciari Massimo  
Caiati Italo Giulio  
Calaminici Armando  
Calderisi Giuseppe  
Caldoro Antonio  
Calonaci Vasco  
Campagnoli Mario  
Cantelmi Giancarlo  
Canullo Leo  
Cappelli Lorenzo  
Cappelloni Guido  
Capria Nicola  
Caradonna Giulio  
Caravita Giovanni  
Carelli Rodolfo  
Carenini Egidio  
Carloni Andreucci Maria Teresa  
Carlotto Natale Giuseppe  
Carmeno Pietro  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrà Giuseppe  
Carta Gianuario  
Caruso Antonio  
Casalino Giorgio  
Casalinuovo Mario Bruzio  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Castelli Migali Anna Maria  
Castoldi Giuseppe  
Catalano Mario  
Cattanei Francesco  
Cavigliasso Paola  
Cecchi Alberto  
Ceni Giuseppe  
Cerioni Gianni  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chiovini Cecilia  
Chirico Carlo  
Ciai Trivelli Annamaria  
Ciannamea Leonardo  
Ciccardini Bartolomeo  
Cicchitto Fabrizio  
Cicciomessere Roberto

Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Cominato Lucia  
Conchiglia Calasso Cristina  
Confalonieri Roberto  
Conte Carmelo  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Corà Renato  
Corleone Francesco  
Corradi Nadia  
Corti Bruno  
Corvisieri Silverio  
Cossiga Francesco  
Costa Raffaele  
Costamagna Giuseppe  
Cravedi Mario  
Cresco Angelo Gaetano  
Cristofori Adolfo Nino  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuminetti Sergio  
Curcio Rocco  
Cusumano Vito

Dal Castello Mario  
D'Alema Giuseppe  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
De Prato Francesco  
De Caro Paolo  
De Carolis Massimo  
De Cinque Germano  
De Cosmo Vincenzo  
Degan Costante  
De Gennaro Giuseppe  
De Gregorio Michele  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Del Pennino Antonio  
De Martino Francesco  
De Simone Domenico  
Di Corato Riccardo  
Di Giovanni Arnaldo  
Di Vagno Giuseppe  
Drago Antonino  
Dujany Cesare  
Dulbecco Francesco

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Dutto Mauro

Ebner Michael  
Ermelli Cupelli Enrico  
Erminero Enzo  
Esposito Attilio  
Evangelisti Franco  
Fabbri Orlando  
Facchini Adolfo  
Faenzi Ivo  
Falconio Antonio  
Faraguti Luciano  
Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Fiori Publio  
Fontana Elio  
Fontana Giovanni Angelo  
Forlani Arnaldo  
Fornasari Giuseppe  
Forte Francesco  
Forte Salvatore  
Foti Luigi  
Fracchia Bruno  
Franchi Franco  
Frasnelli Hubert  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni  
Galli Luigi Michele  
Galli Maria Luisa  
Gandolfi Aldo  
Garavaglia Maria Pia  
Gargani Giuseppe  
Gargano Mario  
Garocchio Alberto  
Garzia Raffaele  
Gaspari Remo  
Gaiti Natalino  
Gava Antonio  
Geremicca Andrea  
Giandresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Giglia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio

Giuliano Mario  
Giura Longo Raffaele  
Gottardo Natale  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso M. Teresa  
Grassucci Lelio  
Gravina Carla  
Grippio Ugo  
Gualandi Enrico  
Guarra Antonio  
Gui Luigi  
Gullotti Antonino

Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Ichino Pietro  
Ingrao Pietro  
Innocenti Lino

Kessler Bruno

Labriola Silvano  
Laforgia Antonio  
Laganà Mario Bruno  
La Loggia Giuseppe  
Lamorte Pasquale  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Lenoci Claudio  
Lettieri Nicola  
Ligato Lodovico  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini A.  
Lodolini Francesca  
Lombardo Antonino  
Lo Porto Guido  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Madaudo Dino  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Manca Enrico  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Manfredini Viller  
Mannuzzo Salvatore  
Marabini Virginiangelo  
Margheri Andrea  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martinat Ugo  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Massari Renato  
Mastella Clemente  
Matrone Luigi  
Mazzarrino Antonio Mario  
Mazzotta Roberto  
Mellini Mauro  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Menziani Enrico  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Meucci Enzo  
Micheli Filippo  
Migliorini Giovanni  
Milani Eliseo  
Minervini Gustavo  
Molineri Rosalba  
Mondino Giorgio  
Monesi Ercoliano  
Monteleone Saverio  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Motetta Giovanni

Napoli Vito  
Napolitano Giorgio  
Nespolo Carla Federica  
Nonne Giovanni

Occhetto Achille  
Olcese Vittorio  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orione Franco Luigi  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile  
Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello  
Palmini Lattanzi Rossella

Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Parlato Antonio  
Pasquini Alessio  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pavolini Luca  
Pavone Vincenzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati M. Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Petrucci Amerigo  
Pezzati Sergio  
Picano Angelo  
Picchioni Rolando  
Piccinelli Enea  
Piccoli Flaminio  
Piccoli Maria Santa  
Pinto Domenico  
Pisicchio Natale  
Pochetti Mario  
Politano Franco  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Postal Giorgio  
Potì Damiano  
Prandini Giovanni  
Preti Luigi  
Principe Francesco  
Proietti Franco  
Pucci Ernesto  
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio  
Quieti Giuseppe

Radi Luciano  
Raffaelli Edmondo  
Raffaelli Mario  
Ramella Carlo  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Rende Pietro  
Revelli Emidio

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Ricci Raimondo  
Rindone Salvatore  
Rippa Giuseppe  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Roccella Francesco  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Romano Riccardo  
Romita Pier Luigi  
Rosolen Angela Maria  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rosso Maria Chiara  
Rubbi Antonio  
Rubinacci Giuseppe  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco  
Sacconi Maurizio  
Saladino Gaspare  
Salvato Ersilia  
Salvatore Elvio Alfonso  
Salvi Franco  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Sanguinetti Edoardo  
Santagati Orazio  
Santi Ermido  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Satanassi Angelo  
Scaiola Alessandro  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Vincenzo  
Scozia Michele  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Seppia Mauro  
Serri Rino  
Servadei Stefano  
Servello Francesco  
Sicolo Tommaso

Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Sospiri Nino  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Speranza Edoardo  
Sposetti Giuseppe  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Sullo Fiorentino  
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
Tamburini Rolando  
Tancredi Antonio  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Tatarella Giuseppe  
Teodori Massimo  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Tiraboschi Angelo  
Tocco Giuseppe  
Toni Francesco  
Torri Giovanni  
Tortorella Aldo  
Tozzetti Aldo  
Trebbi Aloardi Ivanne  
Tremaglia Pierantonio Mirko  
Triva Rubes  
Trombadori Antonello  
Trotta Nicola

Urso Giacinto  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vagli Maura  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vietti Anna Maria  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Violante Luciano  
Virgili Biagio  
Viscardi Michele

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zanfagna Marcello  
Zanini Paolo  
Zarro Giovanni  
Zavagnin Antonio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti sul subemendamento  
Catalano 0.2.01.3:*

Alborghetti Guido  
Alici Francesco Onorato  
Alinovi Abdon  
Allegra Paolo  
Amarante Giuseppe  
Ambrogio Franco Pompeo  
Amici Cesare  
Angelini Vito

Baracetti Arnaldo  
Barbarossa Voza Maria I.  
Barca Luciano  
Barcellona Pietro  
Bartolini Mario Andrea  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Bernardi Antonio  
Bernardini Vinicio  
Bernini Bruno  
Bertani Fogli Eletta  
Bettini Giovanni  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Bocchi Fausto  
Boggio Luigi  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottarelli Pier Giorgio  
Branciforti Rosanna  
Brini Federico  
Broccoli Paolo Pietro  
Brusca Antonino  
Buttazoni Tonellato Paola

Cacciari Massimo

Calaminici Armando  
Calonaci Vasco  
Cappelloni Guido  
Carloni Andreucci Maria Teresa  
Carmeno Pietro  
Carrà Giuseppe  
Caruso Antonio  
Casalino Giorgio  
Castelli Migali Anna Maria  
Castoldi Giuseppe  
Cecchi Alberto  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chiovini Cecilia  
Ciai Trivelli Anna Maria  
Ciuffini Fabio Maria  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Cominato Lucia  
Conchiglia Calasso Cristina  
Conti Pietro  
Corradi Nadia  
Corvisieri Silverio  
Cravedi Mario  
Cuffaro Antonino  
Curcio Rocco

D'Alema Giuseppe  
Da Prato Francesco  
De Caro Paolo  
De Gregorio Michele  
De Simone Domenico  
Di corato Riccardo  
Di Giovanni Arnaldo  
Dulbecco Francesco

Esposito Attilio

Fabbri Orlando  
Facchini Adolfo  
Faenzi Ivo  
Ferri Franco  
Forte Salvatore  
Fracchia Bruno  
Furia Giovanni

Gambolato Pietro  
Gatti Natalino  
Geremicca Andrea  
Giadresco Giovanni  
Giovagnoli Sposetti Angela

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Giura Longo Raffaele  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso M. Teresa  
Grassucci Lelio  
Gravina Carla

Ianni Guido

Lanfranchi Cordioli Valentina  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini A.

Macciotta Giorgio  
Manfredi Giuseppe  
Manfredini Viller  
Mannuzzu Salvatore  
Margheri Andrea  
Marraffini Alfredo  
Martorelli Francesco  
Masiello Vitilio  
Matrone Luigi  
Migliorini Giovanni  
Molineri Rosalba  
Monteleone Saverio  
Motetta Giovanni

Nespolo Carla Federica

Occhetto Achille  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile  
Pallanti Novello  
Palmi Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Pasquini Alessio  
Pastore Aldo  
Pavolini Luca  
Pecchia Tornati M. Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellicani Giovanni  
Perantuono Tommaso  
Pernice Giuseppe  
Pochetti Mario  
Politano Franco  
Proietti Franco

Quercioli Elio

Ramella Carlo  
Ricci Raimondo  
Rindone Salvatore  
Romano Riccardo  
Rosolen Angela Maria  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio

Salvato Ersilia  
Sanguinetti Edoardo  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Satanassi Angelo  
Scaramucci Guaitini Alba  
Serri Rino  
Sicolo Tommaso  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino

Tagliabue Gianfranco  
Tamburini Rolando  
Tesi Sergio  
Tessari Giangiacomo  
Toni Francesco  
Torri Giovanni  
Tozzetti Aldo  
Trebbi Aloardi Ivanne  
Triva Rubes  
Trombadori Antonello

Vagli Maura  
Vignola Giuseppe  
Virgili Biagio

Zanini Paolo  
Zavagnin Antonio  
Zoppetti Francesco

*Si sono astenuti sul subemendamento  
Almirante 0.2.01.1:*

Mantella Guido  
Mazzola Francesco

*Si sono astenuti sul subemendamento  
Valensise 0.2.01.2:*

Minervini Gustavo  
Pavone Vincenzo  
Principe Francesco

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

*Sono in missione:*

Benedikter Johann detto Hans  
Cavaliere Stefano  
Darida Clelio  
De Poi Alfredo  
Foschi Franco  
Fracanzani Carlo  
Palleschi Roberto  
Tripodi Antonino

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo Citterio 2.06 è stato ritirato. Passiamo dunque all'articolo aggiuntivo Usellini 2.07. Onorevole Usellini, il rappresentante del Governo ha dichiarato di essere favorevole al primo comma di tale suo articolo aggiuntivo, e contrario al secondo comma, che la invita a ritirare, trasformandolo semmai in un ordine del giorno. Mantiene dunque il suo emendamento o intende modificarlo nel senso richiesto dal Governo?

MARIO USELLINI. Mantengo il primo comma del mio articolo aggiuntivo, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole, e ritiro il secondo comma.

PRESIDENTE. In questi termini l'articolo aggiuntivo Usellini 2.07 è accettato dalla Commissione e dal Governo.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo la votazione a scrutinio segreto, signor Presidente, sulla residua prima parte dell'articolo aggiuntivo Usellini 2.07.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Usellini 2.07, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	486
Maggioranza .....	244
Voti favorevoli .....	247
Voti contrari .....	239

*(La Camera approva).*

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roccella 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

A questo punto dobbiamo porre in votazione l'articolo unico del disegno di legge di conversione, poiché sono stati presentati articoli aggiuntivi al medesimo.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo su di esso la votazione a scrutinio segreto, signor Presidente.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo unico del disegno di legge di conversione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	504
Votanti .....	497
Astenuti .....	7
Maggioranza .....	249
Voti favorevoli .....	265
Voti contrari .....	232

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alle votazioni:*

Abbatangelo Massimo  
Abbate Fabrizio

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Abete Giancarlo  
Accame Falco  
Achilli Michele  
Aglietta Maria Adelaide  
Aiardi Alberto  
Ajello Aldo  
Alberini Guido  
Alborghetti Guido  
Alessi Alberto Rosario  
Alici Francesco Onorato  
Alinovi Abdon  
Aliberti Gianfranco  
Allegra Paolo  
Allocca Raffaele  
Amabile Giovanni  
Amalfitano Domenico  
Amarante Giuseppe  
Ambrogio Franco Pompeo  
Amici Cesare  
Amodeo Natale  
Andreoli Giuseppe  
Andreoni Giovanni  
Andreotti Giulio  
Angelini Vito  
Aniasi Aldo  
Anselmi Tina  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Afmato Baldassarre  
Armellin Lino  
Arnaud Gian Aldo  
Arpaia Alfredo  
Artese Vitale  
Astone Giuseppe  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo  
Baghino Francesco Giulio  
Baldassari Roberto  
Baldassi Vincenzo  
Baldelli Pio  
Balestracci Nello  
Balzamo Vincenzo  
Balzardi Piero Angelo  
Baracetti Arnaldo  
Barbarossa Voza Maria I.  
Barca Luciano  
Barcellona Pietro  
Bartolini Mario Andrea  
Baslini Antonio  
Bassanini Franco

Bassi Aldo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Belluscio Costantino  
Belussi Ernesta  
Berlinguer Giovanni  
Bernardi Antonio  
Bernardi Guido  
Bernardini Vinicio  
Bernini Bruno  
Bertani Fogli Eletta  
Bettini Giovanni  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianco Gerardo  
Bianco Ilario  
Binelli Gian Carlo  
Bisagno Tommaso  
Boato Marco  
Bocchi Fausto  
Bodrato Guido  
Boffardi Ines  
Boggio Luigi  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonferroni Franco  
Bonino Emma  
Borgoglio Felice  
Borri Andrea  
Bortolani Franco  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottarelli Pier Giorgio  
Bottari Angela Maria  
Bova Francesco  
Branciforti Rosanna  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Bruni Francesco  
Brusca Antonino  
Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo  
Caccia Paolo Pietro  
Cacciari Massimo  
Caiati Italo Giulio  
Calaminici Armando

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Calderisi Giuseppe  
Caldoro Antonio  
Calonaci Vasco  
Campagnoli Mario  
Cantelmi Giancarlo  
Canullo Leo  
Cappelli Lorenzo  
Cappelloni Guido  
Capria Nicola  
Caradonna Giulio  
Caravita Giovanni  
Carelli Rodolfo  
Carenini Egidio  
Carloni Andreucci Maria Teresa  
Carlotto Natale Giuseppe  
Carmeno Pietro  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrà Giuseppe  
Carta Gianuario  
Caruso Antonio  
Casalino Giorgio  
Casalinuovo Mario Bruzio  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Castelli Migali Anna Maria  
Castoldi Giuseppe  
Catalano Mario  
Cattanei Francesco  
Cavigliasso Paola  
Cecchi Alberto  
Ceni Giuseppe  
Cerioni Gianni  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chiovini Cecilia  
Chirico Carlo  
Ciai Trivelli Annamaria  
Ciannamea Leonardo  
Cicchitto Fabrizio  
Cicciomessere Roberto  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Cominato Lucia  
Conchiglia Calasso Cristina  
Confalonieri Roberto  
Conte Carmelo

Conti Pietro  
Contu Felice  
Corà Renato  
Corleone Francesco  
Corradi Nadia  
Corti Bruno  
Corvisieri Silverio  
Cossiga Francesco  
Costa Raffaèle  
Costamagna Giuseppe  
Cravedi Mario  
Cresco Angelo Gaetano  
Cristofori Adolfo Nino  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuminetti Sergio  
Cuojati Giovanni  
Curcio Rocco  
Cusumano Vito

Dal Castello Mario  
D'Alema Giuseppe  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
Da Prato Francesco  
De Caro Paolo  
De Carolis Massimo  
De Cinque Germano  
De Cosmo Vincenzo  
Degan Costante  
De Gennaro Giuseppe  
De Gregorio Michele  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
De Martino Francesco  
De Simone Domenico  
Di Corato Riccardo  
Di Giovanni Arnaldo  
Di Vagno Giuseppe  
Drago Antonino  
Dujany Cesare  
Dulbecco Francesco

Ebner Michael  
Erminero Enzo  
Esposito Attilio

Fabbri Orlando  
Facchini Adolfo  
Faccio Adele  
Faenzi Ivo  
Falconio Antonio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Faraguti Luciano  
Federico Camillo  
Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Fiori Publio  
Fontana Elio  
Fontana Giovanni Angelo  
Forlani Arnaldo  
Forte Francesco  
Forte Salvatore  
Foti Luigi  
Franchi Franco  
Frasnelli Hubert  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni  
Galante Garrone Carlo  
Galli Luigi Michele  
Galli Maria Luisa  
Gambolato Pietro  
Garavaglia Maria Pia  
Gargani Giuseppe  
Gargano Mario  
Garocchio Alberto  
Garzia Raffaele  
Gaspari Remo  
Gatti Natalino  
Gava Antonio  
Geremicca Andrea  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Giglia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Giuliano Mario  
Giura Longo Raffaele  
Gottardo Natale  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso M. Teresa  
Grassucci Lelio  
Gravina Carla  
Grippe Ugo  
Guarra Antonio  
Gui Luigi

Gullotti Antonino  
  
Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Ichino Pietro  
Ingrao Pietro  
Innocenti Lino  
  
Kessler Bruno  
  
Labriola Silvano  
Laforgia Antonio  
Laganà Mario Bruno  
La Loggia Giuseppe  
Lamorte Pasquale  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Lenoci Claudio  
Lettieri Nicola  
Ligato Lodovico  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini A.  
Lodolini Francesca  
Lombardo Antonino  
Lo Porto Guido  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco  
  
Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Madaudo Dino  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Manca Enrico  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Manfredini Viller  
Mannuzzu Salvatore  
Marabini Virginiano  
Margheri Andrea  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martinat Ugo  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Massari Renato  
Mastella Clemente  
Matrone Luigi

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Mazzarrino Antonio Mario  
Mazzola Francesco  
Mazzotta Roberto  
Mellini Mauro  
Meneghetti Giacchino Giovanni  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Menziani Enrico  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Meucci Enzo  
Micheli Filippo  
Migliorini Giovanni  
Minervini Gustavo  
Molineri Rosalba  
Mondino Giorgio  
Monesi Ercoliano  
Monteleone Saverio  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Motetta Giovanni

Napoli Vito  
Napolitano Giorgio  
Nespolo Carla Federica  
Nicolazzi Franco  
Nonne Giovanni

Occhetto Achille  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orione Franco Luigi  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile  
Pallanti Novello  
Palmini Lattanzi Rossella  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Parlato Antonio  
Pasquini Alessio  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pavolini Luca  
Pavone Vincenzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati M. Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio

Perantuono Tommaso  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Petrucci Amerigo  
Pezzati Sergio  
Picano Angelo  
Picchioni Rolando  
Piccoli Flaminio  
Piccoli Maria Santa  
Pinto Domenico  
Pirollo Pietro  
Pisicchio Natale  
Pochetti Mario  
Politano Franco  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Postal Giorgio  
Potì Damiano  
Prandini Giovanni  
Principe Francesco  
Proietti Franco  
Pucci Ernesto  
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio  
Quieti Giuseppe

Radi Luciano  
Raffaelli Edmondo  
Raffaelli Mario  
Ramella Carlo  
Reggiani Alessandro  
Reichlin Alfredo  
Reina Giuseppe  
Rende Pietro  
Revelli Emidio  
Ricci Raimondo  
Rindone Salvatore  
Rippa Giuseppe  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Roccella Francesco  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Romano Riccardo  
Romita Pier Luigi  
Rosolen Angela Maria  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Rossino Giovanni  
Rosso Maria Chiara  
Rubbi Antonio  
Rubinacci Giuseppe  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco  
Sacconi Maurizio  
Saladino Gaspare  
Salvato Ersilia  
Salvi Franco  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Edoardo  
Santagati Orazio  
Santi Ermido  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarri Trajujo Milena  
Sarti Armando  
Satanassi Angelo  
Scaiola Alessandro  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Vincenzo  
Scozia Michele  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Seppia Mauro  
Serri Rino  
Servadei Stefano  
Servello Francesco  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Sospiri Nino  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Speranza Edoardo  
Sposetti Giuseppe  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno

Tagliabue Gianfranco  
Tamburini Rolando

Tancredi Antonio  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Teodori Massimo  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Tiraboschi Angelo  
Tocco Giuseppe  
Toni Francesco  
Torri Giovanni  
Tortorella Aldo  
Tozzetti Aldo  
Trebbi Aloardi Ivanne  
Tremaglia Pierantonio Mirko  
Triva Rubes  
Trombadori Antonello  
Trotta Nicola

Urso Giacinto  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vagli Maura  
Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vietti Anna Maria  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Violante Luciano  
Virgili Biagio  
Viscardi Michele

Zambon Bruno  
Zanfagna Marcello  
Zanini Paolo  
Zarro Giovanni  
Zavagnin Antonio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti sull'articolo unico del disegno di legge di conversione:*

Agnelli Susanna  
Bandiera Pasquale

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Battaglia Adolfo  
Dutto Mauro  
Gandolfi Aldo  
Olcese Vittorio  
Ravaglia Gianni

*Sono in missione:*

Bambi Moreno  
Benedikter Johann detto Hans  
Cavaliere Stefano  
Darida Clelio  
De Poi Alfredo  
Foschi Franco  
Fracanzani Carlo  
Palleschi Roberto  
Tripodi Antonino

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo all'articolo unico del disegno di legge di conversione:

*Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Ad integrazione della delega prevista dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 516:

a) il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che le condizioni previste dall'articolo 2 della citata legge n. 516 non operano nei confronti dei soggetti che nel periodo dal 10 novembre al 15 dicembre 1982 non erano legittimati alla presentazione delle istanze di definizione e delle dichiarazioni integrative per le situazioni e pendenze tributarie cui i reati si riferiscono;

b) il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che le condizioni previste dall'articolo 2 della citata legge n. 516 non operano per i reati tributari ivi considerati riferibili a periodi di imposta già definiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, né per i reati riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo alla stessa data.

Dis. 1.1.

USELLINI.

A tale articolo aggiuntivo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

*Sopprimere la lettera a).*

0. Dis. 1.1.1.

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRUCIANELLI, CAFIERO.

*Sopprimere la lettera b).*

0. Dis. 1.1.2.

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRUCIANELLI, CAFIERO.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo all'articolo unico del disegno di legge di conversione:

*Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, oltre quanto disposto dall'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativi ai sostituti di imposta e commessi fino al 30 giugno 1982, subordinatamente alla presentazione, per i periodi di imposta cui i reati si riferiscono, delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica:

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

1) per il reato di cui al secondo comma del citato articolo 56, a condizione che gli eventuali maggiori importi definitivamente accertati, dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, non superino il limite indicato nello stesso secondo comma;

2) per il reato di cui alla lettera c) del terzo comma dello stesso articolo 56 a condizione che il dichiarante assuma l'impegno a versare, nei termini e con le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al predetto articolo 2-ter, un importo non inferiore al 20 per cento dell'ammontare delle relative ritenute irregolarmente indicate nella dichiarazione originaria;

3) per il reato di cui alla lettera d) del terzo comma del medesimo articolo 56 e per il reato di cui all'articolo 92 del citato decreto 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che l'importo delle relative ritenute risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.

Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel precedente primo comma, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria.

L'amnistia si applica anche nei confronti dei concorrenti nel reato, sempreché si verifichino le condizioni sopraindicate.

La condizione prevista nel primo comma non opera per i reati riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

Dis. 1. 2.

IL GOVERNO.

A tale articolo aggiuntivo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

*Sopprimere il primo e il secondo comma.*

0. Dis. 1. 2. 1.

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRUCIANELLI, CAFIERO.

*Al secondo comma sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 50 per cento.*

0. Dis. 1. 2. 2.

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRUCIANELLI, CAFIERO.

*Sopprimere il terzo comma.*

0. Dis. 1. 2. 3

CATALANO, MILANI, GIANNI, CRUCIANELLI, CAFIERO.

*Sopprimere il quarto comma.*

0. Dis. 1. 2. 4.

MINERVINI.

*Sopprimere il quinto comma.*

0. Dis. 1. 2. 5.

MINERVINI.

È stato successivamente presentato il seguente subemendamento:

*Al quarto comma sostituire le parole: concorrenti nel reato con la seguente: sostituiti.*

0. Dis. 1. 2. 6.

VIOLANTE, ANTONI, D'ALEMA, BERNARDINI, TRIVA, SARTI, TONI, GIURA LONGO, BELLOCCHIO, MANNUZZU.

È stato infine presentato il seguente altro articolo aggiuntivo all'articolo unico del disegno di legge di conversione:

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

*Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente:*

Art. 1-ter.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dis. 1. 3.

IL GOVERNO

Avverto infine che è stato presentato il seguente emendamento al titolo del disegno di legge di conversione:

*Al titolo aggiungere, in fine, le parole:* Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari.

Tit. 1.

LA COMMISSIONE.

L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi e sui relativi subemendamenti.

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario ai subemendamenti Catalano 0.Dis.1.1.1. e 0.Dis.1.1.2.; per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Usellini Dis.1.1., la Commissione è contraria all'alinea *a*) e favorevole all'alinea *b*). Inoltre la Commissione esprime parere contrario ai subemendamenti Catalano 0.Dis.1.2.1., 0.Dis.1.2.2. e 0.Dis.1.2.3., Minervini 0.Dis.1.2.4. e 0.Dis.1.2.5., Violante 0.Dis.1.2.6., mentre esprime parere favorevole agli articoli aggiuntivi Dis.1.2. e Dis.1.3. del Governo; raccomandando, infine, l'approvazione dell'emendamento Tit. 1 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore e raccomanda alla Camera l'approvazione dei suoi articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento Catalano 0.Dis.1.1.1., non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Catalano 0.Dis.1.1.2., non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento Usellini Dis.1.1.

MARIO USELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, ritiro l'alinea *a*) del mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Usellini.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Usellini Dis.1.1, accettato dalla Commissione e dal Governo, nel testo così modificato.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il subemendamento Catalano 0.Dis.1.2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Catalano 0.Dis.1.2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Pongo in votazione il subemendamento Catalano 0.Dis.1.2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Sul subemendamento Minervini 0.Dis.1.2.4, è stato chiesto lo scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Minervini 0.Dis.1.2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	487
Votanti .....	323
Astenuti .....	164
Maggioranza .....	162
Voti favorevoli .....	63
Voti contrari .....	260

*(La Camera respinge).*

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Violante 0.Dis.1.2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Dobbiamo adesso procedere ad una serie di votazioni a scrutinio segreto.

**Votazioni segrete.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Minervini 0.Dis.1.2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	473
Votanti .....	319
Astenuti .....	154
Maggioranza .....	160
Voti favorevoli .....	65
Voti contrari .....	254

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Dis.1.2. del Governo, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	488
Maggioranza .....	245
Voti favorevoli .....	248
Voti contrari .....	240

*(La Camera approva).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Dis. 1.3. del Governo, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	492
Maggioranza .....	247
Voti favorevoli .....	254
Voti contrari .....	238

*(La Camera approva).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tit. 1. della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	487
Votanti .....	486
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	244
Voti favorevoli .....	399
Voti contrari .....	87

(La Camera approva).

*Hanno preso parte alle votazioni:*

Abbatangelo Massimo  
 Abbate Fabrizio  
 Abete Giancarlo  
 Accame Falco  
 Achilli Michele  
 Aglietta Maria Adelaide  
 Agnelli Susanna  
 Ajardi Alberto  
 Ajello Aldo  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto Rosario  
 Alinovi Abdon  
 Aliverti Gianfranco  
 Allegra Paolo  
 Allocca Raffaele  
 Amabile Giovanni  
 Amalfitano Domenico  
 Amarante Giuseppe  
 Ambrogio Franco Pompeo  
 Amici Cesare  
 Amodeo Natale  
 Andreoli Giuseppe  
 Andreoni Giovanni  
 Andreotti Giulio  
 Angelini Vito  
 Aniasi Aldo  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Armato Baldassarre  
 Armellin Lino  
 Arnaud Gian Aldo  
 Arpaia Alfredo  
 Artese Vitale  
 Astone Giuseppe  
 Augello Giacomo Sebastiano  
 Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo  
 Baghino Francesco Giulio  
 Baldassari Roberto  
 Baldassi Vincenzo  
 Baldelli Pio  
 Balestracci Nello  
 Balzamo Vincenzo  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bandiera Pasquale  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbarossa Voza Maria I.  
 Barca Luciano  
 Barcellona Pietro  
 Bartolini Mario Andrea  
 Baslini Antonio  
 Bassanini Franco  
 Bassi Aldo  
 Battaglia Adolfo  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellini Giulio  
 Bellocchio Antonio  
 Belluscio Costantino  
 Belussi Ernesta  
 Berlinguer Giovanni  
 Bernardi Antonio  
 Bernardi Guido  
 Bernardini Vinicio  
 Bernini Bruno  
 Bertani Fogli Eletta  
 Bettini Giovanni  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianco Gerardo  
 Bianco Ilario  
 Binelli Gian Carlo  
 Bisagno Tommaso  
 Boato Marco  
 Bocchi Fausto  
 Boffardi Ines  
 Boggio Luigi  
 Bonalumi Gilberto  
 Boncompagni Livio  
 Bonetti Mattinzoli Piera  
 Bonino Emma  
 Borgoglio Felice  
 Borri Andrea  
 Bortolani Franco  
 Bosi Maramotti Giovanna  
 Botta Giuseppe  
 Bottarelli Pier Giorgio  
 Bottari Angela Maria  
 Branciforti Rosanna

Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Bruni Francesco  
Brusca Antonio  
Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo  
Caccia Paolo Pietro  
Cacciari Massimo  
Caiati Italo Giulio  
Calaminici Armando  
Calderisi Giuseppe  
Caldoro Antonio  
Calonaci Vasco  
Campagnoli Mario  
Cantelmi Giancarlo  
Cannullo Leo  
Cappelli Lorenzo  
Cappelloni Guido  
Capria Nicola  
Caradonna Giulio  
Caravita Giovanni  
Carenini Egidio  
Carloni Andreucci Maria Teresa  
Carlotto Natale Giuseppe  
Carmeno Pietro  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrà Giuseppe  
Carta Gianuario  
Caruso Antonio  
Casalino Giorgio  
Casalinuovo Mario Bruzio  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Castelli Migali Anna Maria  
Castoldi Giuseppe  
Catalano Mario  
Cattanei Francesco  
Cavigliasso Paola  
Cecchi Alberto  
Ceni Giuseppe  
Cerioni Gianni  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chiovini Cecilia  
Chirico Carlo  
Ciai Trivelli Annamaria  
Ciannaméa Leonardo

Cicchitto Fabrizio  
Cicciomessere Roberto  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Cominato Lucia  
Conchiglia Calasso Cristina  
Confalonieri Roberto  
Conte Carmelo  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Corà Renato  
Corleone Francesco  
Corradi Nadia  
Corti Bruno  
Corvisieri Silverio  
Cossiga Francesco  
Costa Raffaele  
Costamagna Giuseppe  
Cravedi Mario  
Cresco Angelo Gaetano  
Cristofori Adolfo Nino  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuminetti Sergio  
Cuojati Giovanni  
Curcio Rocco  
Cusumano Vito

Dal Castello Mario  
D'Alema Giuseppe  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
Da Prato Francesco  
De Caro Paolo  
De Carolis Massimo  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Degan Costante  
De Gennaro Giuseppe  
De Gregorio Michele  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
De Martino Francesco  
De Simone Domenico  
Di Corato Riccardo  
Di Giesi Michele  
Di Giovanni Arnaldo  
Di Vagno Giuseppe

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Drago Antonino  
Dujany Cesare  
Dulbecco Francesco  
Dutto Mauro

Ebner Michael  
Erminero Enzo  
Esposito Attilio

Fabbri Orlando  
Facchini Adolfo  
Faccio Adele  
Faenzi Ivo  
Falconio Antonio  
Faraguti Luciano  
Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Fiori Publio  
Fontana Elio  
Fontana Giovanni Angelo  
Forlani Arnaldo  
Forte Francesco  
Forte Salvatore  
Foti Luigi  
Franchi Franco  
Frasnelli Hubert  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni  
Galante Garrone Carlo  
Galli Luigi Michele  
Galli Maria Luisa  
Gambolato Pietro  
Gandolfi Aldo  
Garavaglia Maria Pia  
Gargani Giuseppe  
Gargano Mario  
Garocchio Alberto  
Garzia Raffaele  
Gaspari Remo  
Gatti Natalino  
Gava Antonio  
Geremicca Andrea  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso

Giglia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Giuliano Mario  
Giura Longo Raffaele  
Gottardo Natale  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso M. Teresa  
Grassucci Lelio  
Gravina Carla  
Grippio Ugo  
Guarra Antonio  
Gui Luigi  
Gullotti Antonio

Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Ichino Pietro  
Ingrao Pietro  
Innocenti Lino

Kessler Bruno

Labriola Silvano  
Laforgia Antonio  
Laganà Mario Bruno  
La Loggia Giuseppe  
Lamorte Pasquale  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Lenoci Claudio  
Lettieri Nicola  
Ligato Lodovico  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini A.  
Lodolini Francesca  
Lombardo Antonino  
Lo Porto Guido  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Madaudo Dino  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Manca Enrico  
Mancini Vincenzo

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Manfredini Viller  
Mannuzzu Salvatore  
Marabini Virginiangelo  
Margheri Andrea  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martinati Ugo  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Massari Renato  
Matrone Luigi  
Mazzarrino Antonio Mario  
Mazzola Francesco  
Mazzotta Roberto  
Mellini Mauro  
Meneghetti Giocchino Giovanni  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Menziani Enrico  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Meucci Enzo  
Micheli Filippo  
Migliorini Giovanni  
Minervini Gustavo  
Molineri Rosalba  
Mondino Giorgio  
Monesi Ercoliano  
Monteleone Saverio  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Motetta Giovanni

Napoli Vito  
Napolitano Giorgio  
Nespolo Carla Federica  
Nicolazzi Franco  
Nonne Giovanni

Olcese Vittorio  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orione Franco Luigi  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile  
Pallanti Novello  
Palmini Lattanzi Rossella

Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Parlato Antonio  
Pasquini Alessio  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pavolini Luca  
Pavone Vincenzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati M. Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Petrucci Amerigo  
Pezzati Sergio  
Picano Angelo  
Picchioni Rolando  
Piccinelli Enea  
Piccoli Flaminio  
Piccoli Maria Santa  
Pinto Domenico  
Pirolo Pietro  
Pisicchio Natale  
Pochetti Mario  
Politano Franco  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Postal Giorgio  
Potì Damiano  
Prandini Giovanni  
Principe Francesco  
Proietti Franco  
Pucci Ernesto  
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio  
Quietì Giuseppe

Radi Luciano  
Raffaelli Edmondo  
Raffaelli Mario  
Ramella Carlo  
Reggiani Alessandro  
Reichlin Alfredo  
Reina Giuseppe  
Rende Pietro

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Revelli Emidio  
Ricci Raimondo  
Rindone Salvatore  
Rippa Giuseppe  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Roccella Francesco  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Romano Riccardo  
Romita Pier Luigi  
Rosolen Angela Maria  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rosso Maria Chiara  
Rubbi Antonio  
Rubinacci Giuseppe  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco  
Sacconi Maurizio  
Saladino Gaspare  
Salvato Ersilia  
Salvi Franco  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Edoardo  
Santagati Orazio  
Santi Ermido  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Satanassi Angelo  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Vincenzo  
Scozia Michele  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Seppia Mauro  
Serri Rino  
Servadei Stefano  
Servello Francesco  
Sicolo Tommaso

Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Sospiri Nino  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Speranza Edoardo  
Sposetti Giuseppe  
Staiti Di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno

Tagliabue Gianfranco  
Tamburini Rolando  
Tancredi Antonio  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Teodori Massimo  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Tiraboschi Angelo  
Tocco Giuseppe  
Toni Francesco  
Torri Giovanni  
Tortorella Aldo  
Tozzetti Aldo  
Trebbi Aloardi Ivanne  
Tremaglia Pierantonio Mirko  
Triva Rubes  
Trombadori Antonello  
Trotta Nicola

Urso Giacinto  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vagli Maura  
Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vietti Anna Maria  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Violante Luciano  
Virgili Biagio  
Viscardi Michele

Zambon Bruno  
Zanfagna Marcello  
Zanini Paolo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Zavagnin Antonio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti sul subemendamento  
Minervini o. Dis. 1.2.4:*

Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Allegra Paolo  
Amarante Giuseppe  
Ambrogio Franco Pompeo  
Amici Cesare  
Angelini Vito  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese

Baldassari Roberto  
Baldassi Vincenzo  
Barbarossa Voza Maria I.  
Barca Luciano  
Barcellona Pietro  
Bartolini Mario Andrea  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Berlinguer Giovanni  
Bernardi Antonio  
Bertani Fogli Eletta  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Bocchi Fausto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottarelli Pier Giorgio  
Bottari Angela Maria  
Branciforti Rosanna  
Brini Federico  
Broccoli Paolo Pietro  
Brusca Antonino  
Buttazzoni Tonellato Paola

Cacciari Massimo  
Calaminici Armando  
Calonaci Vasco  
Cantelmi Giancarlo  
Canullo Leo  
Cappelloni Guido

Carlone Andreucci Maria Teresa  
Carmeno Pietro  
Carrà Giuseppe  
Caruso Antonio  
Casalino Giorgio  
Castelli Migali Anna Maria  
Castoldi Giuseppe  
Cecchi Alberto  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chiovini Cecilia  
Ciai Trivelli Annamaria  
Ciuffini Fabio Maria  
Cocco Maria  
Colomba Giulio  
Cominato Lucia  
Conchiglia Calasso Cristina  
Conti Pietro  
Corradi Nadia  
Corvisieri Silverio  
Cravedi Mario  
Cuffaro Antonino  
Curcio Rocco

Da Prato Francesco  
De Caro Paolo  
De Gregorio Michele  
De Simone Domenico  
Di Corato Riccardo  
Di Giovanni Arnaldo  
Dulbecco Francesco

Esposito Attilio

Fabbri Orlando  
Facchini Adolfo  
Faenzi Ivo  
Ferri Franco  
Forte Salvatore  
Furia Giovanni

Gambolato Pietro  
Gatti Natalino  
Geremicca Andrea  
Giadresco Giovanni  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giura Longo Raffaele  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso M. Teresa  
Grassucci Lelio  
Gravina Carla

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Ianni Guido  
Ichino Pietro

Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini A.  
Lodolini Francesca

Macciotta Giorgio  
Manfredi Giuseppe  
Manfredini Viller  
Mannuzzu Salvatore  
Margheri Andrea  
Marraffini Alfredo  
Martorelli Francesco  
Masiello Vitilio  
Matrone Luigi  
Migliorini Giovanni  
Molineri Rosalba  
Monteleone Saverio  
Motetta Giovanni

Nespolo Carla Federica

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile  
Pallanti Novello  
Palmini Lattanzi Rossella  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Pasquini Alessio  
Pastore Aldo  
Pavolini Luca  
Pecchia Tornati M. Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellicani Giovanni  
Perantuono Tommaso  
Pernice Giuseppe  
Pochetti Mario  
Politano Franco  
Proietti Franco

Quercioli Elio

Raffaelli Edmondo  
Ramella Carlo  
Reichlin Alfredo  
Ricci Raimondo  
Rindone Salvatore  
Romano Riccardo

Rosolen Angela Maria  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio

Salvato Ersilia  
Sanguineti Edoardo  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Satanassi Angelo  
Scaramucci Guaitini Alba  
Serri Rino  
Sicolo Tommaso  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino

Tagliabue Gianfranco  
Tamburini Rolando  
Tesi Sergio  
Tessari Giangiacomo  
Toni Francesco  
Torri Giovanni  
Tortorella Aldo  
Tozzetti Aldo  
Tebbi Aloardi Ivanne  
Triva Rubes  
Trombadori Antonello

Vagli Maura  
Vignola Giuseppe  
Violante Luciano  
Virgili Biagio

Zanini Paolo  
Zavagnin Antonio  
Zoppetti Francesco

*Si sono astenuti sul subemendamento  
Alinervini o. Dis. 1.2.5:*

Alborghetti Guido  
Allegra Paolo  
Amarante Giuseppe  
Ambrogio Franco Pompeo  
Amici Cesare  
Angelini Vito  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese

Baldassari Roberto  
Baldassi Vincenzo  
Baracetti Arnaldo  
Barbarossa Voza Maria I..

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Barca Luciano	De Simone Domenico
Barcellona Pietro	Di Corato Riccardo
Bartolini Mario Andrea	Di Giovanni Arnaldo
Belardi Merlo Eriase	Dulbecco Francesco
Bellini Giulio	
Bellocchio Antonio	Esposito Attilio
Berlinguer Giovanni	
Bernardi Antonio	Fabbri Orlando
Bernardini Vinicio	Facchini Adolfo
Bertani Fogli Eletta	Faenzi Ivo
Bianchi Beretta Romana	Ferri Franco
Binelli Gian Carlo	Forte Salvatore
Bocchi Fausto	Furia Giovanni
Boggio Luigi	
Boncompagni Livio	Gambolato Pietro
Bonetti Mattinzoli Piera	Gatti Natalino
Bosi Maramotti Giovanna	Geremicca Andrea
Broccoli Paolo Pietro	Giadresco Giovanni
Brusca Antonino	Giovagnoli Sposetti Angela
	Giura Longo Raffaele
Cacciari Massimo	Gradi Giuliano
Calaminici Armando	Graduata Michele
Calonaci Vasco	Granati Caruso M. Teresa
Cantelmi Giancarlo	Grassucci Lelio
Canullo Leo	Gravina Carla
Cappelloni Guido	
Caroloni Andreucci Maria Teresa	Ianni Guido
Carmeno Pietro	Ichino Pietro
Carrà Giuseppe	
Caruso Antonio	Lanfranchi Cordioli Valentina
Casalino Giorgio	Loda Francesco
Castelli Migali Anna Maria	Lodi Faustini Fustini A.
Castoldi Giuseppe	Lodolini Francesca
Cecchi Alberto	
Cerquetti Enea	Macciotta Giorgio
Cerrina Feroni Gian Luca	Manfredi Giuseppe
Chiovini Cecilia	Manfredini Viller
Ciai Trivelli Annamaria	Mannuzzu Salvatore
Ciuffini Fabio Maria	Margheri Andrea
Cocco Maria	Marraffini Alfredo
Colomba Giulio	Martorelli Francesco
Cominato Lucia	Masiello Vitilio
Conchiglia Calasso Cristina	Matrone Luigi
Conti Pietro	Migliorini Giovanni
Corradi Nadia	Molineri Rosalba
Corvisieri Silverio	Monteleone Saverio
Cravedi Mario	Motetta Giovanni
Cuffaro Antonino	
Curcio Rocco	Napolitano Giorgio
	Nespolo Carla Federica
De Caro Paolo	
De Gregorio Michele	Olivi Mauro

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Onorato Pierluigi

Pallanti Novello

Palmini Lattanzi Rossella

Palopoli Fulvio

Pani Mario

Pasquini Alessio

Pastore Aldo

Pavolini Luca

Pecchia Tornati M. Augusta

Peggio Eugenio

Pellicani Giovanni

Perantuono Tommaso

Pernice Giuseppe

Pochetti Mario

Politano Franco

Proietti Franco

Quercioli Elio

Ramella Carlo

Rindone Salvatore

Romano Riccardo

Rosolen Angela Maria

Rossino Giovanni

Rubbi Antonio

Salvato Ersilia

Sanguineti Edoardo

Sarri Trabujo Milena

Sarti Armando

Satanassi Angelo

Scaramucci Guaitini Alba

Serri Rino

Sicolo Tommaso

Spagnoli Ugo

Spataro Agostino

Tagliabue Gianfranco

Tesi Sergio

Tessari Giangiacomo

Toni Francesco

Torri Giovanni

Tozzetti Aldo

Trebbi Aloardi Ivanne

Triva Rubes

Vagli Maura

Vignola Giuseppe

Violante Luciano

Virgili Biagio

Zanini Paolo

Zavagnin Antonio

Zoppetti Francesco

*Si è astenuto sull'emendamento della  
Commissione Tit. 1:*

Zanfagna Marcello

*Sono in missione:*

Bambi Moreno

Benedikter Johann detto Hans

Cavaliere Stefano

Darida Clelio

De Poi Alfredo

Foschi Franco

Fracanzani Carlo

Palleschi Roberto

Tripodi Antonino

**Si riprende la discussione**

PRESIDENTE. Procederemo ora alle votazioni segrete finali sul disegno di legge n. 3784 e quindi sul disegno di legge n. 3812, oggi esaminato.

**Votazione segreta  
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3784.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, concernente la proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516,

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

per agevolare la definizione delle pen-  
denze tributarie» (3784):

Presenti e votanti .....	501
Maggioranza .....	251
Voti favorevoli .....	275
Voti contrari .....	226

(La Camera approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbatangelo Massimo  
 Abbate Fabrizio  
 Abete Giancarlo  
 Accame Falco  
 Achilli Michele  
 Aglietta Maria Adelaide  
 Agnelli Susanna  
 Aiardi Alberto  
 Ajello Aldo  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto Rosario  
 Alici Francesco Onorato  
 Alinovi Abdon  
 Aliverti Gianfranco  
 Allegra Paolo  
 Allocca Raffaele  
 Amabile Giovanni  
 Amalfitano Domenico  
 Amarante Giuseppe  
 Ambrogio Franco Pompeo  
 Amici Cesare  
 Amodeo Natale  
 Andreoli Giuseppe  
 Andreoni Giovanni  
 Andreotti Giulio  
 Angelini Vito  
 Aniasi Aldo  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Armato Baldassarre  
 Armellin Lino  
 Arnaud Gian Aldo  
 Arpaia Alfredo  
 Artese Vitale  
 Astone Giuseppe  
 Augello Giacomo Sebastiano  
 Azzaro Giuseppe  
 Babbini Paolo

Baghino Francesco Giulio  
 Baldassari Roberto  
 Baldassi Vincenzo  
 Baldelli Pio  
 Balestracci Nello  
 Balzamo Vincenzo  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Bandiera Pasquale  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbarossa Voza Maria I.  
 Barca Luciano  
 Barcellona Pietro  
 Bartolini Mario Andrea  
 Baslini Antonio  
 Bassanini Franco  
 Bassi Aldo  
 Battaglia Adolfo  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellini Giulio  
 Bellocchio Antonio  
 Belluscio Costantino  
 Belussi Ernesta  
 Berlinguer Giovanni  
 Bernardi Antonio  
 Bernardi Guido  
 Bernardini Vinicio  
 Bernini Bruno  
 Bertani Fogli Eletta  
 Bettini Giovanni  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianco Gerardo  
 Bianco Ilario  
 Binelli Gian Carlo  
 Bisagno Tommaso  
 Boato Marco  
 Bocchi Fausto  
 Bodrato Guido  
 Boffardi Ines  
 Boggio Luigi  
 Bonalumi Gilberto  
 Boncompagni Livio  
 Bonetti Mattinzoli Piera  
 Bonferroni Franco  
 Bonino Emma  
 Borgoglio Felice  
 Borri Andrea  
 Bortolani Franco  
 Bosco Manfredi  
 Bosi Maramotti Giovanna  
 Botta Giuseppe

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Bottarelli Pier Giorgio  
Bottari Angela Maria  
Bova Francesco  
Branciforti Rosanna  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Bruni Francesco  
Brusca Antonino  
Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo  
Caccia Paolo Pietro  
Cacciari Massimo  
Caiati Italo Giulio  
Calaminici Armando  
Calderisi Giuseppe  
Caldoro Antonio  
Calonaci Vasco  
Campagnoli Mario  
Cantelmi Giancarlo  
Canullo Leo  
Cappeli Lorenzo  
Cappelloni Guido  
Capria Nicola  
Caradonna Giulio  
Caravita Giovanni  
Carenini Egidio  
Carloni Andreucci Maria Teresa  
Carlotto Natale Giuseppe  
Carmeno Pietro  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrà Giuseppe  
Carta Gianuario  
Caruso Antonio  
Casalino Giorgio  
Casalinuovo Mario Bruzio  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Castelli Migali Anna Maria  
Castoldi Giuseppe  
Catalano Mario  
Cattanei Francesco  
Cavigliasso Paola  
Cecchi Alberto  
Ceni Giuseppe  
Cerioni Gianni  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca

Chiovini Cecilia  
Chirico Carlo  
Ciai Trivelli Annamaria  
Ciannamea Leonardo  
Cicchitto Fabrizio  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Cominato Lucia  
Conchiglia Calasso Cristina  
Confalonieri Roberto  
Conte Carmelo  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Corà Renato  
Corleone Francesco  
Corradi Nadia  
Corti Bruno  
Corvisieri Silverio  
Cossiga Francesco  
Costa Raffaele  
Costamagna Giuseppe  
Cravedi Mario  
Cresco Angelo Gaetano  
Cristofori Adolfo Nino  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuminetti Sergio  
Cuojati Giovanni  
Curcio Rocco  
Cusumano Vito

Dal Castello Mario  
D'Alema Giuseppe  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
Da Prato Francesco  
De Caro Paolo  
De Carolis Massimo  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Degan Costante  
De Gennaro Giuseppe  
De Gregorio Michele  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
De Martino Francesco  
De Simone Domenico  
Di Corato Riccardo

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Di Giesi Michele  
Di Giovanni Arnaldo  
Di Vagno Giuseppe  
Drago Antonino  
Dujany Cesare  
Dulbecco Francesco  
Dutto Mauro

Ebner Michael  
Erminero Enzo  
Esposito Attilio

Fabbri Orlando  
Facchini Adolfo  
Faccio Adele  
Faenzi Ivo  
Falconio Antonio  
Faraguti Luciano  
Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Fiori Publio  
Fontana Elio  
Fontana Giovanni Angelo  
Forlani Arnaldo  
Forte Francesco  
Forte Salvatore  
Foti Luigi  
Franchi Franco  
Frasnelli Hubert  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni  
Galante Garrone Carlo  
Galli Luigi Michele  
Galli Maria Luisa  
Gambolato Pietro  
Gandolfi Aldo  
Garavaglia Maria Pia  
Gargani Giuseppe  
Gargano Mario  
Garocchio Alberto  
Garzia Raffaele  
Gaspari Remo  
Gatti Natalino  
Gava Antonio

Geremicca Andrea  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Giglia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Giuliano Mario  
Giura Longo Raffaele  
Gottardo Natale  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso M. Teresa  
Grassucci Lelio  
Gravina Carla  
Grippio Ugo  
Guarra Antonio  
Gui Luigi  
Gullotti Antonino

Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Ichino Pietro  
Ingrao Pietro  
Innocenti Lino

Kessler Bruno

Labriola Silvano  
Laforgia Antonio  
Laganà Mario Bruno  
La Loggia Giuseppe  
Lamorte Pasquale  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Lenoci Claudio  
Lettieri Nicola  
Ligato Lodovico  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini A.  
Lodolini Francesca  
Lombardo Antonino  
Lo Porto Guido  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Madaudo Dino  
Malfatti Franco Maria

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Malvestio Piergiovanni  
Manca Enrico  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Manfredini Viller  
Mannuzzu Salvatore  
Marabini Virginiano  
Margheri Andrea  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martinat Ugo  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Massari Renato  
Mastella Clemente  
Matrone Luigi  
Mazzarrino Antonio Mario  
Mazzola Francesco  
Mazzotta Roberto  
Mellini Mauro  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Menziani Enrico  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Meucci Enzo  
Micheli Filippo  
Migliorini Giovanni  
Minervini Gustavo  
Molineri Rosalba  
Mondino Giorgio  
Monesi Ercoliano  
Monteleone Saverio  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Motetta Giovanni

Napoli Vito  
Napolitano Giorgio  
Nespolo Carla Federica  
Nicolazzi Franco  
Nonne Giovanni

Olcese Vittorio  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orione Franco Luigi  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile  
Pallanti Novello  
Palmini Lattanzi Rossella  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Parlato Antonio  
Pasquini Alessio  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pavolini Luca  
Pavone Vincenzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati M. Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Petrucci Amerigo  
Pezzati Sergio  
Picano Angelo  
Picchioni Rolando  
Piccoli Flaminio  
Piccoli Maria Santa  
Pinto Domenico  
Pirollo Pietro  
Pisicchio Natale  
Pochetti Mario  
Politano Franco  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Postal Giorgio  
Potì Damiano  
Prandini Giovanni  
Principe Francesco  
Proietti Franco  
Pucci Ernesto  
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio  
Quietì Giuseppe

Radi Luciano  
Raffaelli Edmondo  
Raffaelli Mario  
Ramella Carlo  
Reggiani Alessandro  
Reichlin Alfredo

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Reina Giuseppe  
Rende Pietro  
Revelli Emidio  
Ricci Raimondo  
Rindone Salvatore  
Rippa Giuseppe  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Roccella Francesco  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Romano Riccardo  
Romita Pier Luigi  
Rosolen Angela Maria  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rosso Maria Chiara  
Rubbi Antonio  
Rubinacci Giuseppe  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco  
Sacconi Maurizio  
Saladino Gaspare  
Salvato Ersilia  
Salvi Franco  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Edoardo  
Santagati Orazio  
Santi Ermido  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Satanassi Angelo  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Vincenzo  
Scozia Michele  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Seppia Mauro  
Serri Rino  
Servadei Stefano

Servello Francesco  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Sospiri Nino  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Speranza Edoardo  
Sposetti Giuseppe  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno

Tagliabue Gianfranco  
Tamburini Rolando  
Tancredi Antonio  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Teodori Massimo  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo  
Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Tiraboschi Angelo  
Tocco Giuseppe  
Toni Francesco  
Torri Giovanni  
Tortorella Aldo  
Tozzetti Aldo  
Trebbi Aloardi Ivanne  
Tremaglia Pierantonio Mirko  
Triva Rubes  
Trombadori Antonello  
Trotta Nicola

Urso Giacinto  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vagli Maura  
Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vietti Anna Maria  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Violante Luciano  
Virgili Biagio  
Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zanfagna Marcello  
Zanini Paolo  
Zarro Giovanni  
Zavagnin Antonio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Sono in missione:*

Benedikter Johann detto Hans  
Cavaliere Stefano  
Darida Clelio  
De Poi Alfredo  
Foschi Franco  
Fracanzani Carlo  
Palleschi Roberto  
Tripodi Antonino

**Dichiarazione di voto  
sul disegno di legge n. 3812.**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 3812 l'onorevole Alessandro Tessari. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presidente, colleghi deputati, signori ministri, noi voteremo contro il disegno di legge di conversione di questo decreto. Il Governo inizia così la sua «stangata» multipla con una serie di strumenti, alcuni dei quali sono all'esame del Senato e altri all'esame delle Commissioni della Camera. Come abbiamo denunciato in diverse occasioni, sono strumenti con cui il Governo intende portare avanti la sua manovra economica per ridurre il *deficit* dello Stato.

Il Governo ha voluto premettere a questa sua strategia il varo del decreto al nostro esame, con il quale regala alla categoria degli evasori fiscali (privati, enti giuridici) centinaia e forse migliaia di miliardi. Il buco nelle casse dello Stato, derivante dalle mancate entrate per le tasse, è un dato significativo che non giustifica però l'utilizzo da parte del Governo di

strumenti odiosi, con cui si preleva denaro dalle tasche di milioni di contribuenti. Mi riferisco ai tagli nel settore previdenziale, nel settore sanitario, nel settore della scuola.

Prima che iniziasse questa fase, noi avevamo lanciato un appello a tutte le forze della sinistra presenti in questa Camera (ai compagni comunisti, del PDUP e della sinistra indipendente), ricordando loro che la volontà di battere questo Governo (che era risultata, per lo meno nelle dichiarazioni pubbliche, esplicita), doveva sostanziarsi nell'esercizio del diritto di opposizione a questo Governo, e nel ricorso a tutti gli strumenti previsti dal regolamento per impedire la conversione in legge dei decreti del Governo Fanfani.

Noi abbiamo ricordato che da soli non abbiamo la forza per impedire al Governo Fanfani di portare a casa i suoi decreti. Spesso siamo stati accusati di condurre male la nostra battaglia di oppositori, poiché sovrabbonderemmo con i nostri emendamenti, offrendo così un alibi al Governo per ottenere l'approvazione dei suoi provvedimenti, o con il ricorso a interpretazioni forzate del regolamento o con altri espedienti. Noi abbiamo sempre sostenuto, invece, che le forze di opposizione devono fare il massimo perché l'opposizione vinca e impedisca al Governo — soprattutto quando vara provvedimenti così impopolari ed iniqui — di portare a termine la sua manovra, la sua rapina.

Noi dobbiamo trarre delle conclusioni amare per la vicenda di quest'oggi, per il varo di questo primo decreto della rapina del Governo Fanfani, che è significativo perché, prima della rapina ai poveri, si regala alla categoria degli evasori. Abbiamo il sospetto — lo abbiamo verificato anche nel corso dell'esame di questo decreto — che vi possano essere anche degli interessi inconfessabili per far sì che non venga impedito al Governo di portare a casa questo provvedimento iniquo. Purtroppo dobbiamo constatare che l'opposizione congiunta di tutte le forze della sinistra, presenti in questa Camera, non ha impedito al Governo di portare a casa un provvedimento che noi, e non solo noi,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

riteniamo estremamente pericoloso e iniquo. Una domanda ai compagni comunisti: che cosa dobbiamo fare per i prossimi decreti, per le prossime «stangate» sulle pensioni, per i tagli alla sanità, per la scuola? Dobbiamo consentire di farci battere puntualmente e consentire al Governo Fanfani di portare a casa, uno dopo l'altro, tutti i decreti? Forse perché l'accordo sindacati-Confindustria con la mediazione del Governo, è, per vostra dichiarazione, un segnale positivo? Noi abbiamo l'impressione che non sia un segnale positivo quel tipo di accordo, e soprattutto non lo sia l'interpretazione che già si sta dando di quell'accordo, volendo ancora una volta utilizzare quello strumento per legare il mondo del lavoro, la classe operaia, coloro che protestano alle scelte economiche del Governo. Noi non possiamo da soli impedire ciò al Governo, e dovremo fare ricorso a tutta la nostra forza e agli strumenti regolamentari, per non consentire al Governo di portare a casa tutti i decreti. Noi faremo tutto quanto è nelle nostre modeste forze per impedire al Governo Fanfani la conversione in legge dei decreti-legge che vengono definiti come la «stangata economica», e vorremmo — è un auspicio — che anche le forze politiche che hanno dichiarato di volersi muovere contro questo Governo, nonostante gli elogi fatti in questi giorni al ministro del lavoro Scotti ed al Presidente del Consiglio Fanfani, si uniscano a noi in questa battaglia; non vorremmo invece che questo fosse un segnale da parte del partito comunista di una più morbida opposizione nel momento in cui questo Governo vara la sua «stangata». Pertanto voteremo contro questo disegno di legge di conversione.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta  
di un disegno di legge.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elet-

tronico, sul disegno di legge n. 3812, di cui si è testè concluso l'esame.

*(Segue la votazione)*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, concernente ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria» (3812):

Presenti e votanti .....	503
Maggioranza .....	252
Voti favorevoli .....	268
Voti contrari .....	235

*(La Camera approva).*

È così assorbita la proposta di legge n. 3670.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbatangelo Massimo  
 Abbate Fabrizio  
 Abete Giancarlo  
 Accame Falco  
 Achilli Michele  
 Aglietta Maria Adelaide  
 Agnelli Susanna  
 Aiardi Alberto  
 Ajello Aldo  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto Rosario  
 Alici Francesco Onorato  
 Alinovi Abdon  
 Aliverti Gianfranco  
 Allegra Paolo  
 Allocca Raffaele  
 Amabile Giovanni  
 Amalfitano Domenico  
 Amarante Giuseppe  
 Ambrogio Franco Pompeo  
 Amici Cesare

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Amodeo Natale  
Andreoli Giuseppe  
Andreoni Giovanni  
Andreotti Giulio  
Angelini Vito  
Aniasi Aldo  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Armato Baldassarre  
Armellin Lino  
Arnaud Gian Aldo  
Arpaia Alfredo  
Artese Vitale  
Astone Giuseppe  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo  
Baghino Francesco Giulio  
Baldassari Roberto  
Baldassi Vincenzo  
Baldelli Pio  
Balestracci Nello  
Balzamo Vincenzo  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Bandiera Pasquale  
Baracetti Arnaldo  
Barbarossa Voza Maria I.  
Barca Luciano  
Barcellona Pietro  
Bartolini Mario Andrea  
Baslini Antonio  
Bassanini Franco  
Bassi Aldo  
Battaglia Adolfo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Belluscio Costantino  
Belussi Ernesta  
Berlinguer Giovanni  
Bernardi Antonio  
Bernardi Guido  
Bernardini Vinicio  
Bernini Bruno  
Bertani Fogli Eletta  
Bettini Giovanni  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianco Gerardo  
Bianco Ilario

Binelli Gian Carlo  
Bisagno Tommaso  
Boato Marco  
Bocchi Fausto  
Boдрato Guido  
Boffardi Ines  
Boggio Luigi  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonferroni Franco  
Bonino Emma  
Borgoglio Felice  
Borri Andrea  
Bortolani Franco  
Bosco Manfredi  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottarelli Pier Giorgio  
Bottari Angela Maria  
Bova Francesco  
Branciforti Rosanna  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Bruni Francesco  
Brusca Antonino  
Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo  
Caccia Paolo Pietro  
Cacciari Massimo  
Caiati Italo Giulio  
Calaminici Armando  
Calderisi Giuseppe  
Caldoro Antonio  
Calonaci Vasco  
Campagnoli Mario  
Cantelmi Giancarlo  
Canullo Leo  
Cappelli Lorenzo  
Cappelloni Guido  
Capria Nicola  
Caradonna Giulio  
Caravita Giovanni  
Carelli Rodolfo  
Carenini Egidio  
Carlone Andreucci Maria Teresa  
Carlotto Natale Giuseppe  
Carmeno Pietro

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrà Giuseppe  
Carta Gianuario  
Caruso Antonio  
Casalino Giorgio  
Casalinuovo Mario Bruzio  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Castelli Migali Anna Maria  
Castoldi Giuseppe  
Cattanei Francesco  
Cavigliasso Paola  
Cecchi Alberto  
Ceni Giuseppe  
Cerioni Gianni  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chiovini Cecilia  
Chirico Carlo  
Ciai Trivelli Annamaria  
Ciannamea Leonardo  
Cicchitto Fabrizio  
Cicciomessere Roberto  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colucci Francesco  
Cominato Lucia  
Conchiglia Calasso Cristina  
Confalonieri Roberto  
Conte Carmelo  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Corà Renato  
Corleone Francesco  
Corradi Nadia  
Corti Bruno  
Corvisieri Silverio  
Cossiga Francesco  
Costa Raffaele  
Costamagna Giuseppe  
Cravedi Mario  
Cresco Angelo Gaetano  
Cristofori Adolfo Nino  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuminetti Sergio

Cuojati Giovanni  
Curcio Rocco  
Cusumano Vito  
  
Dal Castello Mario  
D'Alema Giuseppe  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
Da Prato Francesco  
De Caro Paolo  
De Carolis Massimo  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Degan Costante  
De Gennaro Giuseppe  
De Gregorio Michele  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Del Pennino Antonio  
De Martino Francesco  
De Simone Domenico  
Di Corato Riccardo  
Di Giesi Michele  
Di Giovanni Arnaldo  
Di Vagno Giuseppe  
Drago Antonino  
Dujany Cesare  
Dulbecco Francesco  
Dutto Mauro  
  
Ebner Michael  
Erminero Enzo  
Esposito Attilio  
  
Fabbri Orlando  
Facchini Adolfo  
Faccio Adele  
Faenzi Ivo  
Falconio Antonio  
Faraguti Luciano  
Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Fiori Publio  
Fontana Elio  
Fontana Giovanni Angelo  
Forlani Arnaldo  
Forte Francesco

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Forte Salvatore  
Foti Luigi  
Franchi Franco  
Frasnelli Hubert  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni  
Galante Garrone Carlo  
Galli Luigi Michele  
Galli Maria Luisa  
Gambolato Pietro  
Gandolfi Aldo  
Garavaglia Maria Pia  
Gargani Giuseppe  
Gargano Mario  
Garocchio Alberto  
Garzia Raffaele  
Gaspari Remo  
Gatti Natalino  
Gava Antonio  
Geremicca Andrea  
Giandresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Giglia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Giuliano Mario  
Giura Longo Raffaele  
Gottardo Natale  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso M. Teresa  
Grassucci Lelio  
Gravina Carla  
Grippe Ugo  
Gui Luigi  
Gullotti Antonino

Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Ichino Pietro  
Ingrao Pietro  
Innocenti Lino

Kessler Bruno

Labriola Silvano  
Laforgia Antonio  
Laganà Mario Bruno  
La Loggia Giuseppe  
Lamorte Pasquale

Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Lenoci Claudio  
Lettieri Nicola  
Ligato Lodovico  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini A.  
Lodolini Francesca  
Lombardo Antonino  
Lo Pogro Guido  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Madaudo Dino  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Manca Enrico  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Manfredini Viller  
Mannuzzu Salvatore  
Marabini Virginiangelo  
Margheri Andrea  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martinat Ugo  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Massari Renato  
Mastella Clemente  
Matrone Luigi  
Mazzarrino Antonio Mario  
Mazzola Francesco  
Mazzotta Roberto  
Mellini Mauro  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Menziani Enrico  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Meucci Enzo  
Micheli Filippo  
Migliorini Giovanni  
Minervini Gustavo

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Molineri Rosalba  
Mondino Giorgio  
Monesi Ercoliano  
Monteleone Saverio  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Motetta Giovanni

Napoli Vito  
Napolitano Giorgio  
Nespolo Carla Federica  
Nicolazzi Franco  
Nonne Giovanni

Olcese Vittorio  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orione Franco Luigi  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile  
Pallanti Novello  
Palmini Lattanzi Rossella  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Parlato Antonio  
Pasquini Alessio  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pavolini Luca  
Pavone Vincenzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati M. Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Petrucci Amerigo  
Pezzati Sergio  
Picano Angelo  
Picchioni Rolando  
Piccoli Flaminio  
Piccoli Maria Santa  
Pinto Domenico  
Pirolo Pietro  
Pisicchio Natale  
Pochetti Mario  
Politano Franco

Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Postal Giorgio  
Potì Damiano  
Prandini Giovanni  
Principe Francesco  
Proietti Franco  
Pucci Ernesto  
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio  
Quietì Giuseppe

Radi Luciano  
Raffaelli Edmondo  
Raffaelli Mario  
Ramella Carlo  
Reggiani Alessandro  
Reichlin Alfredo  
Reina Giuseppe  
Rende Pietro  
Revelli Emidio  
Ricci Raimondo  
Rindone Salvatore  
Rippa Giuseppe  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Roccella Francesco  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Romano Riccardo  
Romita Pier Luigi  
Rosolen Angela Maria  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rosso Maria Chiara  
Rubbi Antonio  
Rubinacci Giuseppe  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco  
Sacconi Maurizio  
Saladino Gaspare

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Salvato Ersilia  
Salvi Franco  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Edoardo  
Santagati Orazio  
Santi Ermido  
Santuz Giorgio  
Sanzà Angelo Maria  
Sarri Trabujo Milena  
Satanassi Angelo  
Scaiola Alessandro  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlatto Vincenzo  
Scozia Michele  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Seppia Mauro  
Serri Rino  
Servello Francesco  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Sospiri Nino  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Speranza Edoardo  
Sposetti Giuseppe  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
Tamburini Rolando  
Tancredi Antonio  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Teodori Massimo  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo  
Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Tiraboschi Angelo  
Tocco Giuseppe  
Toni Francesco  
Torri Giovanni  
Tortorella Aldo  
Tozzetti Aldo

Trebbi Aloardi Ivanne  
Tremaglia Pierantonio Mirko  
Triva Rubes  
Trombadori Antonello  
Trotta Nicola

Urso Giacinto  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vagli Maura  
Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vietti Anna Maria  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Violante Luciano  
Virgili Biagio  
Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zanfagna Marcello  
Zanini Paolo  
Zarro Giovanni  
Zavagnin Antonio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Sono in missione:*

Benedikter Johann detto Hans  
Cavaliere Stefano  
Darida Clelio  
De Poi Alfredo  
Foschi Franco  
Fracanzani Carlo  
Palleschi Roberto  
Tripodi Antonino

**Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni e per la costituzione di una Commissione parlamentare.**

MARCELLO ZANFAGNA. Chiedo di parlare.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

MARCELLO ZANFAGNA. Signor Presidente, lei saprà certamente che cosa è accaduto oggi a Napoli e che cosa accadrà domani. Non si tratta soltanto della chiusura dei negozi e delle botteghe artigiane. Di fronte al verificarsi di sparatorie, minacce, disordini pensavamo che non soltanto il ministro dell'interno, ma il Presidente del Consiglio sarebbe venuto in Parlamento, perché non si tratta soltanto di questioni di polizia e camorra, ma di vitalizzare il tessuto sociale di Napoli e di procedere finalmente alla ricostruzione della città. Nonostante la presenza in quest'aula di ministri muti, come quello dei lavori pubblici e della sanità, il ministro Rognoni ha comunicato che verrà a riferire sui fatti di Napoli nella seduta di venerdì della prossima settimana. Evidentemente il ministro Rognoni, che è così sollecito a partecipare ai «vertici», passa sulla testa del Parlamento quando si tratta di prendere provvedimenti seri per Napoli. Ci affidiamo alla sua sensibilità, signor Presidente, perché intervenga affinché il ministro compia, prima della data che ci ha comunicato, il suo dovere.

GIORGIO NAPOLITANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia anche lei indicare il motivo.

GIORGIO NAPOLITANO. Signor Presidente, il Consiglio dei ministri di oggi ha adottato una decisione, che noi giudichiamo estremamente grave sul piano sia del metodo sia del merito, nonché dal punto di vista degli interessi generali del settore economico pubblico. Mi riferisco al fatto che il Governo, dopo avere mancato per tre mesi al dovere elementare di reintegrare completamente gli organi di gestione dell'ENI, ha «dimissionato» il professor Umberto Colombo (già nominato presidente con un voto di larga convergenza nella Camera dei deputati) dopo

aver esercitato pressioni ignobili, dal punto di vista politico e morale, per indurlo a dare le dimissioni. E ciò, ripeto, dopo aver ignorato per tre mesi di procedere alla nomina della giunta dell'ENI, a causa di un torbido intrigo e di una vera e propria prevaricazione che sono pervenuti dall'interno del Governo e dal ministro delle partecipazioni statali. Noi chiediamo che in ragione di ciò, essendo stata presentata da parte del nostro gruppo una interpellanza, essa sia al più presto discussa per vedere se è ancora possibile favorire nuove decisioni da parte del Governo, le quali non facciano prevalere, negli enti a partecipazione statale e nella vita civile del nostro paese, la legge dell'arbitrio dei partiti di Governo, che oggi vige nella gestione di settori delicatissimi dell'apparato pubblico (*Vivi, prolungati applausi all'estrema sinistra*).

DOMENICO MENNITTI. Chiedo di parlare per un'analogha sollecitazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO MENNITTI. Signor Presidente, noi abbiamo presentato una interpellanza con la quale chiediamo che il ministro delle partecipazioni statali e, più ancora, il Presidente del Consiglio, venga a rispondere urgentemente sulla gravissima situazione che si è determinata al vertice dell'ENI. È una situazione estremamente grave perché il Governo ha dapprima nominato alcuni personaggi a dirigere gli enti di gestione delle partecipazioni statali e poi li ha «dimissionati». Questa è una realtà gravissima, che ormai perdura da tempo e determina una situazione di sostanziale incapacità operativa di un ente al quale sono collegati interessi vastissimi della nostra nazione. Dobbiamo per altro chiedere, signor Presidente, che il Governo, nel momento in cui accetterà di venire a rispondere, lo faccia con serietà e con concretezza. Ricordiamo infatti che soltanto una settimana fa il Ministero delle partecipazioni statali, a detta del sottosegretario Giacometti, è venuto sostanzialmente per non rispondere, cioè

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

a prendere in giro il Parlamento, ritenendo che dovessero maturare certe situazioni, che si sono poi rivelate di prevaricazione, di autentica mafia, di mancanza di rispetto per la dignità personale degli uomini e per gli interessi dell'economia italiana. Quando un Governo pretende rigore dai cittadini, bisogna che prima di tutto imponga rigore ai propri atteggiamenti e comportamenti. Ecco perché riteniamo di dovere con forza chiedere al Governo di intervenire perché avvenga in Parlamento una chiarificazione ampia e perché di certi problemi si tratti non come se fossero privati e personali, ma in relazione all'incidenza che hanno sulla vita del paese (*Applausi a destra*).

UGO SPAGNOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UGO SPAGNOLI. Signor Presidente, come è noto ieri è stato assassinato a Trapani un valoroso magistrato, cui erano affidati delicati processi che riguardavano mafia e droga. Le matrici di questo ennesimo assassinio sono chiare e la sensibilità del Presidente della Repubblica e del Consiglio superiore della magistratura, che si sono trasferiti a Palermo per esaminare la difficilissima e delicatissima situazione che si è creata in Sicilia nella lotta alla mafia, è un segno tangibile.

Abbiamo presentato una interrogazione su tale questione. Per la verità, prima di presentarla, avevamo sperato che il ministro dell'interno venisse, nella stessa giornata di ieri, a riferire su questo gravissimo, tipico, fatto, che si iscrive in una situazione di lotta durissima che lo Stato sta svolgendo contro la mafia, certamente non inferiore a quella su cui è stato ed è ancora impegnato contro il terrorismo.

Questo nostro auspicio non si è realizzato e perciò le chiediamo, signor Presidente, di sollecitare il Governo perché venga al più presto, se possibile nella stessa giornata di domani, a rispondere su tale questione.

GIULIO CARADONNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO CARADONNA. Ho chiesto la parola per sollecitare semplicemente la risposta del Governo alla mia interrogazione n. 3-06890, presentata il 26 ottobre 1982.

FRANCESCO ROCCELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ROCCELLA. Signor presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo radicale, intervengo per sollecitare il ministro dell'interno a riferire sugli ultimi sciagurati e tragici avvenimenti siciliani e per sollecitare non il ministro delle partecipazioni statali, ma più correttamente, a nostro giudizio, il Presidente del Consiglio a riferire in Parlamento in ordine a questo vergognoso documento di lottizzazione partitocratica e di inciviltà democratica, già ricordato da chi mi ha preceduto, che poi è riportato con sfacciataggine incredibile nel comunicato ufficiale della Presidenza del Consiglio.

Perché Fanfani? Innanzitutto perché De Michelis è stato convocato per domani pomeriggio dalla Commissione bilancio per iniziativa dei compagni comunisti e quindi domani potremo stabilire questo «colloquio» con il ministro, ch'io mi auguro sia uno scontro duro, anzi durissimo.

In secondo luogo, perché il mediatore di questa splendida operazione è stato in prima persona il Presidente del Consiglio, che lo ha confessato nel suo comunicato. Si è trattato di una operazione vergognosa e gravissima, una vera e propria manifestazione di arroganza che fa valere contro ogni altra logica di buongoverno ed anche di correttezza costituzionale, la logica della lottizzazione, la più arrogante. Perché? Perché, Presidente, Di Donna, almeno allo stato dei fatti, è impli-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

cato nell'operazione finanziaria dei 300 miliardi di prestiti perduti, che sono stati concessi dall'ENI alle banche di Calvi, nel momento in cui queste erano soggette all'inchiesta della Banca d'Italia e in cui, a ridosso della attività di Calvi operavano le mediazioni di Gelli e della P2. Questo è storicamente provato, Presidente e colleghi.

Il ministro delle partecipazioni statali ha sentito il bisogno di aprire una istruttoria su questi fatti e l'ha comunicato al Parlamento.

**PRESIDENTE.** Onorevole Roccella, la invito a non entrare nel merito, ciò che potrà fare quando si discuterà dell'argomento.

**FRANCESCO ROCCELLA.** Non entro certo nel merito, signor Presidente; sto dando le motivazioni per cui chiediamo una risposta del Presidente del Consiglio.

**PRESIDENTE.** Mi sembra che lei stia entrando nel merito della questione, onorevole Roccella.

**FRANCESCO ROCCELLA.** Anche l'onorevole Napolitano mi sembra sia entrato nel merito (*Commenti*): non faccio che seguire questa traccia; comunque, concludo immediatamente — quando entrerò nel merito si accorgerà che non potrò essere così breve, perché vi sono molte altre cose da dire — affermando che la sospettabilità di Di Donna è stata riconosciuta dal ministro delle partecipazioni statali, per cui è illegittimo tutto quello che è successo attorno alla candidatura di Di Donna.

Tralascio quello che è successo dopo — che pure io adduco a motivazione della mia richiesta —; ma il mediatore di questo «pateracchio» ignobile, che, ripeto, fa valere ragioni chiaramente incostituzionali, oltre che di malgoverno e di malcostume, e scopertamente eversive rispetto a qualsiasi logica democratica, è stato in prima persona il Presidente del Consiglio, che se ne fa un merito e lo

afferma esplicitamente nel comunicato emanato dalla Presidenza del Consiglio.

Quindi mi sembra più logico chiedere, come faccio io, al presidente del Consiglio di venire a riferire in Assemblea tenuto conto che il ministro De Michelis verrà domani pomeriggio, se verrà — comunque la Commissione bilancio lo ha convocato — per riferire su questa materia.

**ADOLFO BATTAGLIA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ADOLFO BATTAGLIA.** Anche noi, signor Presidente, abbiamo presentato una interpellanza sul caso ENI in cui, tra l'altro, si chiede al Governo di precisare i criteri ed i principi cui intende conformare le nomine ad importanti cariche pubbliche.

Vorremmo che tale richiesta fosse esaudita dal Governo prima che questo proceda ad altre nomine per incarichi in enti altrettanto importanti dell'ENI, soprattutto alla luce del fatto, abbastanza singolare, che il Presidente dell'ENI, è stato ora di nuovo «trasferito» all'ENEA, dopo appena tre mesi, senza che neppure vi sia oggettivamente stata la possibilità di valutarne adeguatamente il comportamento, e senza che gli organi direttivi dell'ENI siano stati completamente reintegrati.

Per queste ragioni (ovviamente senza entrare nel merito) le chiedo di invitare il Governo a riferire quanto prima sullo specifico episodio relativo alla presidenza dell'ENI, e in generale sui criteri cui intende ispirarsi nel nominare altri importanti dirigenti pubblici.

**TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.** Signor Presidente, desidero sollecitare — ed è la seconda volta — una risposta del Governo sulla torbida vi-

cenda che ha portato all'assassinio in Bolivia di Pierluigi Pagliai. Dopo la prima sollecitazione è intervenuta la crisi di Governo, ma le persone che ricoprono nell'attuale Governo le cariche di ministri dell'interno, della giustizia e della sanità (ministri cui è rivolta la mia interpellanza) sono le stesse che ricoprivano tali cariche nel precedente esecutivo, e credo che abbiano ormai avuto tutto il tempo di approfondire questo caso e di raccogliere i necessari elementi, che poi sono esposti nella mia interpellanza ed in quella presentata dal collega Servello sul medesimo caso.

Sollecito dunque la Presidenza affinché inviti il Governo a riferire finalmente su questo vergognoso e torbido episodio.

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Mi rivolgo, signor Presidente, alla sua cortesia ed autorità perché, di fronte a quanto sta succedendo negli ultimi tempi a causa della mafia, della camorra, della *'ndrangheta*, del crimine organizzato in genere, ritengo non sia sufficiente l'iniziativa del Governo, non siano sufficienti le riunioni o i convegni, come quelli indetti dal ministro dell'interno Rognoni o dal ministro della giustizia Darida a Palermo.

In questo campo, il Parlamento non può semplicemente essere chiamato a ratificare talune decisioni, né può tanto meno essere soltanto, di fronte a fatti gravissimi come quello verificatosi a Trapani, sede di discussione di interpellanze ed interrogazioni.

Noi abbiamo varato, onorevole Presidente, una legge «antimafia», ormai diversi mesi fa. Quella legge prevede, tra l'altro, l'istituzione di una Commissione bicamerale. Ne ho sollecitato tempo fa la costituzione e in effetti essa è stata costituita. Dopo alcuni mesi devo per altro chiedere alla sua cortesia di voler finalmente indire la prima riunione, in modo che la Commissione possa eleggere il pre-

sidente e svolgere tutti gli adempimenti necessari per poter cominciare ad operare in concreto, ad indagare sul fenomeno della criminalità organizzata ed a vedere se gli strumenti legislativi esistenti siano idonei o se, invece, non sia necessario predisporne altri. Abbiamo ad esempio sentito taluni giudici chiedere una legge per i «pentiti» della criminalità comune. E non è giusto che se ne discuta solo sui giornali o sulle riviste: la sede propria per parlarne è quella parlamentare.

Queste, signor Presidente, sono le motivazioni del mio intervento forse un po' irrituale, che però ritengo sia giustificato dalla gravità dei fenomeni di criminalità comune organizzata.

CARLO CASINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. Anche il gruppo democristiano, signor Presidente, ha presentato una interrogazione per conoscere come si siano svolti i fatti relativi all'assassinio del collega (consentitemi di usare questa parola) Montalto e per verificare ancora una volta quali siano gli strumenti più idonei per combattere la mafia.

Prendo la parola per esprimere, senza tanta retorica, la solidarietà del gruppo della democrazia cristiana alla famiglia del dottor Montalto; la solidarietà del gruppo della democrazia cristiana a tutta la magistratura italiana, impegnata nella lotta contro la delinquenza organizzata; in particolare, intendo esprimere il mio cordoglio per il dottor Montalto, che a giorni doveva venire proprio a Firenze, dove io ho lavorato per tanti anni come magistrato. Se non ho il ricordo d'averlo incontrato in passato, è certo che lo avrei conosciuto prossimamente.

È questa l'occasione per riconfermare anche l'impegno della democrazia cristiana nella lotta a fondo contro la mafia, costi quello che costi; credo che effettivamente, anche in questo senso, la costituzione e l'avvio dell'attività della Commissione «antimafia» siano opportuni.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

ALDO RIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Intervengo brevemente, signor Presidente, per associarmi alla richiesta formulata dall'onorevole Spagnoli in riferimento al gravissimo fatto delittuoso commesso a Trapani. Non entrerò nel merito, ma mi sembra opportuno mettere in rilievo come l'uccisione del giudice Montalto rappresenti l'ultimo anello di una lunga catena di assassini commessi dalla mafia in questi ultimi anni a danno di operatori delle istituzioni.

La situazione in Sicilia, particolarmente a Palermo e nel Trapanese, signor Presidente, è estremamente grave: nonostante la sfida tracotante della mafia, purtroppo non si riesce a vedere alcun segnale che dimostri la presenza dello Stato; non si riesce a scorgere alcun segnale che testimoni una capacità operativa delle forze di polizia, con riferimento alla gravità del criminale fenomeno mafioso. È stata ricordata poco fa la legge «antimafia», varata dal Parlamento; sono trascorsi oltre quattro mesi dalla sua approvazione, come dalla nomina dell'alto commissario, senza che si scorgano segnali significativi per quanto concerne la lotta alla mafia. Occorre battere vie nuove, occorre un impegno veramente notevole da parte del Governo, con l'approntamento di tutte le misure necessarie per dare finalmente una risposta adeguata alla criminalità mafiosa. Un dibattito al riguardo deve tenersi al più presto; mi associo quindi alle richieste formulate dall'onorevole Spagnoli, facendo presente che certo non basta manifestare solidarietà, come non basta manifestare a parole l'impegno. Bisogna riuscire sul piano dei fatti a realizzare una mobilitazione dello Stato, idonea a condurre una battaglia vincente contro la cancrena mafiosa!

ALFONSO GIANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Poiché molte cose si sono già dette, signor Presidente, mi limito a sottolineare la richiesta, anche del mio gruppo, perché si discuta al più presto dell'assassinio del dottor Montalto, ed anche delle dimissioni del presidente dell'ENI.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario ha qualcosa da dire?

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi faccio presente che, proprio oggi, quando la Camera era impegnata a discutere di altri provvedimenti, il ministro Rognoni è stato impegnato al Senato a rispondere ad interpellanze ed interrogazioni sul tragico, vile attentato di Trapani: ho sentito il dovere di riferirlo, per testimoniare la sollecitudine del Governo in ordine alla richiesta pressante che proveniva dal Parlamento. Ritengo che la Camera, nella propria autonomia, possa tornare su queste vicende anche nei prossimi giorni per avere, se lo riterrà opportuno, l'occasione di ribadire valutazioni che già in molte altre circostanze ci hanno visti sostanzialmente concordi.

Desideravo inoltre associare il Governo alle espressioni di esacrazione pronunciate testé per il tragico, vile attentato contro il dottor Giangiacomo Ciaccio Montalto. È stato già detto che si tratta di un magistrato valoroso, e lo Stato ha bisogno di questi uomini per portare avanti una battaglia difficile, quella battaglia che insieme abbiamo combattuto contro il terrorismo, che ha dato buoni risultati, e che insieme vogliamo combattere contro la mafia e la camorra. Ma lo Stato ha bisogno, a cominciare dal Parlamento, della operosa solidarietà di tutti, perché anche questa battaglia è difficile; nonostante siano state approvate leggi importanti — è stata qui richiamata l'ultima, contro la mafia —, credo che si debba lavorare nel clima di una sostanziale solidarietà nazionale per pervenire, in tempi che tutti si augurano brevi, a risultati positivi.

Riconfermo quindi l'impegno del Governo, l'impegno del ministro dell'in-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

terno, che in questo momento risponde all'altro ramo del Parlamento, e la determinazione a far sì che il vile assassinio del dottor Montalto sia in tempi brevi punito.

**PRESIDENTE.** La Presidenza condive totalmente le espressioni di cordoglio per il vile assassinio del dottor Ciaccio Montalto, ucciso a Trapani dalla mafia. Penso che il modo migliore per onorare la sua memoria, sia di dedicare una seduta della nostra Assemblea alla discussione dei numerosi documenti del sindacato ispettivo presentati sul tragico episodio di criminalità mafiosa, anche se, come ha detto il sottosegretario Sanza, il Senato ha già dedicato la seduta di oggi a questo argomento. Ritengo, però, che quando accadono fatti di questa gravità, sia impossibile limitare ad un solo ramo del Parlamento il dibattito.

Per quanto riguarda tutte le altre questioni (la situazione di Napoli, la questione dell'ENI, la questione sollevata dall'onorevole Staiti) solleciterò il Governo per una rapida risposta. Voglio ricordare a questo proposito che martedì mattina si terrà una riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo: anche in quella sede tali questioni potranno trovare una soluzione. Nessuno degli argomenti richiamati è di secondaria importanza e credo che tutti meritino l'attenzione della Camera.

Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Servello, vorrei dire che sono molto sensibile alla sollecitazione che egli ha rivolto, e mi auguro che, nei prossimi giorni — e intendo davvero i prossimi giorni — sia possibile mettere la Commissione prevista dalla legge «anti-mafia» del settembre scorso nella condizione di iniziare i lavori, con la nomina del presidente e la costituzione dell'ufficio di presidenza.

#### **Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.**

**PRESIDENTE.** Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpel-

lanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### **Annunzio di una risoluzione.**

**PRESIDENTE.** Comunico che è stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Giovedì 27 gennaio 1983, alle 16:

1. — *Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, concernente regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo (3845).

— *Relatore: Patria*  
(*Relazione orale*).

**La seduta termina alle 22.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI*

AVV. DARIO CASSANELLO

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MANLIO ROSSI*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 1,45  
di giovedì 27 gennaio 1983.*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,  
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE  
ANNUNZiate**

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminata la delibera CIP « modifiche ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi e sovrapprezzi e condizioni di fornitura dell'energia elettrica e di contributi di allacciamento » del 30 dicembre 1982;

valutato che:

1) per l'utenza domestica, l'incremento tariffario medio bimestrale previsto per l'anno 1983 (3,7 per cento), aggiunto all'aumento del sovrapprezzo termico (lire 1,5 al kwh) e alla sovraimposta comunale (lire 10 al kwh), determina un tasso di incremento del prezzo finale dell'energia elettrica pari sino a tre volte il tasso di inflazione programmato su base annua; considerato che con quella delibera è stata sostanzialmente modificata la struttura della tariffa elettrica, con una forte compressione della progressività (riduzione da 4 a 2 scaglioni di consumo) e della cosiddetta fascia sociale, determinando risultati non solo socialmente iniqui, ma anche incoerenti con una corretta politica di programmazione dei consumi elettrici e dell'uso razionale dell'energia;

2) per l'utenza industriale, la citata delibera, oltre a confermare le tariffe agevolate vigenti (alluminio primario, zinco elettrolitico), procede ad ulteriori riduzioni di tariffe e/o sovrapprezzo termico (ferroleghe, industrie cosiddette energivore, elettrosiderurgia) per un valore di 278 miliardi e con un totale di agevolazioni industriali pari a ben 883 miliardi/anno; considerato in particolare che le agevolazioni - il cui onere è impropriamente trasferito sul bilancio ENEL - appaiono improvvisate, non finalizzate, non correlate a parametri oggettivi e quindi del tutto estranee a qualsiasi indirizzo di politica industriale;

impegna il Governo,

e per esso il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

1) ad emanare una nuova delibera in sostituzione di quella del 30 dicembre 1982, secondo i seguenti criteri:

a) per l'utenza domestica, ripristinare la progressività della struttura tariffaria, riducendo gli incrementi per le fasce medio-basse di consumo e accentuando gli incrementi per le fasce più alte, e attenuare il tasso di incremento previsto per l'anno 1983;

b) per l'utenza industriale, finalizzare e condizionare le agevolazioni sulle tariffe e il sovrapprezzo termico a *standards* prefissati di consumo per unità di prodotto, riducendo progressivamente le agevolazioni e limitandole ai reali differenziali dei costi di energia elettrica nazionali rispetto a quelli medi europei, e trasferendo i relativi oneri dal bilancio dell'ENEL a quello dello Stato;

2) a sopprimere la previsione di sovraimposta comunale e provinciale sui consumi elettrici delle utenze domestiche e industriali, che appesantiscono ingiustificatamente il prezzo finale dell'energia elettrica e comprimono oggettivamente la manovra di equilibrio costi-ricavi sulle tariffe;

3) a presentare al Parlamento, entro il 15 marzo 1983:

a) una proposta generale di riordino e razionalizzazione del sistema tariffario nei diversi comparti di distribuzione, che contenga anche la indicazione dei modi e dei tempi per il superamento delle contraddizioni rappresentate dal sovrapprezzo termico, in una fase di crescente penetrazione di fonti alternative;

b) una relazione sullo stato di organizzazione e funzionamento dell'ENEL, in rapporto agli obiettivi e alle azioni del piano energetico nazionale, nonché gli obiettivi, anche intermedi, le azioni e i tempi per il recupero di efficienza e produttività dell'ente.

(7-00248) « CERRINA FERONI, BRINI, MAR-  
RAFFINI, CACCIARI, BOGGIO,  
BROCCOLI. OLIVI ».

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

SPATARO, SINESIO, CUSUMANO, GI-  
GLIA E PERNICE. — *Al Ministro dell'in-*  
*dustria, del commercio e dell'artigianato.*  
— Per sapere — premesso che:

a) da circa sei anni 500 lavoratori della *ex* Halos di Licata (in provincia di Agrigento) si trovano ancora in cassa integrazione guadagni, non essendo stato avviato il programma di riconversione da parte della GEPI spa;

b) le cause di detto grave ritardo sono da ricercare nei comportamenti dilatori della GEPI che, sebbene da tempo abbia proceduto al rilevamento della manodopera, mediante la società « NIO », non è riuscita ad avviare la prima iniziativa di riconversione produttiva intestata alla società « Gattopardo » che dovrebbe assorbire 120 unità lavorative;

c) mentre per 120 lavoratori si prevede una prospettiva d'inserimento nel processo produttivo, per altre centinaia di unità (in prevalenza manodopera femminile) non viene prospettata, da parte GEPI, alcuna possibilità di ritorno al lavoro —

quali interventi urgenti s'intende adottare nei confronti della GEPI al fine di garantire l'immediato avvio dell'iniziativa produttiva intestata alla « Gattopardo spa » e dare un nuovo e più proficuo impulso all'intero programma di riconversione dello stabilimento *ex* Halos di Licata per l'assorbimento di tutta la manodopera in cassa integrazione guadagni.

Gli interroganti auspicano una risposta puntuale e sollecita al fine di potere rassicurare i 500 lavoratori *ex* Halos e l'intera opinione pubblica di Licata e della provincia di Agrigento che non potrebbero ulteriormente tollerare i gravi ed ingiustificati ritardi fino ad ora manifestatisi, decisi come sono a difendere l'unica atti-

vità industriale esistente in una zona fra le più depresse della Sicilia e del meridione. (5-03749)

SPATARO, CHIOVINI, PASQUINI, CODRIGNANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

a) a seguito dell'invasione del Libano e dei rastrellamenti operati nei campi profughi l'esercito israeliano ha fatto migliaia di prigionieri palestinesi e libanesi, al 90 per cento fra le popolazioni civili;

b) dopo essere stati sequestrati, i prigionieri sono stati deportati in diversi campi di concentramento in territorio israeliano (in violazione della Convenzione di Ginevra che vieta l'arresto di civili in territorio occupato e il loro trasferimento nel territorio dell'invasore) e da qui distribuiti in diversi stabilimenti carcerari, in alcuni dei quali sono stati allestiti dei centri di tortura;

c) le autorità israeliane, oltre a violare sistematicamente le Convenzioni internazionali a tutela dei diritti dell'uomo, rifiutano persino l'accesso nei luoghi di detenzione a quanti, familiari o rappresentanti di organizzazioni umanitarie, vorrebbero visitare i prigionieri colà detenuti;

d) secondo un circostanziato rapporto dell'onorevole Taufiq Tubi, deputato comunista al Parlamento israeliano, nello scorso mese di novembre 14 prigionieri palestinesi sono stati torturati a morte nella prigione di Jamaleh, mentre altre decine hanno riportato gravi lesioni al sistema nervoso;

e) agli inizi del corrente mese di gennaio, all'avvocata israeliana Felicia Langer (del centro d'informazione per la difesa dei prigionieri palestinesi e libanesi) è stato negato il permesso di visitare, nel carcere di Ramleh, alcune prigioniere palestinesi colà detenute senza alcuna accusa —:

1) quali passi il Governo italiano ha compiuto o intende compiere nei confron-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

ti delle autorità israeliane al fine di accertare i dati effettivi e le condizioni di trattamento dei prigionieri palestinesi e per ottenere dal Governo d'Israele l'applicazione delle Convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani così crudelmente violati;

2) se non si ritiene d'intraprendere iniziative appropriate nelle diverse sedi internazionali per denunciare i crimini commessi dalle autorità israeliane ai danni dei prigionieri palestinesi e libanesi e contribuire, in vario modo, a sviluppare una campagna di mobilitazione delle opinioni pubbliche e dei Governi per l'abolizione della tortura in Israele, l'immediata scarcerazione dei detenuti civili e per ottenere il trattamento di prigionieri di guerra in favore dei combattenti palestinesi catturati. (5-03750)

ERMELLI CUPELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere - premesso:

che l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM), a suo tempo costituito in ente morale, in realtà assicura ormai da due decenni un servizio di pubblico interesse, di cui è utente principale il Ministero dell'agricoltura, che finanzia l'attività dell'Istituto, e, da oltre 10 anni, in pratica lo dirige attraverso suoi funzionari;

che negli ultimi anni, a partire dal 1981, il funzionamento dell'IRVAM è entrato progressivamente in crisi per mancanza di fondi e carenza di adeguati programmi di lavoro;

che tale stato recentemente si è ulteriormente aggravato, giungendo alla impossibilità per l'Istituto di far fronte ai pagamenti degli stipendi e di altri oneri, allo sfratto esecutivo dai locali che occupa, alle dimissioni rassegnate dal commissario di nomina ministeriale;

che ancora non si è posto mano alla soluzione legislativa del problema, attra-

verso la sua pubblicizzazione e ristrutturazione, pur essendo essa condivisa dalla generalità delle forze politiche e sociali -:

quali misure immediate il Governo intenda adottare per far fronte alla grave situazione in cui si dibatte l'IRVAM, sia sul piano finanziario che su quello gestionale;

quale è l'orientamento del Governo circa la futura configurazione giuridica dell'Istituto e quali ostacoli si frappongono all'adozione della specifica iniziativa legislativa di riforma. (5-03751)

AMICI, DE GREGORIO E ANTONELIS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i provvedimenti che ha adottato o intende adottare per accertare le responsabilità della società SAIPEM, del gruppo ENI, in relazione alla tragedia accaduta il 25 gennaio 1983 nel cantiere del metanodotto in costruzione sul territorio del comune di Sant'Apollinare (Frosinone) che ha provocato la morte di quattro lavoratori: Domenico Mazzaferro, Massimo Fontana, Domenico Izzo e Giovanni Del Principe;

per sapere se non ritiene opportuno disporre con urgenza l'invio sul luogo della tragedia di funzionari e tecnici ministeriali per una sollecita e completa indagine per accertare le responsabilità della impresa e dei dirigenti;

per sapere se corrisponde a verità che denunce e segnalazioni inoltrate dai sindacati e dal consiglio dei delegati all'Ispettorato del lavoro contro il mancato rispetto delle norme antinfortunistiche non hanno sortito alcun effetto;

per sapere se è al corrente che nella provincia di Frosinone, il personale del disciolto Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), pur essendo regolarmente pagato, non può assolvere alcuna attività per conflitti di competenza tra lo Ispettorato del lavoro e le unità sanitarie locali. (5-03752)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

PERNICE, NESPOLO, RIZZO, BOTTARI, SPATARO E PAGLIAI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se corrisponde al vero che, dopo il grave ed efferato assassinio del giudice Giangiacomo Ciaccio Montalto, il provveditore agli studi di Trapani, dinanzi alla pressante richiesta di numerosi studenti diretta ad ottenere in segno di lutto la sospensione delle lezioni delle scuole cittadine, ha ritenuto di non dare seguito alla richiesta, malgrado la particolare gravità dell'attentato alle istituzioni democratiche rappresentato dal barbaro omicidio mafioso, della quale si è reso immediatamente interprete il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, disponendo la partecipazione dell'intero Consiglio superiore della magistratura ai funerali del magistrato e una seduta straordinaria in Sicilia dell'organo di autogoverno della magistratura.

Per sapere come valuta, ove la circostanza corrispondesse al vero, il comportamento del provveditore agli studi di Trapani, e quali provvedimenti intende adottare per assicurare che da tutti gli organi dello Stato, ivi compresi quelli preposti alla pubblica istruzione, siano date chiare prove di sensibilità democratica e di fermo impegno contro la mafia.

(5-03753)

ANTONELLIS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che nel 1979 durante la vertenza relativa al contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici alla FIAT di Cassino furono licenziati per rappresaglia 4 lavoratori (Mignanelli, Neroni, Carinci e Favoccia); che le organizzazioni sindacali posero come pregiudiziale alla firma

del contratto il ritiro dei licenziamenti; che il Ministro del lavoro, dietro il rifiuto della direzione FIAT, allo scopo di concludere detta vertenza prolungatasi per ben 7 mesi, si impegnò personalmente, all'atto della firma del contratto, a garantire una sistemazione occupazionale — il motivo per cui non è stato rispettato tale impegno e se intende e quando rispettarlo, visto che i 4 lavoratori sono tuttora disoccupati. (5-03754)

PASTORE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — premesso che in tutta la città di Savona è presente uno stato di estrema preoccupazione per il permanere dello stato di grave incertezza sulle prospettive produttive dello stabilimento Magrini-Galileo (che ha già subito una forte riduzione occupazionale alla quale si aggiunge la recente richiesta della cassa integrazione per la quasi totalità dei lavoratori entro il mese di gennaio) —:

1) quando verrà presentato il piano nazionale per il settore termoelettromeccanico (presupposto fondamentale per il risanamento ed il rilancio della termoelettromeccanica nazionale e ligure);

2) il ruolo della Magrini-Galileo nel contesto del piano di settore (tenuto conto dei precisi impegni ministeriali per lo inserimento in detto piano del complesso Magrini-Galileo);

3) i provvedimenti che comunque il Governo intende assumere per non disperdere il consistente bagaglio di specializzazione tecnica, professionale e produttiva (altamente qualificata a livello internazionale) attualmente posseduto dalla Magrini di Savona. (5-03755)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

ZANFAGNA. — *Al Ministro del tesoro.*  
— Per sapere:

1) se l'agenzia napoletana di via Petrarca del Banco di Santo Spirito può rifiutare di cambiare assegni circolari emessi dalla sede di Roma dello stesso istituto;

2) se gli impiegati della suddetta agenzia possono rifiutare la tessera di riconoscimento dei deputati quale documento di identificazione;

3) se la direzione generale del Banco di Santo Spirito non ritenga di istruire il personale dell'agenzia di cui sopra sulle relazioni e i rapporti dei funzionari e degli impiegati con i clienti. (4-18366)

RENDE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere - in relazione all'utilizzo del personale adibito alla forestazione in Calabria ed attualmente impegnato nel piano inter-settoriale di sviluppo - se, in tal sede, si intenda disporre il suo parziale impiego per le necessità di scavi archeologici di eccezionale importanza, come ad esempio quelli di Castiglione di Paludi con reperti risalenti dal IX al IV secolo avanti Cristo.

Le note ristrettezze di bilancio della competente Sovrintendenza archeologica, che dovrebbe dirigere e sorvegliare i lavori, potrebbero essere in gran parte compensate dal minore onere delle spese per il personale che, così impiegato, rientrerebbe nelle finalità generali del citato « piano » regionale di sviluppo. (4-18367)

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.*  
— Per conoscere - premesso che Masoni Giulio, residente in Pisa, è invalido di guerra (iscrizione n. 5785133) e che fin

dal giugno 1980 ha fatto domanda di aggravamento - i motivi per i quali l'interessato non sia stato ancora chiamato a visita. (4-18368)

CRISTOFORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali la scuola materna « A. Rastelli » di Verucchio (Forlì) è stata esclusa dai contributi ordinari e straordinari del Ministero.

Risulterebbe trattarsi di un errore degli organi provinciali preposti alla definizione del piano.

Si chiede, in tal caso, se il Ministro non intenda provvedere con urgenza ad un idoneo intervento per un asilo infantile in condizioni di particolari difficoltà. (4-18369)

RUSSO GIUSEPPE. — *Al Ministro dei trasporti, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere se sono a conoscenza dei gravi negativi effetti prodotti con il decreto ministeriale 18 novembre 1982 con il quale vengono approvate le tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti nel territorio nazionale (*Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1982) che, all'articolo 6, classifica le merci trasportabili distinguendole in 3 classi tariffarie.

Per sapere se non si ritenga opportuno, con l'urgenza che il caso richiede, specie per i prodotti, quali contenitori vuoti per l'imballaggio di prodotti alimentari in polpa di legno o in polistirolo espanso, paglia, fieno, ecc. e il cui peso specifico non supera i 200 kg/mc, modificare la divisione in classi suddetta, prevedendo una sottoclasse aggiuntiva per i prodotti citati, e per i quali, in analogia a quanto previsto dall'articolo 59 della legge 6 giugno 1974, n. 298, dovrebbe essere disposta l'esenzione della applicazione obbligatoria della tariffa, lasciando alla contrattazione privata la stipula di singoli accordi. (4-18370)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se è a conoscenza che a Leinì (Torino) dove esiste la Croce rossa manca però un'ambulanza, in quanto ci sono sì due ambulanze, ma una serve solo per l'addestramento degli aspiranti autisti;

se è a conoscenza che i volontari della Croce rossa di Leinì sono in sessanta e dovrebbero essere almeno ottantotto, per cui hanno rivolto un appello ai cittadini anziani che hanno disponibilità di tempo e vogliono rendersi utili;

che cosa intende fare il Ministro per contribuire all'acquisto di una nuova ambulanza per la Croce rossa di Leinì.  
(4-18371)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere -

dopo la denuncia da parte del giornale *La Valsusa*, a cui sono pervenute numerose segnalazioni di protesta da parte di abitanti dei paesi della bassa valle di Susa circa l'ambulatorio di Condove (Torino) dell'USL 36;

considerato che al momento di pagare un *ticket* sugli esami clinici per il ritiro degli esiti, c'è una sola persona, fra quelle che lavorano presso il suddetto ambulatorio, incaricata dell'incasso e che percepisce la relativa indennità maneggio denaro;

considerato che, avendo questa dipendente diritto ad usufruire di giorni di riposo previsti dal contratto e non esiste una regola e un calendario per informare gli utenti della sua assenza e quindi della impossibilità a consegnare i reperti;

considerato che le assenze di questa dipendente, sono a « sorpresa » e così chi deve uscire di casa, anche da fuori Condove, per andare a ritirare quanto gli spetta, deve fare il calcolo delle probabilità sperando di non fare l'ennesimo giro a vuoto -

se il Ministro ritiene di ripristinare un servizio serio all'ambulatorio di Condove.  
(4-18372)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per sapere se è vero che a Caselle (Torino) si parla di fognature « d'oro » per chi le ha realizzate, ma pesanti come « piombo » per i cittadini che ne devono sostenere il costo, con riferimento al progetto per il primo lotto di fognature, approvato nel 1978 con una base d'asta di quasi 336 milioni, appaltato alla ditta Martinetti & Corsini per 309 milioni, che è arrivato alla prima perizia suppletiva il 15 aprile 1980 per altri 93 milioni, a una seconda del 17 novembre 1980 per altri 269 milioni e ad una terza perizia suppletiva del 18 settembre 1981 per il completamento della fognatura bianca, il completamento dell'acquedotto, l'attraversamento dei canali sotterranei.

Per sapere inoltre se è vero che l'impresa suddetta in data 3 agosto 1981 si è dichiarata disposta a non avanzare pretese di risarcimento danni qualora non vengano completati i lavori oggetto dell'appalto, che ammontano a circa 110 milioni (un terzo dell'appalto), per cui per eseguire due terzi dei lavori previsti, appaltati per un totale di 300 milioni, ne sono stati spesi finora circa 860, computando beninteso anche tutte le opere non previste dal progetto iniziale e restando ancora 40 milioni di maggiore spesa per gli allacciamenti delle utenze private che saranno ridistribuiti direttamente o indirettamente tra i cittadini di Caselle.  
(4-18373)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - dopo che le cronache delle scorse settimane hanno parlato del terrificante incidente ferroviario, accaduto al passaggio a livello sulla strada per Casanova, a pochi chilometri da Carmagnola (Torino), dove, a causa della nebbia fittissima, un'auto si è infilata sotto le sbarre abbassate finendo sui binari

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

proprio nel momento in cui era sopraggiunto il treno, con la distruzione dell'auto ed un giovane sposato padre di due bambine ucciso - se è vera la notizia riportata che il casellante sarebbe stato fatto oggetto di un tentativo di linciaggio, scaricando rabbia e tensione su di una persona risultata, in base agli accertamenti delle autorità, in regola e quindi estranea all'incidente;

per sapere, inoltre - dato che da anni si parla invano di una sopraelevata ed i casellanti chiedono di andarsene piuttosto che continuare ad alzare non meno di 90 volte al giorno le sbarre con una responsabilità tremenda di stare ben 8 ore al giorno senza distrarsi un attimo - se il Governo non ritenga di provvedere a questa sopraelevata oppure se finalmente si installeranno nel 1983 quegli « apparati di consenso », mediante i quali la stazione più vicina « avviserà » il casellante che il treno sta per partire e così le sbarre verranno abbassate non più in base ad un orario teorico, ma in relazione al passaggio effettivo del treno. (4-18374)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo.* — Per sapere - dopo la notizia pubblicata dal giornale *Il Pellice* secondo il quale tra gli abitanti del quartiere di San Lazzaro di Pinerolo (Torino), nel mese di dicembre scorso, in occasione della serata organizzata dallo Sci club Michellonet presso l'auditorium del Liceo scientifico di Via dei Rochis, alcuni noti campioni di slalom gigante e di rally automobilistici si sono presentati muniti degli speciali attrezzi da lavoro, pronti a cimentarsi di fronte al numeroso pubblico nelle loro spericolate esibizioni nel vicino piazzale della Chiesa di San Lazzaro, dove da anni esistono decine di laghetti che nei giorni di pioggia si trasformano in veri e propri stagni pieni di acqua fangosa - che cosa risulti al Governo sulla vicenda e se è vero che l'amministrazione comunale di Pinerolo avrebbe intenzione, invece, di asfaltare tale piazzale. (4-18375)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è vero quanto denuncia su « Specchio dei tempi » - *La Stampa* di Torino della scorsa settimana Carlo Mossetti, « dimissionato » dal lavoro il 1° dicembre 1981, con domanda di prepensionamento presentata all'INPS, sede zonale di Moncalieri (Torino), in data 9 dicembre 1981 (corredata della richiesta documentazione ai sensi della legge 23 aprile 1981, n. 155), il quale, entrato nel 14° mese di attesa, non ha ancora riscosso la pensione;

per sapere quando terminerà questa situazione, facendo arrivare al più presto la pensione all'interessato. (4-18376)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è vero quanto letto sul *Corriere di Chieri* (Torino), che cioè si vuole trasferire l'ufficio postale da piazza Cavour a strada Roaschia;

per sapere se la direzione compartimentale delle poste ha pensato in questo modo alle migliaia di pensionati chieresi che non posseggono l'automobile, che, partendo a piedi da piazza Europa, zona Stazione, Campo Archerò, devono prima recarsi alla posta in strada Roaschia per ritirare la pensione che viene pagata con assegni, per poi andare a cambiare i medesimi in danaro, all'Istituto bancario San Paolo e quindi ritornare a casa con la prospettiva di fare diversi chilometri tra andata e ritorno;

per sapere inoltre perché con tanti palazzi e locali liberi che ci sono nel centro di Chieri, la direzione delle poste fa correre i pensionati in campagna con grande disagio per tutti;

per sapere infine se non ritenga di fare anche a Chieri quello che si fa in tutte le città in espansione, che hanno messo i distaccamenti, ma non hanno trasferito la sede centrale, consentendo almeno la permanenza dell'attuale ufficio postale come succursale per servire il centro di Chieri. (4-18377)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

SICOLO, MASIELLO, DI CORATO, BARBAROSSA VOZA E GRADUATA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza di atti vandalici che si susseguono nel comune di Giovinazzo per lo stato di abbandono in cui si trovano monumenti di grande valore storico del comune come per esempio la chiesa romanica rurale del Padreterno, costruita nell'XI secolo, e altri monumenti anch'essi di grande valore storico che si trovano in grave stato di abbandono come il casale di San Martino e quello di Torre Don Ciccio ubicato sulla strada provinciale Giovinazzo-Terrizzi.

Per conoscere quali iniziative intenda prendere il Ministro per i beni culturali affinché questi monumenti vengano restaurati e consegnati alla vigilanza e alla custodia del comune di Giovinazzo allo scopo di far conoscere alle giovani generazioni, ai turisti di passaggio, sempre più numerosi nella zona, questi monumenti di grande valore culturale e storico costruiti nell'XI secolo. (4-18378)

CASALINO. — *Ai Ministri dei trasporti, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se è vero che la società Ferrovie sud est ha presentato un'ampia documentazione illustrando i motivi che hanno causato un disavanzo finanziario di cinquanta miliardi di lire diffidando gli uffici competenti per la responsabilità che avrebbero in merito ed invitandoli ad intervenire per il pareggio; dato che in caso contrario le maestranze non potrebbero percepire lo stipendio e il disavanzo aumenterebbe di un miliardo al mese;

per conoscere quali iniziative intendano prendere. (4-18379)

CASALINO. — *Ai Ministri della marina mercantile, dell'agricoltura e foreste e del commercio estero.* — Per sapere se sono a conoscenza che secondo dati ISTAT nei primi dieci mesi del 1982 sono state importate anguille fresche, refrigerate o

congelate pari a 24 mila quintali, aggravando la bilancia dei pagamenti con l'estero di 12 miliardi di lire, compromettendo altresì la regolare vendita della produzione nazionale di anguille del settore pubblico e di quello privato e quali iniziative intendono prendere affinché siano salvaguardati gli interessi dei pescatori e degli allevatori nazionali di anguille, come la Ittica-Ugento, evitando la importazione di merci alimentari che si possono trovare in Italia. (4-18380)

CASALINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere - premesso che:

in data 7 febbraio 1980 l'INPS-direzione generale di Roma, bandì un concorso pubblico per 700 posti di assistente (ruolo amministrativo), ripartiti in sedi provinciali ivi compresa Lecce;

la direzione generale dell'INPS con bollettino ufficiale del personale del mese di aprile 1982, n. 4 ha reso noto che con delibera del Comitato esecutivo del 1° aprile 1982 sono stati nominati complessivamente n. 468 candidati idonei non vincitori, distinti per provincia di cui 14 di Lecce;

considerato che il Comitato INPS di Lecce ha richiesto n. 51 unità da assumere a parziale copertura delle esigenze di organico intendendo dare priorità nella chiamata agli idonei della provincia di Lecce, mentre la sede centrale dell'INPS ha accettato parzialmente la richiesta, trasferendo però alla sede di Lecce personale già assunto e in servizio, nelle sedi INPS del nord, senza tenere conto delle 14 unità della provincia di Lecce, nominate idonee con il concorso del 7 febbraio 1980, secondo la delibera del 1° aprile 1982 -

quali sono le cause che hanno impedito l'assunzione in servizio dei 14 idonei della provincia di Lecce in base al concorso per 700 posti del 7 febbraio 1980 e se non ritiene di invitare la sede centrale dell'INPS a rispettare le decisioni del Comitato esecutivo del 1° aprile 1982, in base alle quali gli interessati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

avrebbero dovuto già prestare servizio di prova a Lecce per la durata di 6 mesi, in considerazione anche delle necessità di coprire l'organico dell'INPS di Lecce e tenendo conto che si tratta di una provincia con un alto tasso di disoccupazione giovanile. (4-18381)

TANTALO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per far sì che l'AIMA provveda al pagamento di ben 1.143 pratiche di integrazione grano per la somma di un miliardo circa riguardanti coltivatori diretti della provincia di Matera, inoltrate dall'Ente sviluppo di Basilicata il 30 luglio 1981.

Parrebbe che l'inspiegabile ritardo sia la conseguenza di un contenzioso in atto tra il suddetto Ente sviluppo e l'AIMA, contenzioso che, peraltro, non è conseguenza di una inadempienza da parte dei coltivatori i quali non possono pagare responsabilità procedurali di cui non sono colpevoli.

L'interrogante auspica l'immediato e decisivo intervento del Ministro anche per evitare una clamorosa azione legale da parte degli interessati ai quali va tutta la solidarietà dell'opinione pubblica della provincia di Matera. (4-18382)

CURCIO, ALINOVÌ, AMARANTE, GEREMICCA E GIURA LONGO. — *Al Ministro per il coordinamento dei servizi concernenti la protezione civile e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del fatto che l'amministrazione comunale di Potenza non ha espropriato l'area di Bucaletto sulla quale sono stati installati i prefabbricati per i terremotati della città;

che l'area è stata ceduta a titolo gratuito dal capitolo metropolitano di San Gerardo per 25 anni;

che, trascorso tale termine, l'area suddetta con relative infrastrutture (ac-

qua, luce, fogne, strade, metano, ecc.) che sono costate decine di miliardi alla collettività, tornerà in proprietà del capitolo metropolitano.

Per sapere se non ritengano fare quanto è in loro potere per evitare che si consumi una operazione che appare essere una grande speculazione urbanistica.

(4-18383)

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati (d'intervento risarcitorio e/o pensionistico) a favore dei congiunti del militare Pier Aldo Simendi, nato a Piasco (Cuneo) il 6 gennaio 1957 e deceduto durante il servizio di leva (fu investito da una moto) il 15 maggio 1977. L'episodio avvenne durante i campi in quel di Udine e il militare era di stanza alla Caserma « Enrico Toti » di Fara d'Isonzo (Gorizia). Prima di fare il servizio di leva, il Simendi faceva il muratore. (4-18384)

VIRGILI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - considerato:

che nel comune di Baselga di Piné (Trentino) è da tempo scaduto il contratto di locazione dei locali adibiti a caserma dei carabinieri operanti altresì nel comune di Bedollo con un territorio complessivo di 15 frazioni e circa 6.000 abitanti (che divengono 20.000 nella stagione estiva);

che il comune di Biselga ha individuato la disponibilità e la localizzazione dell'area per la costruzione della nuova caserma (in quanto gli attuali locali servono ai proprietari per esigenze familiari), già inserita nel proprio programma quinquennale da parte del Ministero dell'interno -

come e in quali tempi intende procedere alla realizzazione della opera il Ministero della difesa, cui è assegnata la competenza. (4-18385)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

DI CORATO, SICOLO, GRADUATA, ANGELINI, CASALINO, DE CARO, BARBAROSSA VOZA, CONCHIGLIA CALASSO, CARMENO, MASIELLO E DE SIMONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro per gli affari regionali e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere — premesso che circa il 79 per cento della popolazione della regione Puglia è servita dalla rete idrica, con momenti alterni nella erogazione dell'acqua, causando spesso gravi e serie conseguenze sul piano igienico e con danno enorme nell'attività economica e produttiva dell'intero territorio della regione — se sono a conoscenza dello stato di deterioramento di 5,007659 chilometri di rete esistente, dei quali 736.959 sono in uno stato precario e cioè da sostituire per inefficienza idraulica, mentre necessita la costruzione di 630,11 per il collegamento delle frazioni e delle zone industriali completamente prive di rete idrica. Il rapporto tra le popolazioni da servire è il seguente: per la provincia di Bari è del 21,4 per cento, per la provincia di Brindisi è del 18,4 per cento, per la provincia di Foggia è dell'11,6 per cento, per la provincia di Lecce è del 25,8 per cento e per la provincia di Taranto è del 29,1 per cento.

Per conoscere quali misure i Ministri intendano prendere per il restauro o il rifacimento della rete idrica e per la costruzione della rete in quella parte di territorio che ne è completamente priva.

(4-18386)

SERVELLO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere — in ordine al palazzo degli uffici finanziari della provincia di Varese, una vicenda di cui si occupano da oltre vent'anni il comune, i dicasteri interessati, la stampa e la pubblica opinione, in un intreccio di orientamenti e di comportamenti delle autorità che hanno determinato forti dubbi sulla compatibilità con l'interesse generale — l'entità delle risorse finora utilizzate per questa opera, in relazione allo

svolgimento dei lavori e alla loro regolarità, nonché alla previsione iniziale di spesa.

Per sapere, infine, quali siano i rilievi formulati dalla Corte dei conti in sede di esame del decreto ministeriale 21 luglio 1982, n. 17076 sulle opere aggiuntive programmate e deliberate e che fanno ulteriormente lievitare i costi già pesanti per effetto degli interessi passivi che gravano sul comune di Varese. (4-18387)

GARZIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere —

se il Ministro delle partecipazioni statali è a conoscenza che nello stabilimento dell'Euroalluminia di Portovenere si è provveduto a mettere in cassa integrazione ben 80 operai.

Tale provvedimento è in contrasto con le richieste della regione sarda che individua nel piano di risanamento di settore le voci energia e bauxite come presupposti fondamentali per il recupero dei costi competitivi nella produzione dell'alluminio.

Poiché l'interrogante ritiene che l'onerosità degli attuali relativi costi sia dovuta alla mancanza del valore aggiunto che si ricaverebbe da un processo di verticalizzazione e che il recupero dei costi nella produzione del metallo primario debba passare attraverso l'utilizzo del carbone e della bauxite sarda, secondo i progetti già contenuti nel piano, sorge il sospetto che le manovre in atto alla Euroalluminia siano pensatamente « speculative » perché mirano alla chiusura dello stabilimento attraverso il disimpegno dell'EFIM/MCS che vorrebbe approvvigionarsi dell'ossido di alluminio sul libero mercato.

Tale sospetto sorge all'interrogante nel momento in cui pare che a Fusina siano già in atto investimenti in ordine all'utilizzo dell'alluminio, e pare venga acquistato sul libero mercato a discapito della produzione sarda di Portovenere che è ridotta a poco più del 50 per cento.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Per sapere se il Ministro delle partecipazioni statali intenda mantenere gli impegni chiaramente espressi in più circostanze e se ritenga di dare indicazioni alle aziende interessate perché si inizi un attento e serio studio sulla bauxite sarda.

L'interrogante confida che il Ministro delle partecipazioni statali voglia uscire dal suo sibillino riserbo o, meglio ancora, dalle sue ambiguità delle quali la sua recente visita in Sardegna è un clamoroso esempio. (4-18388)

GARZIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se consti al Ministro delle partecipazioni statali come, improvvisamente e senza alcuna ragione, la CO.SO.PA. Sulcis sas sia stata estromessa dalla gestione delle mense Alluminio Italia di Portovenere dopo ben 12 anni di ottimo servizio.

Infatti, con un'operazione che ricorda vecchi metodi coloniali, l'Alluminio Italia persiste nell'estromettere le imprese locali (cioè quelle sarde) dagli appalti e dalle manutenzioni e si arriva ora persino ad affidare il servizio di gestione delle mense alla società CUSINA che, avendo ceduto il 15 per cento alla FRIGO DANNA, avrebbe così acquisito il carattere di società a partecipazione pubblica. Il primo risultato è che i pasti costerebbero lire 450 in più rispetto a quello che faceva pagare la CO.SO.PA.; si è cioè passati da lire 5.575 a lire 6.025.

L'interrogante sottolinea perciò all'attuale Ministro delle partecipazioni statali come l'operazione si sia chiusa in netta perdita sia dal punto di vista occupazionale per la Sardegna, sia dal punto di vista dei costi, col risultato che una delle poche residue imprese locali sarde viene estromessa senza alcuna giustificazione e senza che abbia dato luogo a lamentele, ma semmai dopo aver reso un ottimo ed incontestato servizio alla ALLUT.

L'interrogante non si rende pertanto conto delle ragioni dell'estromissione di una impresa sarda che, come sopra detto, si aggiunge a tutte le altre che le parteci-

pazioni statali hanno via via eliminato a cominciare da quelle addette alle manutenzioni così come l'interrogante ebbe a far presente in altra interrogazione rimasta sin qui inevasa.

L'interrogante chiede infine di conoscere se il Ministro delle partecipazioni statali sia a conoscenza dei summenzionati fatti e quali rimedi intenda porre in essere. (4-18389)

GARZIA E CONTU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, delle poste e telecomunicazioni, della marina mercantile e dei trasporti.* — Per sapere se siano a conoscenza delle condizioni in cui versano le comunicazioni e, in genere, i rapporti frontalieri tra l'Italia - e precisamente tra la Sardegna e la Toscana - da un lato e la Corsica dall'altro.

La posta, il telefono e il telegrafo per raggiungere la Corsica dalla Sardegna, che ne dista 12 chilometri, e dalla Toscana che ne dista, con riferimento a Piombino, solo 48 miglia marittime, devono prima raggiungere Roma, poi Nizza, poi Ajaccio e poi diffondersi nella Corsica, impiegando le poste, quando va bene, circa 20 giorni.

Non diversa è la situazione per quanto attiene i trasporti marittimi. Nessun mezzo marittimo della gestione « Tirrenia » o battente bandiera italiana collega la Corsica alla Toscana, salvo nei mesi estivi nei quali opera la Navarma e qualche altra compagnia.

Un vecchio traghetto, il *Bonifacio*, che i locali chiamano affettuosamente l'anatra, per come tiene il mare, in partenza al mattino da La Maddalena raggiunge prima Palau e poi Santa Teresa di Gallura e di qui Bonifacio. La domenica o quando il mare - a giudizio insindacabile del comandante - crea delle difficoltà, il traghetto riposa o sospende la traversata, costringendo i viaggiatori al pernottamento, anche per diversi giorni e applicando tariffe internazionali maggiorate senza sentire su di esse il parere della regione sarda. Neppure al *pullman* che operava al servizio di una commissione

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

d'indagine della CEE, venuta nel 1977 ad accertare le condizioni del sistema dei trasporti tra queste isole frontaliere, periferia marittima della comunità, e la Toscana, fu dato di attraversare le bocche di Bonifacio.

Circa il settore dei trasporti, è facile constatare che mentre durante la stagione estiva la Corsica è collegata con tutti i grandi aeroporti europei (la Corsica dispone di 5 aeroporti, di cui 2 intercontinentali) nessuna linea aerea italiana o francese collega la Corsica, che pure parla lingua italiana con accento sardo a sud e toscano al nord, con uno solo degli aeroporti italiani.

Le bianche scogliere di Bonifacio operano dunque come il muro di Berlino e ai viaggiatori delle navi « Tirrenia » che costeggiano quell'isola con le navi delle linee Cagliari-Genova e Porto Torres-Genova e a quelli che la sorvolano volando sulle linee Cagliari-Pisa, Cagliari-Milano, Cagliari-Torino è dato soltanto di ammirarne dall'alto la entusiasmante bellezza.

Persino il Regno di Sardegna e la prima Italia del Risorgimento fino al 1912 si erano dati premura di collegare quell'isola all'Italia.

La Corsica sembra un'isola *desaparecida* dalle attenzioni dei Ministeri competenti e forse torna opportuno ricordare che il 4 ottobre 1983 le due isole festeggiano insieme il 40° anniversario della liberazione.

Pertanto, se consta ai Ministri interessati che quanto su esposto risponda a verità, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di migliorarne le interconnessioni strutturali tra Sardegna, Corsica e Toscana, il che significherebbe migliorare le condizioni dello sviluppo e l'interscambio commerciale e turistico delle regioni suddette. (4-18390)

STEGAGNINI. — *Al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - premesso

che, auspicabilmente, nel corso del 1983 la legge n. 46 del 1982 dovrebbe entrare in funzione per quanto attiene il Fondo ricerca e tenuto conto che, in tale previsione, appare necessario che il quadro di riferimento normativo sia preciso in tutti i suoi aspetti, ivi compreso il trattamento giuridico dei risultati delle ricerche finanziate dal Fondo -

in base a quali elementi di valutazione si ritiene di determinare l'onere della cessione alle imprese dei risultati conseguiti nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca;

quale sia l'interpretazione che si intende dare alla norma che impone l'esclusivo utilizzo in Italia dei risultati della ricerca.

Infatti ciò rappresenta un problema di particolare rilevanza per le società italiane a capitale straniero le quali, di norma, fanno confluire le nuove conoscenze in un « regime di gruppo » dal quale poi tutte le consociate attingono con evidenti vantaggi per esse stesse e per il miglioramento tecnologico-industriale complessivo di tutti i paesi nelle quali esse operano. (4-18391)

STEGAGNINI. — *Al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - premesso che a circa un anno dalla pubblicazione della legge n. 46 del 1982 nessuna delle nuove procedure relative al Fondo di ricerca risulta ancora operante (essendo stati, come è noto, gli interventi del 1982 disciplinati da una norma transitoria ormai scaduta);

considerato che tutto ciò ha comportato ulteriori tempi di attesa per aziende che hanno da tempo presentato propri progetti, le quali, anzi, ora rischiano di dover subire un'ulteriore istruttoria secondo nuove procedure, per altro ancora da definire;

tenuto conto che pertanto la norma di legge che impone un tempo massimo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

di otto mesi per l'insieme delle procedure è di fatto già ampiamente disattesa e che qualsiasi ritardo a livello applicativo rischia di giustificare iniziative di riduzione degli stanziamenti a livello di bilancio -:

quali urgenti misure si intendono prendere per rendere finalmente operante la legge in ogni sua parte;

quali provvedimenti si intendono assumere per evitare che aziende, già in attesa da anni, siano obbligate a ripercorrere per una seconda volta l'intero iter procedurale. (4-18392)

CAPPELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del conflitto di competenza fra l'INPS e l'INADEL, circa la predisposizione dei conteggi relativi alla liquidazione dell'indennità di fine servizio dei pensionati ex dipendenti INPS (case di cura), passati successivamente alla gestione della CPDEL e INADEL.

L'INPS, dopo aver effettuato tali conteggi per vari anni, per una disposizione emanata dalla direzione generale nell'ottobre 1981, ha cessato di continuare a predisporli dal 1° gennaio 1982, sostenendo che è compito spettante all'INADEL, che, al contrario, si rifiuta di dar corso agli adempimenti.

Tale conflitto ha bloccato tutte le pratiche dei dipendenti citati, provocando ritardi che, fra l'altro, per i processi inflattivi in atto, incidono ingiustamente e negativamente sulle liquidazioni stesse e generano uno stato di vivissimo e giustificato malcontento fra gli interessati.

Per conoscere quali provvedimenti intende assumere per sbloccare tale assurda situazione e ridare la certezza del loro diritto ai pensionati e dipendenti delle ex case di cura dell'INPS, che hanno esercitato la loro opzione in base alla legge n. 303 del 1974, così clamorosamente vanificata dal conflitto di competenza citato. (4-18393)

FIORI PUBLIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere -

avuto riguardo alla preoccupante situazione dei porti italiani, ed in particolare quello di Civitavecchia, che a causa di carenze strutturali e tecnologiche risultano maggiormente colpiti dall'attuale crisi economica internazionale;

tenuto presente che per ovviare a questa allarmante situazione verrebbe operata una drastica riduzione negli organici attraverso facilitazioni nell'esodo -

se non ritenga doveroso intervenire affinché vengano realizzati strumenti e misure di risanamento nel settore ed una politica di investimenti che conduca ad una riorganizzazione del lavoro e ad uno sviluppo delle produttività. (4-18394)

STEGAGNINI. — *Al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere - premesso che nel corso del 1982 ai fini del fondo di innovazione di cui alla legge n. 46 del 1982, da parte del Ministero dell'industria sono stati selezionati i nominativi delle imprese i cui programmi sono stati oggetto di istruzione e di approvazione da parte del Ministero stesso per la successiva trasmissione al CIPI;

tenuto conto che quanto sopra risponde ad una esigenza di pubblicità degli interventi operati dalla pubblica amministrazione, non contrastante per altro con le esigenze di riservatezza delle imprese, in quanto non necessita precisare né il tipo, né il costo del programma -

per il 1982, per quanto attiene il fondo ricerca applicata (operante nell'ambito della stessa legge):

i nominativi delle imprese i cui progetti hanno superato positivamente l'istruttoria;

quali siano i nominativi delle imprese i cui progetti siano già stati trasmessi al CIPI ed eventualmente da questo approvati. (4-18395)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

LANFRANCHI CORDIOLI E RAFFAELLI EDMONDO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

la cooperativa « Tiglio 1 », di Osio Sotto, già aderente all'UNCI, venne fondata nel 1971 da soci prestanome, nessuno dei quali interessato ad entrare negli appartamenti progettati;

nel 1975 vennero consegnati i primi appartamenti e al completamento le 5 palazzine ospitano 80 famiglie;

con insolita celerità alla cooperativa venne erogato un mutuo fondiario da parte dell'Istituto italiano di credito fondiario - via Piacenza, n. 6, Roma, per l'importo di lire 787.500.000 e che ai soci venne accollato solo l'importo di lire 308.150.000;

all'epoca l'adesione all'UNCI da parte della cooperativa risulta incontestabilmente nella figura del principale artefice dell'operazione, Gilberto Perego, presidente dell'UNCI - Lombardia e *factotum* della corrente DC di « Forze Nuove »;

all'atto dell'assegnazione il 50 per cento degli assegnatari ha versato l'intero prezzo dell'appartamento in contanti, ma né questi fondi né le prime rate versate dai mutuatari né i 479.350.000 di mutuo non accollato vennero mai restituiti al Credito fondiario dai responsabili dell'UNCI - delegazione di Bergamo;

stranamente dal 1976 al 1981 mai il Credito fondiario si è fatto avanti per esigere i propri crediti e solo nel 1982

ha richiesto la messa all'asta degli appartamenti;

risulta che tuttora il dottor Gilberto Perego continua la propria attività nei medesimi uffici di via Colombo a Milano con la nuova denominazione di « Cooperativa Lombardia »;

in conseguenza di operazioni poco chiare il debito complessivo, tra capitali e interessi, nei confronti del Credito fondiario risulta al 31 dicembre 1982 di lire 1.639.724.567 (cui vanno aggiunti debiti per lire 413.000 nei confronti dell'INPS e per lire 134.733.281 nei confronti della Banca popolare di Bergamo);

considerato che in conseguenza di quanto detto in premessa si profila per molte delle 80 famiglie il rischio di perdere il proprio appartamento, già regolarmente pagato, o quanto meno di doverlo pagare una seconda volta —:

quali iniziative si intendano assumere per tutelare i cittadini truffati e garantire loro il diritto alla casa;

quali iniziative si intenda assumere per chiamare a rispondere i responsabili del raggio, indipendentemente dal procedimento penale giacente presso il tribunale di Bergamo;

se non si ritenga necessario un sollecito intervento presso il Credito fondiario al fine di favorire una transazione equa e capace di garantire a tutti gli assegnatari la permanenza nell'appartamento da essi abitato. (4-18396)

\* \* \*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**MASIELLO, SICOLO, BARBAROSSA VOZA E DI CORATO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

per quali motivi e in base a quali motivazioni di opportunità è stato disposto il trasferimento nelle carceri di Bari di settanta camorristi, con gravissimi rischi di inquinamento non solo della vita carceraria nel capoluogo pugliese, ma della convivenza civile nella stessa città;

se non ritenga che un tale provvedimento sia oggettivamente destinato a favorire processi e fenomeni di reclutamento camorristico e di radicamento della malavita organizzata in un carcere, come quello di Bari, non adeguatamente attrezzato per ospitare la delinquenza specializzata e, per di più, caratterizzato da una grande eterogeneità nella composizione carceraria;

se non ritenga che un tale assurdo provvedimento fornirà oggettivamente sostegno ed alimento a nuclei di malavita organizzata che nell'ultimo periodo hanno manifestato la loro presenza nella città di Bari con azioni di intimidazione mafiosa, attentati ad imprese commerciali ed estorsioni;

se non ritenga doveroso intervenire immediatamente per revocare l'assurdo provvedimento, onde tutelare la civile convivenza nel capoluogo pugliese. (3-07335)

**CATALANO, GIANNI, CAFIERO, CRUCIANELLI, MAGRI E MILANI.** — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — in relazione alla minacciata chiusura, a seguito della crisi del settore dell'alluminio e del disimpegno produttivo nello specifico settore da parte dell'EFIM-MCS, della centrale termoelettrica di Fusina, presso Porto Marghera (Venezia) fi-

nalizzata alla produzione di energia per le industrie in questione —:

se non ritengano auspicabile che la centrale termoelettrica rimanga in funzione, non solo per salvaguardare i livelli occupazionali (65 unità), ma anche e soprattutto per le capacità produttive indotte che la centrale stessa assicura;

se risponde a verità che, a fronte di una manifesta disponibilità dell'ENEL a rilevare la centrale termoelettrica in questione, siano insorte improvvise quanto inspiegabili difficoltà da parte della MCS;

in questo caso, quali siano i reali motivi che ritardano l'accordo MCS-ENEL, configurando un grave danno per Porto Marghera e la sua struttura produttiva;

quali iniziative eventualmente abbiano allo studio al fine di facilitare una positiva soluzione. (3-07336)

**CICCIOMESSERE.** — *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e della difesa.* — Per conoscere — premesso che autorevoli fonti come il Military Balance 1982-83 e l'Annuario dell'Istituto affari internazionali affermano che la OTO Melara avrebbe venduto circa 200 esemplari del carro OF-40 alla Libia; che la rivista *Panorama Difesa* riporta la notizia della vendita alla Libia di circa 200 unità del semovente da 155/41 *Palmaria* che monta uno scafo derivato da quello dell'OF-40 — quale delle due notizie risulta confermata e in quale data è stato stipulato il contratto fra il governo libico e l'OTO Melara. (3-07337)

**COSTAMAGNA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quanto c'è di vero nelle notizie pubblicate dall'agenzia *Repubblica*, secondo le quali, la Divisione informatica del Servizio informazioni sicurezza militare (SISMI) si serve, in regime di monopolio, di alcune società, la CITEC e la TECTRADE

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

(quest'ultima con un *manager*, Mr. O'Brien, notoriamente specializzato nei traffici con l'est europeo).

Queste società - secondo le notizie di stampa - forniscono al SISMI materiale e programmi. Le notizie affermano inoltre che alla segreteria della CITEC ha recentemente affiancato il responsabile la signorina Francesca Tagliarini, figlia del generale Tagliarini del SISMI.

Anche un'altra società, la SIRP, di cui si servirebbe il SISMI, ha per collaboratore Lorenzo Gallo, quello del « Fiorino d'oro », notoriamente operatore di affari con la Bulgaria e l'URSS.

Stando così le cose (e si chiede al Presidente del Consiglio di appurare se stanno realmente così) corre l'obbligo di sottolineare la eccezionale anormalità della situazione, dove si riscontrano contatti addirittura innaturali tra un servizio come quello del SISMI, che dovrebbe agire in un ambito riservatissimo, e soprattutto al di fuori di qualsiasi possibilmente pericolosa « contaminazione », e organismi civili, che potrebbero costituire motivi di grave preoccupazione per la sicurezza nazionale a cui il servizio segreto è preposto istituzionalmente. (3-07338)

STEGAGNINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere - premesso che:

con circolare del 22 dicembre 1982 il Ministero dell'interno ha esteso le disposizioni della legge 15 novembre 1973, n. 74 e suo regolamento di applicazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, relativo alla indennità oraria per « servizio notturno » compreso tra le ore 22 e le ore 6, prevista per il personale civile dello Stato, nella misura di lire 800 lorde, al personale della polizia di Stato, addirittura a datare dal 25 aprile 1981, data dell'entrata in vigore della legge di riforma della pubblica sicurezza;

l'erogazione di tale indennità è prevista solo per il personale della polizia di Stato, in quanto personale civile;

è inammissibile che tale nuova indennità crei di fatto nuove gravi sperequazioni con il personale militare degli altri corpi di polizia che esplicano analoghi servizi notturni (pattugliamenti su autoradio, piantonamenti di detenuti in luoghi di cura, eccetera);

in sede di approvazione della legge di riforma della pubblica sicurezza fu stabilito in maniera inequivocabile che qualsiasi miglioramento economico concesso al personale della polizia di Stato sarebbe stato esteso a quello degli altri corpi di polizia -

quali urgenti provvedimenti intende assumere, nel quadro anche della fondamentale funzione di coordinamento, in ordine alla grave situazione determinatasi.

(3-07339)

CALAMINICI, MARGHERI, ACHILLI E GAROCCHIO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso:

che l'ACNA di Cesano Maderno (Milano) è una grande azienda chimica che produce coloranti tessili la cui produzione copre circa l'85 per cento del mercato nazionale;

che nel 1980 fu firmato un accordo sindacale i cui obiettivi principali erano il risanamento finanziario, il rilancio produttivo con ricorso alla cassa integrazione guadagni per 310 lavoratori;

che dopo l'accordo sindacale la produttività ha avuto aumenti considerevoli (per esempio nel corso del 1982 il fatturato per addetto è passato da 38 a 100 milioni);

che si tratta quindi di una azienda valida e competitiva e con un ampio mercato nazionale;

che la vera causa di tanti problemi è da individuarsi nella politica della Montedison che come si sa riceve denaro pubblico e che quindi deve pubblicamente dare conto delle sue scelte -

quali iniziative intendano prendere per:

a) evitare atti unilaterali come quello già annunciato del ricorso alla cassa integrazione guadagni per altri 350 lavoratori per la fine di gennaio;

b) arrivare all'incontro fra le parti, previsto per i primi di febbraio presso il Ministero dell'industria, con delle proposte concrete che diano garanzie e certezze all'insieme dei lavoratori. (3-07340)

DEL DONNO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) quali sono i motivi per cui il giornalista Carlo Mazzeola, impiegato veterano della RAI-TV, dopo trent'anni di lavoro attivo ed intelligente sia l'unico, nel suo corso, a non essere stato mai promosso;

2) quale giudizio debba darsi sulle dichiarazioni fatte dal giornalista al setti-

manale *L'Espresso* secondo le quali la verità genera odi e rancori e le interviste bene accettate sono quelle conformistiche anche se non rispondenti a verità.

(3-07341)

DEL DONNO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

1) la dinamica del delitto di cui è rimasto vittima il giudice Giacomo Ciacio Montalto, sostituto del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trapani;

2) se risponde a verità che il magistrato ucciso si occupasse in modo particolare di processi di mafia e di corruzione nei pubblici appalti;

3) quali livelli di sicurezza sono garantiti ai magistrati particolarmente esposti, perché impegnati in grandi processi di mafia e di interessi di parte. (3-07342)

\* \* \*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

## INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere -

premesso che risulta essere in funzione una Commissione istituita dalla direzione generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con il compito di definire la normativa tecnica per l'autorizzazione all'esercizio della radiodiffusione da parte dei privati;

premesso che sono all'esame del Parlamento dei disegni di legge di regolamentazione dell'emittenza privata nei quali saranno definiti i criteri che devono presiedere alla concessione delle autorizzazioni da parte del Ministero per l'esercizio della radiodiffusione privata, così come nella legge n. 103 sono previsti quelli che presiedono alle autorizzazioni nei confronti del servizio pubblico e dell'emittenza estera;

premesso che non sono iniziati i lavori del Comitato consultivo paritetico di cui fanno parte anche i rappresentanti delle emittenti private, che doveva operare, secondo le indicazioni recentemente espresse formalmente dal Consiglio superiore delle poste e telecomunicazioni, contemporaneamente alla suddetta Commissione del Ministero;

premesso che risulta che di tale Commissione facciano parte rappresentanti della RAI e che non siano stati neppure ascoltati i rappresentanti delle Associazioni delle emittenti private;

preso atto di una dichiarazione all'agenzia *Italia* del Ministro Gaspari rilasciata in data 20 gennaio 1983 nella quale si legge fra l'altro: «Basta con gli abusi delle emittenti private nell'utilizzazione delle frequenze dell'etere - Non ho bisogno della legge, con le norme esistenti nell'ambito del codice postale e dell'arti-

colo 12 della Convenzione penso di poter mettere ordine, di far rispettare le regole del buon uso dell'etere e di porre fine a tutta una serie di infrazioni, di aggressioni e di commerci. Tutto sarà regolamentato da un preciso intervento dello Stato» correndo l'obbligo di sottolineare che l'articolo 12 della Convenzione regola la « pianificazione e assegnazione delle frequenze » alle stazioni del servizio pubblico e nulla ha a che fare con l'emittenza privata, come è anche evidente;

rilevato infine che i principi e le regole che devono disciplinare l'emittenza privata, poiché concernono materia che rientra nell'ambito dell'articolo 21 della Costituzione, non possono essere fissate che con legge, come del resto risulta confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 1976;

sottolineando di conseguenza con estrema preoccupazione che durante tutto il corso di questa legislatura, per non parlare di quella precedente, il Governo, nonostante le dichiarazioni tassative più volte rilasciate alla stampa dal Ministro competente, non ha ancora presentato alcun disegno di legge -;

a) le finalità e la composizione della suddetta Commissione; in base a quali disposizioni di legge sia stata attivata in assenza di una legge che fissi criteri tecnici e normativi per l'emittenza privata e per quali motivi da tutta questa operazione vengano rigorosamente esclusi i rappresentanti dell'emittenza privata;

b) in quale modo e quando si intenda rivedere i criteri di omologazione degli impianti in dotazione agli attuali concessionari, alla luce della nuova situazione creatasi con l'entrata in funzione della emittenza privata;

c) se non si ritenga che questa operazione sia una vera e propria espropriazione dell'attività del Parlamento essendo evidente che i criteri tecnici in base ai quali verranno concesse le autorizzazioni rappresentano la parte centrale di una normativa sulla emittenza privata, e come si concili tale atteggiamento con la

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

mancata presentazione di un disegno di legge da parte del Governo;

d) quale politica il Governo e il Ministro stiano seguendo e quale intendano seguire nei confronti di tale delicato e non nuovo settore; e in particolare se intendano continuare a sconfinare rispetto ai principi costituzionali e in particolare al principio di legalità, al principio della divisione dei poteri, alle disposizioni di legge esistenti, assumendo arbitrariamente in sede amministrativa decisioni la cui definizione compete soltanto al potere legislativo, anche per le loro delicate implicazioni costituzionali.

(2-02315) « AGLIETTA, BONINO, FACCIO, CALDERISI, CICCIOMESSERE, CORLEONE, MELLINI, ROCCELLA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere - in relazione all'effettato delitto di stampo mafioso che è costato la vita al magistrato Giangiacomo Ciaccio Montalto, colpito da ignoti *killers* alla periferia di Trapani -:

1) quale sia stata l'esatta dinamica dei fatti e quali i risultati delle prime sommarie indagini;

2) quali siano le misure di sicurezza adottate per tutelare l'incolumità dei magistrati impegnati nella lotta contro la mafia;

3) quale giudizio dia il Governo sui primi mesi di applicazione della nuova normativa contro la criminalità mafiosa;

4) se il Governo si sia adoperato per predisporre tutti i mezzi tecnici necessari per la difficile lotta, e in particolare per quale motivo - come è stato recentemente rilevato in un convegno a Palermo della Associazione nazionale magistrati - ancora non è stata istituita una « banca dei dati », cui concorrano tutte le forze di polizia e i servizi di sicurezza, in grado di agevolare l'attività degli inquirenti;

5) se il Governo, memore del fatto che è servita la tragica morte del generale Dalla Chiesa per sbloccare la normativa sulla mafia e concedere al prefetto di Palermo mezzi adeguati alla difficile situazione, intenda ripercorrere la stessa strada, attendendo nuovi e più efferati delitti, per dare compiuta attuazione alle nuove norme ed adeguare i supporti tecnico-logistici dell'attività delle forze dell'ordine e della magistratura.

(2-02316) « GIANNI, MILANI, CRUCIANELLI, CAFIERO, CATALANO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere come intenda motivare le decisioni a cui è pervenuto il Governo sul problema della presidenza e degli organi di gestione dell'ENI, decisioni che rappresentano una violazione inaudita di ogni impegno e criterio di correttezza, senso di responsabilità e pubblica moralità nell'esercizio dei poteri di nomina spettanti al Governo.

Gli interpellanti si richiamano al largo consenso riscosso dalla designazione del professore Umberto Colombo a presidente dell'ENI, per le caratteristiche di competenza, di integrità personale e di indipendenza che tale designazione presentava; e denunciano l'ingiustificabile comportamento successivamente tenuto dal Governo soprassedendo per mesi alla nomina della giunta dell'ENI, senza alcuna cura per le condizioni di crescente malessere e per la perdita di prestigio internazionale a cui si veniva esponendo un così delicato e importante ente pubblico.

Gli interpellanti denunciano altresì la pervicacia con cui da parte del Ministro delle partecipazioni statali si è perseguito l'obiettivo della nomina a membro della giunta dell'ENI di persona come il dottore Di Donna, pur chiaramente improponibile per le gravi contestazioni formulate nei suoi confronti e per la crisi destinata a scoppiare nell'ENI nel caso di una sua nomina. Essi chiedono di conoscere se risponde a verità la notizia secondo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

cui - a conferma del particolare, oscuro legame di determinati gruppi politici con tale persona - il dottore Di Donna verrebbe nei prossimi giorni chiamato a presiedere una delle società del gruppo.

Gli interpellanti denunciano infine la pesante pressione scandalosamente esercitata sul professore Colombo al fine di indurlo a rassegnare il suo mandato, e gli effetti distruttivi dell'insieme di tali comportamenti del Governo sul clima interno e sulle possibilità di corretto funzionamento dell'ENI e in generale degli enti pubblici, più che mai esposti agli intrighi di potere e all'arbitrio dei partiti di Governo.

(2-02317) « NAPOLITANO, ALINOVÌ, BARCA, GAMBOLATO, MACCIOTTA, MARGHERI, PEGGIO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere le ragioni che hanno indotto il Governo a ritrasferire alla presidenza dell'ENEA il presidente dell'ENI, a distanza di 3 mesi dalla sua nomina, e senza neppure aver avuto modo di valutarne adeguatamente l'azione a causa del mancato completamento degli organi dirigenti dell'ENI.

Per conoscere altresì i criteri e i principi che ispirano il Governo nella scelta degli uomini da nominare a cariche pubbliche.

(2-02318) « BATTAGLIA, RAVAGLIA, DUTTO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro, per sapere:

1) in base a quali criteri di Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'industria, sono intervenuti presso il presidente dell'ENI « persuadendolo » alle dimissioni e al rientro alla

presidenza dell'ENEA, ritenendo in tal modo di risolvere correttamente il contrasto insorto fra il Ministro delle partecipazioni statali e lo stesso presidente dell'ENI in ordine alla candidatura del dottor Di Donna per la giunta esecutiva dell'ente petrolifero di Stato;

2) in base a quali criteri di Governo l'esecutivo ritiene legittimo l'aver bloccato la nomina della giunta esecutiva per « piegare » alle ragioni del Ministro delle partecipazioni statali la volontà del presidente dell'ENI, tenuto conto:

a) che è ancora in corso un'istruttoria dello stesso Ministro sulle attività finanziarie dell'ENI e sui suoi rapporti con le banche di Calvi nel periodo in cui queste ultime erano oggetto di inchiesta da parte della Banca d'Italia e a ridosso di esse operavano le mediazioni di Gelli e della P 2;

b) che tali attività comportano per l'ENI il rischio di perdere centinaia di miliardi;

c) che per intanto, e sino a totale chiarimento delle responsabilità relative a tale gestione finanziaria dell'ente di Stato, nella quale sembra coinvolto Di Donna, la corriva insistenza a candidarlo per la giunta esecutiva, o per altro incarico al vertice dell'ENI e delle sue società, è scorretta e illecita, specie da parte di un ministro di un Governo che pone la cosiddetta « questione morale »;

d) che il comportamento del Governo, nella misura in cui ha inteso risolvere l'impasse sgombrando il terreno dalla presenza del professor Colombo per poter liberamente procedere ad una privata spartizione di potere delle nomine di sua competenza, ha fatto valere e fa valere, oltre i limiti ultimi di ogni compatibilità, le ragioni della partitocrazia e i metodi della lottizzazione più arrogante sulle ragioni del buon governo e sui corretti metodi costituzionali.

(2-02319) « CALDERISI, ROCCELLA, TESSARI ALESSANDRO, CORLEONE, CICCIONESERE ».

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa e degli affari esteri, per sapere se risultano confermate le notizie riportate dalla stampa sugli accordi che sarebbero intercorsi tra il Governo italiano e quello libanese per il raddoppio del contingente militare italiano a Beirut. In caso affermativo, per sapere se il Governo intende sottoporre preventivamente al Parlamento apposito strumento di ratifica del nuovo trattato.

(2-02320) « CICCIOMESSERE, BONINO, AGLIETTA, TESSARI ALESSANDRO, ROCCCELLA, FACCIO, MELLINI, CORLEONE, CALDERISI, TEODORI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali siano le ragioni per le quali il Governo ha nominato il professor Colombo presidente dell'ENEA, così rimuovendolo dalla carica di presidente dell'ENI e riaprendo per l'Ente nazionale idrocarburi una pesante crisi dirigenziale.

Gli interpellanti chiedono altresì di conoscere quali siano gli intendimenti del Governo per la nomina del presidente e della giunta esecutiva dell'ENI, ritenuto che l'ente si trova ora con un completo vuoto di potere direttivo.

(2-02321) « MENNITTI, VALENSISE ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere:

1) i criteri che hanno presieduto al nuovo pacchetto di nomine deciso dal consiglio di amministrazione della RAI-TV;

2) quale sia stato il criterio di valutazione globale dato che, ancora una volta, sembra sia stato tenuto nel debito conto il valore delle tessere di partito;

3) come mai l'elenco delle nomine corrisponda ad una precisa e totale lottizzazione di un settore che dovrebbe essere aperto a tutti ed in special modo ai più preparati ed ai meno impegnati partiticamente.

L'elenco rappresenta una precisa qualificazione politica e rappresenta un sistema perverso senza alternative e senza meritocrazia.

Quanto sopra sembra confermare ancora una volta quello che è stato detto dal giornalista Carlo Mazzarella sull'*Espresso* cioè che, nella RAI-TV « l'importante è legarsi ad un partito politico, crearsi un padrino ».

(2-02322)

« DEL DONNO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere — premesso:

che un comunicato della Presidenza del Consiglio in data 26 gennaio informa che « il Presidente del Consiglio ha informato il Consiglio dei ministri di aver avuto un colloquio con il professor Umberto Colombo, presidente dell'ENI, per una valutazione complessiva della situazione venutasi a creare a seguito del mancato completamento delle nomine degli organi di amministrazione dell'ente stesso »;

che, secondo il medesimo comunicato, « il presidente dell'ENI ha dichiarato la sua disponibilità a rimettersi alle decisioni del Presidente del Consiglio »; il Ministro dell'industria ha proposto la designazione a presidente dell'ENEA; il Consiglio dei ministri ha approvato tale proposta —:

a chi debba addebitarsi la responsabilità del mancato completamento delle nomine degli organi di amministrazione dell'ENI se non al Governo stesso;

se egli abbia revocato il professor Umberto Colombo da presidente dell'ENI e, qualora ciò sia avvenuto, in base a quali motivazioni sia avvenuta la revoca;

qualora non si sia avuta una revoca, in qual modo egli abbia potuto assumere la decisione di sollevare il professor Colombo dalla presidenza dell'ENI, posto che non risulta che il professor Colombo abbia mai presentato dimissioni dal suo incarico.

(2-02323) « MINERVINI, BASSANINI, RODOTÀ, SPAVENTA ».